Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 16 del 21 gennaio 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 gennaio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 13

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1998.

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1997, delle relative istruzioni nonché delle specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione predisposti con sistemi informatici.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 gennaio 1998.

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1997, delle relative istruzioni nonché delle specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione predisposti con sistemi informatici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 28, comma 1, il quale prevede che la dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1979, e successive modificazioni, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle società controllanti e controllate;

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni che ha istituito i Centri autorizzati di assistenza fiscale, nonchè il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, contenente il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio delle attività dei C.A.A.F.;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, contenente, fra l'altro, la disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 1984, n. 17, e successive modificazioni, secondo il quale gli esportatori assimilati che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto devono presentare un prospetto annuale delle annotazioni;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha introdotto, fra l'altro, il regime speciale IVA per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 241, e 2 settembre 1997, n. 313, emanati in attuazione della delega contenuta nella legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il Regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette.

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Esaminata, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti dell'IVA a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Ritenuta l'opportunità di stabilire la modalità di predisposizione degli archivi contenenti i dati dei modelli di dichiarazione IVA da trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerata l'opportunità di modificare la struttura ed il contenuto dei modelli di dichiarazione annuale IVA al fine di adeguarli alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione;

Decreta:

Art. 1.

Modelli di dichiarazione annuale IVA

1. Sono approvati gli annessi modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all'anno 1997 da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè la busta da utilizzare per la presentazione dei modelli:

Modello IVA '98, in 2 esemplari, composto:

- dal frontespizio, contenente la parte anagrafica, il quadro VII e il riquadro per la sottoscrizione;
- dai quadri VA, VE, VF, VL, VG, VK, VO e VU;

Modello IVA '98 - Richiesta di rimborso, in 3 esemplari, riservato ai contribuenti che intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile;

Modello IVA 26 PR/97 - Prospetto riepilogativo - in 3 esemplari, e Modello IVA 26LP/97 - Prospetto delle liquidazioni periodiche -, in 2 esemplari, riservati agli enti o società controllanti di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Busta per la presentazione dei modelli di dichiarazione compilati manualmente o, comunque, senza l'utilizzo di sistemi informatici.

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli e della busta di cui al precedente art. 1 devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

2. I soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione dei modelli di dichiarazione IVA, devono presentare all'amministrazione finanziaria, in luogo dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto, un modello sintetico, denominato IVA PC, redatto secondo le specifiche tecniche di stampa riportate nell'allegato 2 al presente decreto. Il suddetto modello deve essere presentato con l'apposita busta riportata nel predetto allegato 2. È fatto comunque obbligo di predisporre copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche previste nell'allegato 1.

Art. 3.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese, di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono trasmettere i dati delle dichiarazioni di cui all'art. 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 3 al presente decreto.

2. Le stesse specifiche tecniche devono essere osservate anche per la trasmissione in via telematica dei medesimi dati da parte dell'Ente poste italiane e delle banche convenzionati.

3. I professionisti autorizzati di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che appongono il visto di conformità, non devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni, da essi predisposte, ma presentarle per il tramite di una banca o di un ufficio dell'Ente poste italiane convenzionati.

4. Le modalità e i termini per la presentazione dei dati in via telematica saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1998

Il Ministro: VISCO

copia per il contribuente

037

Riservato alla Banca o all'Ente Poste

N. Protocollo

Data di presentazione

DICHIARAZIONE ANNUALE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - PERIODO D'IMPOSTA 1997 -

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

DATI DEL CONTRIBUENTE

1 PARTITA IVA

Impresa artigiana iscritta all'albo 1 | Amministrazione straordinaria o concordato preventivo 2 | Modificazione di soggetto agricolo 3 | 4 TELEFONO prefisso numero | 5 FAX prefisso numero

DICHIARANTE

1 CODICE FISCALE | CODICE CARICA 2

Data di inizio della procedura concorsuale 3 | 4 GIORNO MESE ANNO 1 9 | Data della nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore | 5 GIORNO MESE ANNO 1 9

QUADRO VH

VERSAMENTI PERIODICI E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Sez. 1 - Prospetto dei versamenti

	1 IMPORTI DA VERSARE	2 IMPORTI VERSATI	ESTREMI DEL VERSAMENTO 3 CODICE CONCESSIONE	4 GIORNO	MESE	ANNO	5 COD. ABI	6 COD. CAB O COD. DIPENDENZA
VH1	000	000				1 9		
VH2	000	000				1 9		
VH3	000	000				1 9		
VH4	000	000				1 9		
VH5	000	000				1 9		
VH6	000	000				1 9		
VH7	000	000				1 9		
VH8	000	000				1 9		
VH9	000	000				1 9		
VH10	000	000				1 9		
VH11	000	000				1 9		
VH12 acconto	000	000				1 9		
VH13 saldo	000	000				1 9		

Sez. 2 - Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

IMPORTO DA VERSARE

VH22 Importo da versare *(o da trasferire)* (*) (VL19 - VL20 + VL21) 000

VH23	Estremi del versamento	1 IMPORTO	2 CODICE CONCESSIONE	3 GIORNO	MESE	ANNO	4 COD. ABI	5 COD. CAB O COD. DIPENDENZA
		000				1 9		

CREDITO D'IMPOSTA

VH25 Credito di imposta da ripartire tra i righi VH26 e VH27 *(o da trasferire)* (*) 000

VH26 Importo da computare in detrazione nell'anno successivo

VH27 Importo richiesto a rimborso 000

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il dichiarante attesta di aver compilato i seguenti quadri e moduli (barrare le caselle che interessano e indicare il numero di moduli)

VH VA VE VF VL VG VK VO VU

Numero di moduli

Se la presente dichiarazione sostituisce nei termini di legge una precedentemente presentata barrare la casella

Firma

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza

C.A.A.F. Codice fiscale N. iscrizione all'albo

Direttore Tecnico del C.A.A.F. o professionista Codice fiscale

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni

Barrare la casella se si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, comma 7, del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate.

VH1

copia per l'ufficio

037

DICHIARAZIONE
ANNUALE IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO
PERIODO D'IMPOSTA 1997

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARTITA IVA

Impresa artigiana iscritta all'albo — Amministrazione straordinaria o concordato preventivo — Modificazione di soggetto agricolo — TELEFONO prefisso numero — FAX prefisso numero

DICHIARANTE

CODICE FISCALE — CODICE CARICA

Data di inizio della procedura concorsuale: GIORNO MESE ANNO — Data della nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore: GIORNO MESE ANNO

QUADRO VH

VERSAMENTI PERIODICI E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Sez. 1 - Prospetto dei versamenti

	IMPORTI DA VERSARE	IMPORTI VERSATI	ESTREMI DEL VERSAMENTO: CODICE CONCESSIONE	GIORNO	MESE	ANNO	COD. ABI	COD. CAB O COD. DIPENDENZA
VH1						9		
VH2						9		
VH3						9		
VH4						9		
VH5						9		
VH6						9		
VH7						9		
VH8						9		
VH9						9		
VH10						9		
VH11						9		
VH12 acconto						9		
VH13 saldo						9		

Sez. 2 - Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

IMPORTO DA VERSARE

VH22 Importo da versare *(o da trasferire)* (*) (VL19 - VL20 + VL21)

VH23 Estremi del versamento — IMPORTO — CODICE CONCESSIONE — GIORNO — MESE — ANNO 9 — COD. ABI — COD. CAB O COD. DIPENDENZA

CREDITO D'IMPOSTA

VH25 Credito di imposta da ripartire tra i righi VH26 e VH27 *(o da trasferire)* (*)

VH26 Importo da computare in detrazione nell'anno successivo

VH27 Importo richiesto a rimborso

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il dichiarante attesta di aver compilato i seguenti quadri e moduli (barrare le caselle che interessano e indicare il numero di moduli)

VH VA VE VF VL VG VK VO VU

Numero di moduli

Se la presente dichiarazione sostituisce nei termini di legge una precedentemente presentata barrare la casella

Firma

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza

C.A.A.F. Codice fiscale N. iscrizione all'albo

Direttore Tecnico del C.A.A.F. o professionista Codice fiscale

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni
Barrare la casella se si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, comma 7, del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate

VH1

copia per l'ufficio

046

QUADRI VA-VE
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ E DETERMINAZIONE
DEL VOLUME D'AFFARI - PERIODO D'IMPOSTA 1997

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

VA1 CODICE ATTIVITÀ — DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA

Sez. 1 - Dati analitici

Ripartire il totale acquisti e importazioni (rigo VF18) nei seguenti importi:

VA2 Beni ammortizzabili — Beni strumentali non ammortizzabili — Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi — Altri acquisti e importazioni

VA3 Ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature annotate per il mese di dicembre '96

VA4 Ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature annotate per il mese di dicembre '97

VA5 Ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature annotate per l'anno 1997

VA6 Ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 17, comma 3 e delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lettera e)

VA7 Ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. 331/93, annotati nei registri di cui agli artt. 23 o 24

VA8 In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, incorporato, ecc.

Sez. 2 - Dati riepilogativi

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

VA9 Indicare il codice desunto dalla tabella 2 delle istruzioni

VA10 Corrispettivi non registrati, relativi al periodo d'imposta, al netto dell'IVA (art. 48, comma 1, quarto periodo)

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 1996

VA12 Estremi del versamento — IMPORTO — CODICE CONCESSIONE — GIORNO — MESE — ANNO — COD. ABI — COD. CAB O COD. DIPENDENZA

Riservato alle società ex controllanti - eccedenza di credito da garantire

VA13 Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 9 — Importo compensato nell'anno 1997

Regime speciale dei beni usati ecc. (D.L. 41/1995):

VA14 Se è stato applicato nel 1997 il regime normale dell'IVA per operazioni rientranti nel regime del margine ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.L. n. 41/95, barrare la casella

VA15 Ammontare degli acquisti da agricoltori esonerati, fatturati ai sensi dell'art. 34, comma 4

Operazioni con la Repubblica di San Marino:

VA16 Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi

VA17 Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell'IVA — con pagamento dell'IVA

QUADRO VE
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI

IMPONIBILE — % — IMPOSTA

Sez. 1 - Operazioni imponibili agricole (art. 34, comma 1)

VE1
VE2
VE3 Cessioni di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 distinte per aliquota d'imposta (corrispondente alla percentuale di compensazione), al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte
VE4
VE5
VE6
VE7 TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE6)
VE8 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno +/-) — segno
VE9 TOTALE (VE7 ± VE8)

Sez. 2 - Operazioni imponibili commerciali o professionali

VE10
VE11
VE12 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte
VE13
VE14
VE15 TOTALI (somma dei righi da VE10 a VE14)
VE16 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno +/-) — segno
VE17 TOTALE (VE15 ± VE16)

Sez. 3 - Altre operazioni

VE20 Operazioni non imponibili di cui al comma 1 degli articoli 8, lettere a) e b), 8-bis e 9, operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli artt. 41, 52 e 58 del D.L. 331/1993
VE21 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento
VE22 Altre operazioni non imponibili
VE23 Operazioni esenti (art. 10)
VE24 Operazioni non soggette all'imposta (art. 74, comma 7)
VE25 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati
VE26 Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni

Sez. 4 - Volume d'affari e totale imposta

VE28 VOLUME D'AFFARI (somma algebrica dei righi VE7, VE15 e da VE20 a VE26)
VE30 TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI (somma dei righi VE9 e VE17)

VA1

copia per il contribuente

046

QUADRI VF-VL
INDICAZIONE DEGLI ACQUISTI
LIQUIDAZIONE DELL'IVA - PERIODO D'IMPOSTA 1997

QUADRO VF
AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI

		IMPONIBILE	%	IMPOSTA
VF1	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al rigo VF17) distinti per aliquota d'imposta (anche se corrispondente alla percentuale di compensazione), al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte			
VF2			4	
VF3				
VF4				
VF5				
VF6				
VF7				
VF8				
VF9				
VF10				
VF11	**TOTALI** (somma dei righi da VF1 a VF10)			
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond (comma 2 degli artt. 8, 8bis e 9)			
VF13	Altri acquisti non imponibili			
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta			
VF15	Acquisti non soggetti all'imposta, dei beni di cui all'art. 74, comma 7			
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			
VF17	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta			
VF18	**TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI** (somma dei righi da VF11 a VF17)			
VF19	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno +/-)	segno		
VF20	**TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (VF11 ± VF19)			

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

		1 DEBITI	2 CREDITI
VL1	IVA sulle operazioni imponibili (da rigo VE30)		
VL2	IVA relativa alle operazioni di cui al rigo VA6		
VL3	IVA relativa agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di cui al rigo VA7		
VL4	**IVA a debito** (somma dei righi da VL1 a VL3)		
VL5	IVA ammessa in detrazione (da rigo VF20 ovvero da rigo VG29 o da rigo VF9)		
VL6	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché dei prodotti soggetti ad accisa		
VL7	Imposta trattenuta relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature per il mese di dicembre 1997		
VL8	**IVA detraibile** (somma dei righi VL5, VL6 e VL7)		
VL9	**IMPOSTA DOVUTA** (VL4 - VL8) **O A CREDITO** (VL8 - VL4)		

Sez. 2 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito

		1 DEBITI	2 CREDITI
VL10	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) *e crediti trasferiti (*)*		
VL11	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		
VL12	Credito risultante dalla dichiarazione 1996 non richiesto a rimborso		
VL13	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		
VL14	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche, compreso l'acconto		
VL15	Ammontare dei versamenti periodici, e dei debiti trasferiti (*) compresi l'acconto e gli interessi trimestrali		
VL16	Versamenti relativi all'anno di imposta, eseguiti direttamente all'ufficio nonché maggiore detrazione sui beni ammortizzabili		
VL18	**IVA a credito** [(VL9 colonna 2 + VL12 + VL13 - VL14 + VL15 + VL16) - (VL9 colonna 1 + VL10 + VL11)]		
	ovvero		
VL19	**IVA a debito** [(VL9 colonna 1 + VL10 + VL11) - (VL9 colonna 2 + VL12 - VL13 + VL14 + VL15 + VL16)]		
VL20	Credito di imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale		
VL21	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		

(*) Le ... riguardano solo le società controllanti e controllate

VF1

copia per l'ufficio

046

QUADRI VF-VL

INDICAZIONE DEGLI ACQUISTI E
LIQUIDAZIONE DELL'IVA - PERIODO D'IMPOSTA 1997 -

QUADRO VF

AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI

Rigo	Descrizione	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
VF1	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al rigo VF17) distinti per aliquota d'imposta (anche se corrispondente alla percentuale di compensazione), al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte		2	
VF2			4	
VF3				
VF4				
VF5				
VF6				
VF7				
VF8				
VF9				
VF10				
VF11	**TOTALI** (somma dei righi da VF1 a VF10)			
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond (comma 2 degli artt. 8, 8bis e 9)			
VF13	Altri acquisti non imponibili			
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta			
VF15	Acquisti, non soggetti all'imposta, dei beni di cui all'art. 74, comma 7			
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			
VF17	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta			
VF18	**TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI** (somma dei righi da VF11 a VF17)			
VF19	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno +/–)	segno		
VF20	**TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (VF11 ± VF19)			

QUADRO VL

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

Rigo	Descrizione	1 - DEBITI	2 - CREDITI
VL1	IVA sulle operazioni imponibili (da rigo VE30)		
VL2	IVA relativa alle operazioni di cui al rigo VA6		
VL3	IVA relativa agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di cui al rigo VA7		
VL4	**IVA a debito** (somma dei righi da VL1 a VL3)		
VL5	IVA ammessa in detrazione (da rigo VF20 ovvero da rigo VG29 o da rigo VE9)		
VL6	Importo detraibile per le cessioni, *anche intracomunitarie*, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché dei prodotti soggetti ad accisa		
VL7	Imposta trattenuta relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature per il mese di dicembre 1997		
VL8	**IVA detraibile** (somma dei righi VL5, VL6 e VL7)		
VL9	**IMPOSTA DOVUTA** (VL4 - VL8) **O A CREDITO** (VL8 - VL4)		

Sez. 2 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito

Rigo	Descrizione	1 - DEBITI	2 - CREDITI
VL10	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) e *crediti trasferiti (*)*		
VL11	*Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali*		
VL12	Credito risultante dalla dichiarazione 1996 non richiesto a rimborso		
VL13	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		
VL14	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche, compreso l'acconto		
VL15	Ammontare dei versamenti periodici, e dei *debiti trasferiti (*)* compresi l'acconto e gli *interessi trimestrali*		
VL16	Versamenti relativi all'anno di imposta, eseguiti direttamente all'ufficio nonché maggiore detrazione sui beni ammortizzabili		
VL18	**IVA a credito** [(VL9 colonna 2 + VL12 + VL13 + VL14 + VL15 + VL16) - (VL9 colonna 1 + VL10 + VL11)]		
	ovvero		
VL19	**IVA a debito** [(VL9 colonna 1 + VL10 + VL11) - (VL9 colonna 2 + VL12 + VL13 + VL14 + VL15 + VL16)]		
VL20	Credito di imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale		
VL21	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate

VF 1

copia per il contribuente

046

QUADRI VG-VK
SETTORI PARTICOLARI
PERIODO D'IMPOSTA 1997

QUADRO VG
OPERAZIONI E SETTORI PARTICOLARI

VG1 Credito di costo dell'anno precedente (da cod. G3 della dichiarazione 1996)

Sez. 1 - Agenzie di viaggio (art. 74 ter)

VG2 Base imponibile lorda

ovvero

VG3 Credito di costo, da riportare nell'anno successivo

Sez. 2 - Regime speciale beni usati (D.L. 41/1995)

VG4 Margine negativo dell'anno precedente (da cod. G6 della dichiarazione 1996)

VG5 Margine complessivo lordo

VG6 Margine negativo da riportare nell'anno successivo

Sez. 3 - Operazioni intracomunitarie ed importazioni

VG7 Operazioni intracomunitarie non imponibili

VG8 Cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli

VG9 Acquisti intracomunitari di beni

VG10 Importazioni

Sez. 4 - Operazioni esenti

VG11 Percentuale di indetraibilità (arrotondare all'unità più prossima) %

VG12 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12

VG13 IVA non detraibile relativa agli acquisti e importazioni afferenti le operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili

VG14 Rettifica della detrazione segno

VG15 **IVA ammessa in detrazione**

Sez. 5 - Cessioni di bovini e suini (art. 34, penultimo comma)

VG16 Eccedenza d'imposta non recuperata nell'anno precedente (da cod. G21 della dichiarazione 1996)

VG17 IVA sugli acquisti e importazioni di bovini e suini

VG18 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini

VG19 IVA sulle cessioni di bovini e suini

VG20 IVA relativa alle cessioni non imponibili di bovini e suini

VG21 Eccedenza d'imposta detraibile nell'anno successivo

VG22 **IVA ammessa in detrazione**

Sez. 6 - Determinazione forfetaria dell'imposta

VG23 **IVA ammessa in detrazione** - Attività di agriturismo (art. 5, L. 413/1991)

VG24 **IVA ammessa in detrazione** - Associazioni operanti in agricoltura (art. 78, L. 413/1991)

Sez. 7 - Imprese agricole miste

VG25 IVA sugli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi utilizzati per le operazioni diverse da quelle indicate nell'art. 34, primo comma

VG26 IVA sugli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi ad uso promiscuo imputabile alle operazioni diverse

VG27 Imposta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini non recuperata nel 1996 dagli agricoltori in regime normale (da cod. G21 della dichiarazione 1996)

VG28 **IVA ammessa in detrazione** (VE9 + VG25 + VG26 + VG27)

Sez. 8

VG29 **IVA AMMESSA IN DETRAZIONE** (da rigo VG15 ovvero rigo VG22 o VG23 o VG24 o VG28) da riportare al rigo VL5

QUADRO VK
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Sez. 1 - Debiti e crediti trasferiti

Crediti trasferiti ovvero debiti trasferiti	**VK1**	**VK2**	**VK3**	**VK4**
Crediti trasferiti ovvero debiti trasferiti	**VK5**	**VK6**	**VK7**	**VK8**
Crediti trasferiti ovvero debiti trasferiti	**VK9**	**VK10**	**VK11**	**VK12**

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

VK13 Totale dei crediti trasferiti

VK14 Totale dei debiti trasferiti

VK15 Eccedenza di debito (VK14-VK13)

ovvero

VK16 Eccedenza di credito (VK13-VK14)

VK17 Eccedenza di credito compensata

VK18 Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante

VK19 Crediti d'imposta utilizzati

VK20 Interessi trimestrali trasferiti

Sez. 3 - Liquidazione del controllo in corso d'anno. Dati relativi al periodo di controllo

VK21 IVA sulle operazioni imponibili

VK22 IVA relativa agli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 17, c. 3 alle operazioni di cui all'art. 74, c. 1, lett. c)

VK23 IVA relativa agli acquisti e servizi intracomunitari annotati nei registri di cui agli artt. 23 o 24

VK24 IVA ammessa in detrazione

VK25 Importo detraibile per le cessioni dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché per le cessioni intracomunitarie degli stessi prodotti

VK26 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali

VK27 Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche

Sez. 4 - Dati della controllante

VK28 PARTITA IVA — ULTIMO MESE DI CONTROLLO — DENOMINAZIONE

VG1

copia per l'ufficio

046

QUADRI VG-VK
SETTORI PARTICOLARI
PERIODO D'IMPOSTA 1997

QUADRO VG
OPERAZIONI E SETTORI PARTICOLARI

Sez. 1 - Agenzie di viaggio (art. 74 ter)
- **VG1** Credito di costo dell'anno precedente (da cod. G3 della dichiarazione 1996)
- **VG2** Base imponibile lorda
  ovvero
- **VG3** Credito di costo, da riportare nell'anno successivo

Sez. 2 - Regime speciale beni usati (D.L. 41/1995)
- **VG4** Margine negativo dell'anno precedente (da cod. G6 della dichiarazione 1996)
- **VG5** Margine complessivo lordo
- **VG6** Margine negativo da riportare nell'anno successivo

Sez. 3 - Operazioni intracomunitarie ed importazioni
- **VG7** Operazioni intracomunitarie non imponibili
- **VG8** Cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli
- **VG9** Acquisti intracomunitari di beni
- **VG10** Importazioni

Sez. 4 - Operazioni esenti
- **VG11** Percentuale di indetraibilità (arrotondata all'unità più prossima) %
- **VG12** IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12
- **VG13** IVA non detraibile relativa agli acquisti e importazioni afferenti le operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili
- **VG14** Rettifica della detrazione segno
- **VG15** **IVA ammessa in detrazione**

Sez. 5 - Cessioni di bovini e suini (art. 34, penultimo comma)
- **VG16** Eccedenza d'imposta non recuperata nell'anno precedente (da cod. G21 della dichiarazione 1996)
- **VG17** IVA sugli acquisti e importazioni di bovini e suini
- **VG18** IVA non assolta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini
- **VG19** IVA sulle cessioni di bovini e suini
- **VG20** IVA relativa alle cessioni non imponibili di bovini e suini
- **VG21** Eccedenza d'imposta detraibile nell'anno successivo
- **VG22** **IVA ammessa in detrazione**

Sez. 6 Determinazione forfetaria dell'imposta
- **VG23** **IVA ammessa in detrazione** - Attività di agriturismo (art. 5, L. 413/1991)
- **VG24** **IVA ammessa in detrazione** - Associazioni operanti in agricoltura (art. 78, L. 413/1991)

Sez. 7 - Imprese agricole miste
- **VG25** IVA sugli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi utilizzati per le operazioni diverse da quelle indicate nell'art. 34, primo comma
- **VG26** IVA sugli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi ad uso promiscuo imputabile alle operazioni diverse
- **VG27** Imposta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini non recuperata nel 1996 dagli agricoltori in regime normale (da cod. G21 della dichiarazione 1996)
- **VG28** **IVA ammessa in detrazione** (VE9 + VG25 + VG26 + VG27)

Sez. 8
- **VG29** **IVA AMMESSA IN DETRAZIONE** (da rigo VG15 ovvero rigo VG22 o VG23 o VG24 o VG28) da riportare al rigo VL5

QUADRO VK
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Sez. 1 - Debiti e crediti trasferiti

Crediti trasferiti ovvero debiti trasferiti	VK1	VK2	VK3	VK4
Crediti trasferiti ovvero debiti trasferiti	VK5	VK6	VK7	VK8
Crediti trasferiti ovvero debiti trasferiti	VK9	VK10	VK11	VK12

Sez. 2 Determinazione dell'eccedenza d'imposta
- **VK13** Totale dei crediti trasferiti 000
- **VK14** Totale dei debiti trasferiti 000
- **VK15** Eccedenza di debito (VK14-VK13) 000
  ovvero
- **VK16** Eccedenza di credito (VK13-VK14) 000
- **VK17** Eccedenza di credito compensata
- **VK18** Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante
- **VK19** Crediti di imposta utilizzati
- **VK20** Interessi trimestrali trasferiti

Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno
Dati relativi al periodo di controllo
- **VK21** IVA sulle operazioni imponibili
- **VK22** IVA relativa agli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 17, c. 3 alle operazioni di cui all'art. 74, c. 1, lett. c)
- **VK23** IVA relativa agli acquisti e servizi intracomunitari annotati nei registri di cui agli artt. 23 o 24
- **VK24** IVA ammessa in detrazione
- **VK25** Importo detraibile per le cessioni dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché per le cessioni intracomunitarie degli stessi prodotti
- **VK26** Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
- **VK27** Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche

Sez. 4 - Dati della controllante
- **VK28** PARTITA IVA — ULTIMO MESE DI CONTROLLO — DENOMINAZIONE

VG1

copia per l'ufficio

046

QUADRI VO-VU

OPZIONI E PROSPETTO DI UTILIZZO DEL PLAFOND - PERIODO D'IMPOSTA 1997

QUADRO VO
COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE

Sez. 1 - Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

		Opzione	Revoca
VO1	**Art. 33** - LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	1	2
VO2	**Art. 34** - AGRICOLTURA – comma 6 Rinuncia all'esonero – comma 11 Applicazione del regime ordinario	Rinuncia comma 6: 1; Opzione comma 11: 2	Revoca comma 11: 3
VO3	**Art. 36** - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	1	2
VO4	**Art. 36 bis** - DISPENSA PER LE OPERAZIONI ESENTI	1	2
VO5	**Art. 74** - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	1	
VO6	**Art. 74** - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO – comma 5 Spettacoli e giochi – comma 10 Rottami, ecc.	Opzioni comma 5: 1; comma 10: 2	Revoca comma 5: 3
VO7	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, D.L. 331/1993)	1	2
VO8	CESSIONI DI BENI USATI (art. 36, D.L. 41/1995) Applicazione del metodo analitico del margine	Opzioni comma 2: 1; comma 6: 2	Revoche comma 2: 3; comma 6: 4

	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, D.L. 331/93)														
VO9	Opzioni	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
VO10	Revoche	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE

		Opzione	Revoca
VO11	**Art. 27** - CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI	1	

Sez. 2 - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

		Opzione	Revoca
VO12	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, D.P.R. n. 600/73)	1	2
VO13	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 695/96)	1	2

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi

		Opzione	Revoca
VO14	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ED ASSIMILATE (L. 16-12-91, n. 398)	1	2
VO15	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, L. 413/1991)	1	2
VO16	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, L. 413/1991)	1	

Sez. 4 - Revoca dell'opzione per il regime fiscale sostitutivo

		Revoca
VO17	REGIME FISCALE SOSTITUTIVO - (art. 1, D.L. n. 357/94)	1

QUADRO VU
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI

ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

		PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 1997		ANNO IMPOSTA 1996	
		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VU1	GEN						
VU2	FEB						
VU3	MAR						
VU4	APR						
VU5	MAG						
VU6	GIU						
VU7	LUG						
VU8	AGO						
VU9	SET						
VU10	OTT						
VU11	NOV						
VU12	DIC						
VU13	TOTALE						

VU14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 1997 [1] (metodo adottato per la determinazione del plafond per il 1997) [2] SOLARE [3] MENSILE

VO1

copia per l'ufficio

RICHIESTA DI RIMBORSO
DEL CREDITO IVA RELATIVO AL 1997

CONTRIBUENTE COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) — SESSO M F — COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA — PROV.

PARTITA IVA — CODICE ATTIVITÀ — NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE

INDICARE IL NUMERO DI TELEFONO E/O DI FAX AL QUALE SI DESIDERANO RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI — TELEFONO (prefisso, numero) — FAX (prefisso, numero)

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente) CODICE FISCALE — CODICE CARICA 2

Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale 3 — 4 GIORNO MESE ANNO 1 9 — Data della nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore 5 GIORNO MESE ANNO 1 9

QUADRO VR RIMBORSI

Sez. 1 - Determinazione dell'importo richiesto a rimborso

VR1 TOTALE CREDITI (somma dei righi VL9 colonna 2 e da VL12 a VL16) ,000

VR2 TOTALE DEBITI (rigo VL9 colonna 1 + rigo VL10 + rigo VL11) ,000

VR3 CREDITO D'IMPOSTA (rigo VR1 – rigo VR2) ,000

VR4 IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO ,000

Sez. 2 - Causale del rimborso *(barrare la relativa casella)*

	Art. 30, c. 2	Art. 30, c. 3					Art. 34, u.c.
VR5	Cessazione attività 1	lett. a) Aliquota media 2	lett. b) Operazioni non imponibili 3	lett. c) Acquisto e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca 4	lett. d) Operazioni non soggette all'imposta (art. 7) 5	lett. e) Condizione art. 17, 2° c. 6	Esportazioni e altre operazioni non imponibili 7

Sez. 3 - Art. 30, comma 4 Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio

VR6 ECCEDENZA DETRAIBILE DEL 1995 (da cod. L26 della dichiarazione 1995) ,000

VR7 ECCEDENZA DETRAIBILE DEL 1996 (da cod. L26 della dichiarazione 1996) ,000

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DATA — FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
Data di presentazione (giorno mese anno 1 9)	Sottoscrizione

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 1997

ROMA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 1998

Ministero delle Finanze

INDICE

IVA 1998

(*) AVVERTENZE:

- **ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni (nel testo vigente al 31.12.1997);**
- **le presenti istruzioni sono state predisposte tenendo conto anche di eventuali disposizioni normative in corso di emanazione al momento della loro stesura. Pertanto, per la corretta compilazione dei modelli, occorre verificare anche il contenuto delle suddette modifiche che si riflettono sulla compilazione o sui termini di presentazione dei modelli stessi;**
- **si avverte che le principali modifiche apportate ai modelli sono state evidenziate con colore giallo, al fine di consentirne una più diretta individuazione.**

INDICE

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI

IVA 1998

1

NOVITÀ DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA RELATIVI ALL'ANNO 1997

1.1 - PREMESSA

Avvertenza:
la presente dichiarazione IVA deve essere compilata dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, ecc.), con le modalità più oltre indicate.

La dichiarazione unificata nel 1998 deve essere invece presentata dalle persone fisiche tenute alla compilazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni: dichiarazione IVA, dichiarazione dei redditi (mod. 740), dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770), (qualora siano state effettuate ritenute nei riguardi di non più di dieci sostituiti) e l'apposita dichiarazione per la determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRAP (art. 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).
Peraltro, nei casi (del tutto marginali) in cui un contribuente persona fisica sia obbligato alla presentazione esclusivamente della dichiarazione IVA (in quanto esonerato dalla presentazione delle altre dichiarazioni sopra menzionate), deve essere utilizzato il presente modello (ancorché lo stesso sia stato predisposto per la compilazione da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche).
Le novità più importanti per i contribuenti titolari di partita IVA riguardano, principalmente, la modifica della struttura dei modelli di dichiarazione annuale e delle modalità di presentazione nonché l'obbligo di presentazione della c.d. dichiarazione unificata che, però, nel 1998, interessa esclusivamente le persone fisiche (compresi i c.d. contribuenti minimi).
Le menzionate modifiche sono state realizzate per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (e successive modificazioni), emanato in esecuzione della delega contenuta nell'art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge collegato alla *Finanziaria 1997*), al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti in materia di dichiarazioni IVA e di dichiarazioni dei redditi nonché per modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni.
Il citato Decreto n. 241 ha previsto alcune importanti innovazioni, da realizzare gradualmente nel triennio 1998-2000 e riguardanti principalmente:

1) l'**unificazione delle dichiarazioni annuali** IVA con le dichiarazioni delle imposte sui redditi e quelle dei sostituti d'imposta (ma solo per i sostituti che abbiano effettuato nel corso dell'anno ritenute alla fonte per non più di 10 soggetti).
Peraltro, si evidenzia che nell'anno 1998 la presentazione della dichiarazione unificata riguarda soltanto le persone fisiche titolari di partita IVA (cioè le imprese individuali e gli artisti e professionisti), mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche la presentazione della dichiarazione unificata è prevista a partire dall'anno 2000 (per i soggetti IRPEG) o dal 1999 (per le società di persone e per i restanti contribuenti);

2) le modalità ed i termini di presentazione sia della dichiarazione annuale IVA che della dichiarazione unificata e delle altre dichiarazioni annuali.
In particolare, nell'anno 1998 le dichiarazioni IVA non dovranno più essere presentate agli uffici IVA, ma alle banche o agli uffici postali convenzionati con l'Amministrazione finanziaria (ovvero ai CAAF), che le trasmetteranno poi in via telematica (o le consegneranno) all'Amministrazione finanziaria. Invece, le richieste di rimborso dell'IVA a credito (redatte su apposito modulo) devono in ogni caso essere presentate al competente Concessionario della riscossione;

3) la possibilità di eseguire versamenti unitari delle imposte e di compensare i debiti con i crediti d'imposta da parte dei contribuenti titolari di partita IVA. Peraltro, la compensazione tra tributi diversi (cfr. l'art. 17 del citato decreto n. 241) si renderà operante a partire dal mese di maggio 1998 solo per le persone fisiche.

1.2 - MODIFICHE ALLA STRUTTURA DEI MODELLI

Per la dichiarazione IVA da presentare nel 1998 è stato previsto un solo modello, con struttura modulare, costituito da:

– un frontespizio riepilogativo contenente, in particolare, i dati del contribuente, il prospetto dei versamenti periodici e le risultanze della liquidazione annuale;
– un modulo contenente i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta, composto di due fogli (ciascuno fronte-retro): il primo da compilarse da tutti i soggetti, il secondo da compilare solo dai soggetti interessati (contribuenti rientranti in particolari settori ovvero che intendano comunicare opzioni o revoche, ecc.);
– un foglio, da compilarsi in caso di richiesta di rimborso.

I contribuenti con **contabilità separate** (art. 36) devono presentare, oltre al frontespizio, un **modulo** per ogni contabilità separata, indicando solo sul primo i dati riepilogativi di tutte le attività nei quadri VK, VO, VU nonché nella sezione 2 del quadro VA e del quadro VL.
In caso di **fusioni, scissioni** o di altre trasformazioni sostanziali soggettive, la società dichiarante (incorporante, società beneficiaria, ecc.) deve presentare, oltre al proprio (o ai propri), anche un **modulo** - o più moduli in caso di contabilità separate ex art. 36 - per ogni altro soggetto (società incorporata, scissa, ecc.). Il frontespizio deve contenere i dati complessivi dei versamenti periodici relativi a tutti i soggetti interessati.

Allegati

Si avverte che non sono più previsti gli allegati alle dichiarazioni IVA della scorsa anno (modelli 11/O, 11/E e 11/P) e che, in linea generale, non sono più richiesti documenti da allegare contestualmente alla presentazione della dichiarazione IVA.

1.3 - NOVITÀ SULLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI NEL 1998.

1) Le persone fisiche titolari di partita IVA, tenute a presentare la dichiarazione unificata tra il 1° maggio e il 30 giugno, devono (in alternativa):
– presentare la dichiarazione compilata *manualmente* ad uno **sportello bancario o postale** (che la trasmetteranno poi in via telematica all'Amministrazione finanziaria);
– presentare la dichiarazione, se compilata su *modello in formato sintetico, denominato PC*, ad uno **sportello postale** (che la invierà poi ai Centri di servizio);
– presentare la dichiarazione attraverso un **CAAF** (che la trasmetterà poi in via telematica all'Amministrazione finanziaria);
– presentare (dal 1° febbraio al 30 giugno) nell'ipotesi di richiesta di *rimborso* dell'IVA al **Concessionario della riscossione** territorialmente competente l'apposita richiesta, presentando poi (dal 1° maggio al 30 giugno) la dichiarazione unificata secondo le modalità sopra precisate.
Pertanto, dal 1998 la dichiarazione annuale **non** dovrà più essere presentata all'**ufficio IVA**.

2) Tutti gli altri contribuenti (società, enti commerciali, ecc.), tenuti alla compilazione separata della dichiarazione IVA, devono presentare il relativo modello, con le stesse modalità sopra indicate, nel periodo tra il primo aprile e il 30 aprile.

3) In particolare, le società controllanti e controllate (art. 73) devono procedere nel seguente modo:

– sia le società controllate che la società controllante devono presentare la **propria** dichiarazione annuale (senza alcun allegato) con le stesse modalità sopra descritte;
– inoltre, l'ente o società controllante deve presentare in ogni caso al competente Concessionario della riscossione il prospetto riepilogativo (**mod. IVA 26 PR**) e il prospetto delle liquidazioni periodiche (**mod. IVA 26 LP**) del gruppo allegando sia le garanzie prestate dalle singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo (per i rispettivi crediti compensati), sia la garanzia prestata per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata.

Avvertenza:
– **le società controllate** non devono più allegare alla propria dichiarazione né le garanzie né l'attestazione della controllante per il credito compensato da ciascuna società, in quanto i relativi dati vengono quest'anno espressamente indicati nel prospetto riepilogativo (*mod. IVA 26 PR*);
– **le società controllanti** non devono più allegare alla propria dichiarazione le copie delle dichiarazioni delle società controllate, in quanto i relativi dati saranno resi disponibili in via telematica.

1.4 - PRINCIPALI MODIFICHE AI MODELLI.

Relativamente alle modifiche riguardanti il contenuto dei nuovi modelli, si segnalano le principali variazioni.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI

IVA 1998

1.4.1 – FRONTESPIZIO.

• Nella prima facciata, oltre alle informazioni anagrafiche, devono essere indicati, nel **quadro VH**, i dati relativi ai versamenti periodici *(Sezione 1)*, e gli importi dei saldi finali della dichiarazione *(Sezione 2)*, cioè l'IVA versata (compresi gli interessi) ovvero l'IVA a credito, i cui dati l'anno scorso venivano invece richiesti nel Quadro L - Sezione 3,
• i riquadri contenenti la firma della dichiarazione e il visto di conformità dei CAAF sono stati spostati dall'ultima facciata del modello ed inseriti nel frontespizio

1.4.2 – MODULO.

Come già accennato *sub paragrafo 1.2*, oltre al frontespizio, il contribuente deve compilare un modulo per l'indicazione dei dati riguardanti l'attività svolta e la liquidazione dell'IVA relativa all'anno di imposta
Peraltro, nell'ipotesi di tenuta di più contabilità separate ai sensi dell'*art. 36*, il contribuente deve compilare tanti moduli quante sono le contabilità tenute, indicando i dati riepilogativi solo sul primo modulo
Inoltre, nell'ipotesi di *operazioni straordinarie* (fusioni, scissioni, ecc.) o di altre trasformazioni sostanziali soggettive, il contribuente dichiarante deve compilare, per ciascun soggetto diverso e per il periodo antecedente alla trasformazione, un modulo (o più moduli per i soggetti che hanno tenuto contabilità separate).

Si segnalano le principali modifiche:

- Quadro VA (Informazioni e dati relativi all'attività)
Il quadro è stato suddiviso in **2 sezioni**: la *prima* contenente alcuni dati analitici dell'attività svolta, la *seconda* comprendente alcune informazioni riepilogative per ciascun soggetto

- Quadro VL (Liquidazione dell'imposta annuale)
Il quadro contiene solo **2 sezioni**, in quanto la *sezione 3* (presente nella dichiarazione IVA '96) è stata trasferita nel frontespizio, e cioè nella sezione 2 del quadro VH
Analogamente alla sezione 2 del quadro VA, la **sezione 2** del quadro VL deve comprendere la somma dei dati relativi a ciascun soggetto.

- Quadro VK (Dati relativi alle società controllanti e controllate)
Tale quadro, che deve essere compilato soltanto dalle società controllanti e controllate di cui all'*art. 73* per l'indicazione dei propri saldi (debiti e/o crediti) trasferiti alla liquidazione dell'IVA di gruppo, contiene una nuova sezione (la **Sez. 3**), riservata alle società per le quali il controllo è cessato nel corso dell'anno di imposta, che devono in esso indicare i soli dati relativi al periodo di controllo

- Quadro VO (Opzioni e revoche)
Il quadro - che l'anno scorso veniva presentato come allegato alla dichiarazione - contiene importanti novità sia perché è stato integrato con alcune opzioni (riguardanti, principalmente, i regimi speciali dell'*agricoltura*, dell'*editoria* e degli *spettacoli*) sia perché la disciplina delle opzioni (e delle revoche) ha subito importanti modifiche per effetto del **Regolamento** emanato con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, di attuazione della disposizione contenuta nell'*art. 3, comma 137, lettera b)* della *legge n. 662/1996* (collegata alla Finanziaria '97), che ha semplificato in generale le modalità di comunicazione delle opzioni.

- Quadro VU (Acquisti con il plafond da parte degli esportatori)
Il quadro - che l'anno scorso veniva presentato come allegato alla dichiarazione - è stato ristrutturato per evidenziare meglio l'utilizzo del *plafond* da parte degli esportatori che hanno applicato il metodo mensile.

1.4.3 – RICHIESTA DI RIMBORSO DELL'IVA A CREDITO.

Si pone in evidenza che è stato predisposto un nuovo modello, da utilizzare in ogni caso, per la richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Tale modello - che si compone di una sola facciata - comprende anche il **quadro VR**, nel quale il contribuente deve specificare barrando le relative caselle il presupposto (o i presupposti) di legge che legittimano la richiesta di rimborso dell'IVA.
Si sottolinea che la richiesta di rimborso deve essere presentata in ogni caso, sia dalle persone fisiche sia dai soggetti diversi direttamente al Concessionario della riscossione competente anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (e cioè, già a partire dal 1° febbraio 1998) ed anche nell'ipotesi in cui l'eccedenza chiesta a rimborso superi l'importo di 500 milioni di lire (che è il limite attualmente rimborsabile da parte dei concessionari).
La richiesta di rimborso può essere presentata fino al termine di presentazione della dichiarazione.

1.4.4 – SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE.

Oltre alle novità sopra evidenziate *(nel par. 1.3)*, concernenti le modalità di presentazione della dichiarazione IVA da parte delle società che hanno aderito nel 1997 alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73, si fa presente che il prospetto riepilogativo **(mod. IVA 26 PR/97)** contiene tre nuove colonne nelle quali la controllante deve indicare, nel quadro VA, per ciascuna società, l'importo chiesto a rimborso (nell'ambito del rimborso complessivo dell'IVA di gruppo) e il relativo presupposto nonché l'ammontare dell'eccedenza di credito trasferito nella liquidazione di gruppo che ha trovato compensazione con debiti di altre società del gruppo
Inoltre, si ripete che entrambi i prospetti riepilogativi del gruppo **(mod. IVA 26 PR/97 e mod. IVA 26 LP/97)** devono in ogni caso essere presentati dalla controllante al competente Concessionario della riscossione, con allegate sia le garanzie prestate dalle singole società, relativamente ai propri crediti compensati, sia la garanzia prestata per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo chiesta a rimborso (o compensata).

AVVERTENZE GENERALI

2.1 – MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI.

La dichiarazione IVA relativa all'anno 1997 deve essere presentata (in unico esemplare) nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 aprile 1998, in alternativa:
a) ad un **ufficio postale o bancario**, che devono rilasciare apposita ricevuta, la quale costituisce prova dell'avvenuta presentazione;
b) attraverso un **CAAF**, che rilascia copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti. In tal caso la prova dell'avvenuta presentazione è costituita dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria dell'avvenuto ricevimento della dichiarazione.
c) ad un **ufficio postale**, se compilata su *modello PC* con mezzi meccanografici,
d) al **Concessionario della riscossione** territorialmente competente, limitatamente all'apposito modello previsto per la richiesta di rimborso ed ai prospetti riepilogativi della liquidazione dell'IVA di gruppo (mod. IVA 26 PR/97 e mod. IVA 26LP/97), da presentare dall'ente o società controllante di cui all'art. 73

Ai sensi dell'art. 37 le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Per la dichiarazione IVA 1998 sono stati predisposti i seguenti tipi di buste:

- busta per il modello di dichiarazione a compilazione manuale;
- busta per il modello PC compilato con mezzi meccanografici.

Avvertenza:
Tutti i modelli di dichiarazione IVA 98, le relative buste e le istruzioni per la compilazione sono in distribuzione presso gli Uffici IVA e gli Uffici Unici delle Entrate nonché, relativamente al solo Mod. IVA 98 - Richiesta di rimborso, presso i concessionari della riscossione
Peraltro, in caso di impossibilità di reperire il modello, il contribuente può presentarlo traendone fotocopia dalla Gazzetta Ufficiale ovvero rilevandolo dal sito Internet delle Finanze (www finanze it).

2.2 – SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E SOGGETTI ESONERATI.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, di norma, tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero ar-

tività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5, titolari di partita IVA (per le modalità di presentazione delle dichiarazioni cfr. il par. 1.3). Per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori fallimentari, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc.) si vedano i successivi paragrafi 2.3 e 3.3.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d'imposta:

– i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato *esclusivamente operazioni esenti* di cui all'art. 10, salvo quelli tenuti all'effettuazione delle rettifiche della detrazione ai sensi dell'art. 19-bis, in caso di acquisti di beni ammortizzabili.
L'esonero non si applica se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331/1993);

– i contribuenti che abbiano effettuato soltanto operazioni esenti e che si siano avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione, relativamente alle operazioni esenti ai sensi dell'art. 36-bis, a meno che non siano tenuti ad eseguire le predette rettifiche di cui all'art. 19-bis o abbiano registrato operazioni intracomunitarie;

– i produttori agricoli esonerati da adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 4;

– gli esercenti giochi e spettacoli esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, comma 5, se si sono avvalsi della detrazione forfettaria dell'IVA;

– le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda *(cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986)* e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'IVA;

– i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità Europea e senza stabile organizzazione in Italia, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;

– le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco di cui all'art. 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, che abbiano in precedenza optato, in presenza dei presupposti di legge, per l'esonero dagli adempimenti IVA.

Si ricorda che per i suddetti soggetti l'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata ovvero dall'inizio attività ed è vincolante per almeno tre periodi di imposta salvo il superamento, nel corso di uno dei tre periodi, del limite dei proventi conseguiti fissato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (cfr. da ultimo il *D.P.C.M. 12 dicembre 1996* pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 1997).
In caso di superamento di detto limite, cessano di applicarsi le disposizioni della legge n. 398/91 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il limite viene superato.
Per la revoca di detta opzione si rinvia al commento contenuto nel quadro VO.
Per l'applicazione dell'intero regime speciale di cui alla legge n. 398/91 e delle relative condizioni vedasi Decreto Ministro Finanze 18 maggio 1995 e relative istruzioni, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1995.
È inoltre opportuno chiarire che restano invece **obbligati** a tutti gli adempimenti IVA – ivi compreso quello della **presentazione della dichiarazione annuale** – le associazioni sportive dilettantistiche (ovvero centri o circoli sportivi gestiti in forma associativa) nonché le altre associazioni ad esse collegate normativamente che non hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 (o per proprio scelta o perché non in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 della legge stessa) e che, non svolgendo attività spettacolistica, non rientrano nel regime speciale forfettario previsto dall'art. 74, 5° comma del D.P.R. n. 633/72 e neanche – non sussistendone le condizioni – nell'esclusione dall'IVA disposta per le associazioni dall'art. 4, comma 4 (del D.P.R. n. 633/1972) come modificato dall'art. 14, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Sono cioè **tenute alla presentazione della dichiarazione annuale** le associazioni sportive o culturali non riconosciute alle quali non si applicano le disposizioni della legge n. 398 del 1991 e che effettuano prestazioni dietro corrispettivo nei confronti di terzi ovvero di soci maggiorenni non aventi diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima una quota del patrimonio sociale: soci che non possiedono, in sostanza, i requisiti richiesti dal citato art. 4, comma 4.

2.3 – CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI.

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa.

A norma dell'art. 74-*bis*, comma 2, i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono presentare, in luogo del contribuente, la dichiarazione annuale per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 74-*bis*, detti soggetti sono altresì tenuti alla presentazione di una **apposita** dichiarazione I.V.A., afferente le operazioni effettuate anteriormente alla data di inizio della procedura concorsuale, entro quattro mesi dalla loro nomina. Tale dichiarazione non consente peraltro di richiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza di credito risultante da questa apposita dichiarazione *(cfr. R.M. 12-7-1995 n. 181/E)*.

Entro lo stesso termine, inoltre, deve essere presentata dai predetti soggetti la dichiarazione IVA relativa a tutto l'anno precedente, nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo dal 1° gennaio al termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA e la relativa dichiarazione non risulti già presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione.

Cessazione dell'attività.

I soggetti che hanno cessato l'attività sono tenuti, ai sensi dell'art. 35, comma 4, alla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale nell'anno successivo a quello in cui l'attività è cessata, entro i normali termini.

In particolare, per le imprese, si precisa che l'attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda.

2.4 – SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

La presente dichiarazione IVA, riguardando soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, ecc.) deve essere sottoscritta da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, ovvero da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella *Tabella 1* riportata al par. 4.1.1.
La firma va apposta in calce al frontespizio in forma leggibile.
Nell'apposito riquadro riservato al "Dichiarante" devono essere indicati i dati relativi al sottoscrittore, ivi compreso il codice di carica.

2.5 – VISTO DI CONFORMITÀ DEI CAAF E DEI PROFESSIONISTI AUTORIZZATI.

Si ricorda che in calce al frontespizio del modello di dichiarazione è previsto un apposito riquadro per l'apposizione, da parte dei Centri e dei professionisti autorizzati di cui all'art. 78 della legge n. 413/1991 e successive modificazioni, del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA.

2.6 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

I nuovi modelli sono composti di 2 esemplari: l'originale destinato all'Ufficio e la copia ad uso del contribuente, che può essere utilizzata come minuta e che si consiglia di compilare per prima onde evitare che eventuali errori di compilazione rendano necessario il ricorso ad un altro mo-

dello. Al fine di avere la massima chiarezza, la trascrizione dei dati sull'esemplare destinato all'Ufficio deve essere effettuata esclusivamente entro le apposite caselle, possibilmente a macchina o a mano con carattere stampatello. Non vanno riportati dati e notizie non richiesti.

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle 1.000 lire superiori, se le ultime 3 cifre superano le 500 lire, e a quelle inferiori in caso contrario.

Tutti i calcoli richiesti dalla dichiarazione devono essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono essere a loro volta arrotondati con i medesimi criteri.

Per facilitare la compilazione, negli spazi dove vanno indicati gli importi arrotondati sono stati prestampati tre zeri, che rappresentano le ultime tre cifre dell'importo da scrivere nelle corrispondenti caselle.

2.6.1 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA.

Nei quadri VE e VF sono previste, per le operazioni assoggettate ad IVA, due colonne: la prima per l'indicazione dell'imponibile e la seconda per l'indicazione, in corrispondenza delle singole aliquote, della relativa imposta.

Al riguardo, si precisa che l'imposta da indicare nella seconda colonna deve essere determinata moltiplicando l'imponibile evidenziato nella prima colonna per la rispettiva aliquota o percentuale di compensazione.

Può verificarsi che l'imposta così calcolata non coincida esattamente con quella concretamente applicata ed annotata nei registri IVA.

L'eventuale differenza può derivare da:
- arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, n. 5);

- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;

- variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta registrate nell'anno 1997 ma relative ad operazioni registrate in anni precedenti;

- arrotondamenti a lire 1.000 operati in dichiarazione.
Tale differenza va riportata nei righi appositamente predisposti nei vari quadri per l'indicazione delle variazioni ed arrotondamenti di imposta.

2.6.2 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPONIBILI (PER I CONTRIBUENTI CHE UTILIZZANO IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI).

I contribuenti di cui all'art 22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'I.V.A. incorporata, e cioè mediante diminuzione dei corrispettivi di un importo risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali stabilite in relazione alle diverse aliquote d'imposta:

aliquota	2 %	percentuale 1,95%
aliquota	4 %	percentuale 3,85%
aliquota	8,50%	percentuale 7,85%
aliquota	9 %	percentuale 8,25%
aliquota	10 %	percentuale 9,10%
aliquota	16 %	percentuale 13,80%
aliquota	19 %	percentuale 15,95%
aliquota	20 %	percentuale 16,65%

La determinazione dell'imponibile dei corrispettivi registrati al lordo dell'imposta può essere effettuata, in alternativa all'adozione delle dette percentuali di scorporo, dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati per 102, 104, 106, 107,5, 108,5, 109, 110, 116, 119 e 120, in relazione alle diverse aliquote applicate, e moltiplicando il quoziente per 100, con arrotondamento del prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati alle L. 1.000.

L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota; gli importi così calcolati devono essere riportati arrotondati alle L. 1.000.

Esempi:

1) Applicazione delle percentuali di scorporo

Totale dei corrispettivi al 19%	L.	5.618.000
15,95 dei corrispettivi	»	896.071
Imponibile	»	4.721.929
Imponibile arrotondato	»	4.722.000
I.V.A. (19% di 4.722.000)		897.180
Imposta arrotondata	»	897.000

2) Applicazione del metodo matematico

Totale dei corrispettivi al 19% » 5.618.000

$$\text{Imponibile} = \frac{5.618.000 \times 100}{119} = » \ 4.721.008$$

Imponibile arrotondato	»	4.721.000
I.V.A. (19% di 4.721.000)		896.990
Imposta arrotondata	»	897.000

3 MODULISTICA DA ADOTTARE IN RELAZIONE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI.

3.1 – CONTRIBUENTI CON CONTABILITA IVA UNIFICATA

Come prima evidenziato (vedi par. 1.2), i contribuenti con contabilità unificata agli effetti dell'IVA, se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, devono compilare il nuovo modello di dichiarazione, avente struttura modulare, costituito da:

- un **frontespizio** riepilogativo contenente, in particolare, i dati del contribuente, il prospetto dei versamenti periodici e i saldi della liquidazione annuale;

- un **modulo** contenente i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta, composto di due fogli (ciascuno fronte-retro): il primo da compilare da tutti i soggetti, il secondo da compilare (e quindi da presentare) solo dai soggetti interessati (contribuenti rientranti in particolari settori ovvero che intendano comunicare opzioni o revoche ecc.);

- un **foglio** da compilare in caso di *richiesta di rimborso dell'IVA a credito*, che va presentato in ogni caso al Concessionario della riscossione territorialmente competente.

Invece, per i contribuenti che hanno tenuto nel 1997 più contabilità separate ai sensi dell'art. 36 ovvero che hanno effettuato operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.) o altre trasformazioni sostanziali soggettive nonché per le società controllanti e controllate di cui all'art. 73, si rimanda ai chiarimenti contenuti nei successivi paragrafi.

3.2 – CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ SEPARATE (art. 36).

Come detto in premessa (sub par. 1.2) i contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute.

In particolare, si precisa

- che i dati da indicare nella sezione 1 dei quadri VA e VL, nonché nei quadri VE, VF e VG riguardano ogni singola contabilità separata;

- invece i dati da comprendere nelle sezione 2 dei quadri VA e VL nonché nei restanti quadri VK, VO e VU riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato (per motivi di uniformità di comportamento).

Si pone in evidenza che i contribuenti obbligati per legge (art. 36, commi 2 e 4) alla tenuta di contabilità separate per le attività esercitate devono far riferimento, per stabilire la periodicità mensile o trimestrale (mediante opzione) delle liquidazioni dell'IVA, ai rispettivi volumi di affari. Invece i contribuenti che adottano contabilità separate in seguito ad opzione volontaria, devono far riferimento, ai detti fini, al volume d'affari complessivo di tutte le attività esercitate.

Conseguentemente, in caso di tenuta di contabilità separate per obbligo di legge, può verificarsi che il contribuente sia tenuto ad eseguire liquidazioni mensili per una (o più) attività e trimestrali per altre attività. Invece, in caso di tenuta di contabilità separate per opzio-

ne volontaria, il contribuente deve fare riferimento al volume d'affari complessivo (relativo a tutte le attività esercitate) al fine di determinare la periodicità delle liquidazioni. Tuttavia si chiarisce, che nell'ipotesi in cui il volume d'affari complessivo non risulti superiore ai limiti previsti dall'art. 33, è possibile optare per le liquidazioni trimestrali limitatamente a una o più contabilità tenute.

AVVERTENZA:

Per le nuove modalità di comunicazione delle opzioni introdotte dal Regolamento *emanato con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442*, di attuazione delle disposizioni stabilite dall'art. 3, comma 137, lettera b) della legge n. 662/1996, vedasi il commento contenuto nel quadro VO.

Si precisa che non concorrono alla determinazione del volume di affari i ***passaggi interni*** tra attività separate. Pertanto tali passaggi, compresi nel Quadro VE dei singoli moduli in quanto assoggettati al tributo, vanno indicati, unitamente alle cessioni di beni ammortizzabili, nel **rigo VE26** (con il segno meno già stampato), al fine di ridurre il volume d'affari.

Va evidenziato che i passaggi interni di beni all'attività di commercio al minuto di cui all'art. 24, terzo comma (c.d. *ventilazione delle aliquote*) e da questa ad altre attività, non sono soggetti all'imposta e non vanno indicati al rigo VE26.

3.3 – CONTRIBUENTI CON OPERAZIONI STRAORDINARIE (FUSIONI, SCISSIONI ECC...) O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE.

3.3.1 – TRASFORMAZIONI DI SOGGETTI CON CONTABILITA IVA UNIFICATA.

Nelle ipotesi di fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o di altre trasformazioni sostanziali soggettive (es. modificazione di ditta individuale in società di persone, successione ereditaria), il contribuente dichiarante deve compilare:

– il **frontespizio**, nel quale deve indicare i propri dati anagrafici e, nel **quadro VH**, i dati complessivi dei versamenti periodici relativi a tutti i soggetti interessati (compreso se stesso) e dell'importo annuale da versare o a credito;

– un **modulo** per se stesso e un **modulo** per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione (es. società incorporata, scissa ecc.), evidenziando in ogni modulo i dati relativi ad ogni soggetto.

Nella particolare ipotesi di società non rientrante nella liquidazione dell'IVA di gruppo che abbia incorporato, nel corso dell'anno d'imposta, una società controllata (art. 73) il soggetto incorporante deve compilare il *modello* con le modalità sopra indicate e inoltre nel modulo contenente i dati dell'incorporata, deve compilare il *quadro VK* per evidenziare i crediti ed i debiti trasferiti dalla controllata nel periodo in cui ha partecipato alla liquidazione di gruppo.

Inoltre, nell'ipotesi di una società non rientrante nella liquidazione di gruppo che incorpora una società controllante (capogruppo), si fa rinvio ai chiarimenti contenuti nella *R.M. n. 363998 del 26 dicembre 1986*, con i necessari adeguamenti conseguenti alla nuova modulistica.

Le stesse sopra esposte considerazioni valgono nel caso in cui la società incorporante faccia parte di un gruppo di controllo diverso da quello della società incorporata.

Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione dei quadri da parte dei menzionati soggetti si rinvia al par. 3.3.3.

Rettifica della detrazione in caso di fusione (o di altre trasformazioni) e modalità di applicazione dell'IVA nel corso dell'anno successivo alla fusione.

Agli effetti delle rettifiche previste dall'art. 19-bis per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di fusioni o di altre analoghe "trasformazioni sostanziali soggettive", si precisa che tali rettifiche, in capo alle singole società partecipanti alla trasformazione per le quali sono stati compilati i relativi moduli, devono essere ragguagliate al numero di mesi (o trimestri) cui si riferisce ciascun modulo. La società dichiarante (es., la società incorporante) deve operare per i suddetti beni la rettifica rapportandone l'ammontare al numero di mesi (o di trimestri) residui (cfr. i chiarimenti contenuti nella *circolare n. 50 del 29-2-1996*).
Peraltro, ai fini dell'applicazione dell'IVA nel corso dell'anno successivo alla trasformazione, deve essere preso in considerazione il *volume d'affari complessivo* dell'anno d'imposta, al quale occorre quindi far riferimento, secondo le disposizioni recate dal D.P.R. n. 633/1972, per l'applicazione delle normative ad esso connesse, quali, ad esempio, lo *status* di esportatore abituale, l'applicazione del pro-rata provvisorio, la periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni ecc.

3.3.2 – TRASFORMAZIONI DI SOGGETTI CON CONTABILITA SEPARATE (art. 36).

Nell'ipotesi in cui uno o più dei soggetti partecipanti alla trasformazione abbiano tenuto più contabilità separate ai sensi dell'art. 36, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

A) Contabilità separate tenute solo dal contribuente

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:

1) il **frontespizio,** nel quale deve indicare, oltre ai propri dati anagrafici, i dati complessivi dei versamenti periodici (nel quadro VH) relativi a tutti i soggetti partecipanti alla trasformazione (compreso se stesso);

2) *per se stesso*, tanti **moduli** quante sono le contabilità tenute, avendo cura di indicare solo sul primo i dati riepilogativi di tutte le attività nei quadri VK, VO, VU nonché nella sezione 2 del quadro VA e del quadro VL;

3) *per gli altri soggetti*, tanti **moduli** quanti sono gli altri soggetti partecipanti alla trasformazione. In tali moduli devono essere riportati, per ogni soggetto, i dati relativi alla frazione d'anno antecedente alla trasformazione.

B) Contabilità separate tenute da uno o più degli altri soggetti partecipanti alla trasformazione (e non dal dichiarante)

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:

1) il **frontespizio,** nel quale deve indicare, oltre ai propri dati anagrafici, i dati complessivi dei versamenti periodici (nel quadro VH) relativi a tutti i soggetti partecipanti alla trasformazione (compreso se stesso);

2) *per se stesso*, un **modulo** contenente l'indicazione dei propri dati;

3) *per ogni soggetto* avente più contabilità separate, **tanti moduli** quante sono le contabilità tenute, compilando solo su uno di essi la sez. 2 dei quadri VA e VL ed i quadri VK, VO e VU; invece, per ogni soggetto avente contabilità unificata agli effetti dell'IVA, occorre compilare un solo modulo.

C) Contabilità separate tenute sia dal contribuente dichiarante sia da uno o più degli altri soggetti

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:

1) idem come punto 1 dell'ipotesi A);

2) come punto 2 dell'ipotesi A);

3) come punto 3 dell'ipotesi B).

3.3.3. – ULTERIORI CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI NELLE IPOTESI DI TRASFORMAZIONI SOGGETTIVE.

A) FUSIONE (PROPRIA O PER INCORPORAZIONE)

In tali ipotesi si precisa che la società incorporante o risultante dalla fusione, poiché subentra in tutti gli obblighi ed i diritti delle società incorporate o fuse, al fine di evidenziare con maggiore chiarezza la propria situazione contabile, deve presentare un'unica dichiarazione annuale riepilogativa di tutte le operazioni effettuate dai soggetti fusi, con le modalità esposte *sub par. 3.3.1*.
In particolare, inoltre, si chiarisce che le operazioni effettuate dalle società incorporate o

fuse nella *frazione di mese (o di trimestre) anteriore al giorno della fusione* devono confluire tra le operazioni della società incorporante (o risultante dalla fusione) e quindi devono risultare comprese nella primo liquidazione periodica di quest'ultima società, da eseguire successivamente alla fusione.

Conseguentemente, nei moduli relativi alle società incoporate (o fuse) devono essere indicate soltanto le operazioni effettuate nella prima frazione d'anno, comprese cioè tra il 1° gennaio e il mese (o trimestre) antecedente a quello di fusione.

B) SCISSIONE

Avvertenza: *Si fa presente che la disciplina civilistica delle operazioni di scissione è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22.*
In particolare, *l'art. 2504 septies cod. civ.* prevede due forme di scissione: ***scissione totale***, con la quale la società scissa trasferisce il proprio patrimonio a più società (dette "beneficiarie") preesistenti o di nuova costituzione, e, pertanto, la società scissa si estingue; ***scissione parziale***, con la quale la società scissa trasferisce soltanto parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione.

Successivamente, *l'art. 16, commi 10* e segg. della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha previsto la disciplina agli effetti dell'IVA delle operazioni di scissione.

In particolare, il *comma 11* del citato art. 16 dispone che, ove l'operazione di scissione comporti trasferimento di aziende o di complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'IVA, relativi alle operazioni effettuate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.

Inoltre, il *comma 12* del citato art. 16 stabilisce:

"In caso di ***scissione totale*** *non comportante trasferimento di aziende* o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, *compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa* e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione, in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione".
In quest'ultima ipotesi, quindi, la società beneficiaria che presenta la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa deve indicare nel riquadro *"Contribuente"* i dati anagrafici della società scissa e nel riquadro *"Dichiarante"* i propri dati con il codice di carica "9".

Dalle disposizioni sopra riportate risulta chiaramente che nelle scissioni, analogamente al-le ipotesi di fusione, le società beneficiarie subentrano *in tutti gli obblighi ed i diritti* della società scissa e quindi, per la compilazione del modello di dichiarazione annuale, si richiamano preliminarmente le indicazioni sopra fornite per la fusione sub lett. A).

In particolare, si precisa che, nella ipotesi di ***scissione parziale*** *comportante trasferimento di aziende* o di complessi aziendali, le società beneficiarie devono comprendere nella propria dichiarazione annuale IVA anche le operazioni attive e passive poste in essere dalla società scissa purché quest'ultima abbia gestito con *contabilità separata* l'attività esercitata a mezzo dell'azienda (o del ramo d'azienda) trasferita alla beneficiaria (vedasi, al riguardo, i chiarimenti contenuti nella *R.M. 13 luglio 1995, n. 183/E della Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso).*
Nell'ipotesi, invece, in cui la società scissa *non* abbia tenuto la *contabilità separata* per l'azienda trasferita, le operazioni relative alla frazione d'anno antecedente alla data di fusione devono essere comprese nella dichiarazione annuale della società scissa che va, in ogni caso, presentata a cura di quest'ultima, che rimane operante per la residua attività.

C) CONFERIMENTO DI AZIENDA

Anche in caso di conferimento di azienda (o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa) la società conferitaria subentra in tutti i diritti ed obblighi della società conferente, relativamente al complesso aziendale conferito.
Peraltro, nell'ipotesi in cui la conferente si estingua a seguito del conferimento di azienda, si verifica una situazione analoga a quella della fusione per incorporazione e, quindi, la conferitaria deve presentare un'unica dichiarazione annuale riepilogativa contenente anche un modulo (con i dati della conferente), osservando le stesse modalità di compilazione del modello sopra illustrate a proposito della società incorporante (*vedasi sub lettera A e par. 3.3.1*).

Invece, in caso di ***conferimento di un ramo dell'impresa***, la *società conferente* non si estingue e, quindi, deve anch'essa presentare la propria dichiarazione annuale comprendendovi anche le operazioni effettuate anteriormente al conferimento se il ramo dell'*impresa non è stato gestito con contabilità separata (cfr. R.M. n. 361645 del 6-11-1978).*

Viceversa, se esso è stato contabilizzato separatamente dalla restante attività, deve essere la *società conferitaria* (che subentra in tutti i rapporti giuridici) a comprendere nella propria dichiarazione anche le predette operazioni effettuate dalla conferente nella frazione d'anno antecedente al conferimento *(cfr. la R.M. 5 giugno 1995, n. 143/E)*

D) ALTRE IPOTESI DI TRASFORMAZIONI

Come già detto in premessa, sia i soggetti che esercitano più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36 sia i soggetti che hanno effettuato nel corso del periodo d'imposta operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o conferimenti di azienda) devono presentare la propria dichiarazione annuale compilando, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute o quanti sono i soggetti che hanno partecipato alle dette trasformazioni societarie (compreso il dichiarante).

Peraltro, l'utilizzo di più moduli si rende necessario anche in altre ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive che comportino l'attribuzione di un nuovo numero di partita IVA (ad es. ***modificazione di ditta individuale in società*** *o viceversa,* ***successioni ereditarie*** *ecc...) ovvero quando lo stesso soggetto d'imposta abbia applicato in periodi diversi dell'anno, per effetto di particolari disposizioni, regimi differenti d'imposta (es., regime normale IVA e regime speciale dell'agricoltura)*
Nelle predette ipotesi occorre compilare più moduli, al fine di specificare i dati relativi alle attività svolte con contabilità separata (art. 36) o relativi ai soggetti fusi, scissi ecc... nel corso dell'anno d'imposta.

Invece, nei casi di semplice ***variazione dei dati*** di cui all'art. 35, non comportante modifiche sostanziali dei soggetti (ad es., cambiamento di domicilio fiscale, trasformazione da società di persone in società di capitali ecc...), occorre compilare un solo modulo con i dati per tutto l'anno.

3.4 – ENTI E SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE (art. 73).

3.4.1. AVVERTENZE GENERALI

Come sopra accennato, sia le società controllanti che le società controllate, che hanno fruito per l'anno cui si riferisce la dichiarazione delle disposizioni di cui all'art. 73, ultimo comma, ed al D.M. 13 dicembre 1979 e successive modificazioni, devono compilare lo stesso modello, previsto per la generalità dei contribuenti, per l'indicazione dei propri dati e dei saldi trasferiti al gruppo

Si ricorda che l'ente o società controllante (c.d. capogruppo) deve comunicare, annualmente, all'Ufficio IVA competente di valersi avvalere, per l'anno d'imposta, delle particolari disposizioni previste dal citato decreto ministeriale

La suddetta comunicazione deve essere presentata, entro il termine di liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese di gennaio, utilizzando il **modello IVA 26** (approvato con *Decreto Ministeriale 8 gennaio 1990* - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1990), il quale deve essere sottoscritto, per adesione alla procedura, da tutte le società partecipanti alla compensazione

Si avverte altresì che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 3 del D.M. 13 dicembre 1979 ogni variazione dei dati relativi agli enti e società controllanti e controllate deve essere comunicata dalla controllante, entro 30

giorni dalla variazione medesima, utilizzando il **modello IVA 26-bis** approvato con il medesimo D.M. 8 gennaio 1990.

Le società che possono avvalersi della procedura di compensazione dell'IVA, sia in qualità di controllanti che di controllate, sono, come precisato con *circolare n. 16 del 28 febbraio 1986*, soltanto le società di capitali.

Lo stesso modello di dichiarazione annuale deve essere utilizzato anche dalle società, che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo per una parte dell'anno; le quali devono compilare, in particolare, la ***sezione 3*** del ***quadro VK*** per evidenziare i dati relativi al periodo di controllo.

La società controllante deve inoltre presentare 2 prospetti riguardanti, il primo, le liquidazioni periodiche, i versamenti e la determinazione dell'IVA del gruppo (**modello IVA 26 PR/97**); il secondo, le liquidazioni periodiche proprie e quelle delle società controllate (**modello IVA 26 LP/97**).

Peraltro, in tutte le ipotesi di contabilità unificata o separata ex art. 36 ovvero di fusioni, scissioni ecc. (menzionate sub par. 3.3) valgono, in linea generale, per la compilazione dei modelli i chiarimenti sopra forniti con alcune particolarità riservate alle società controllanti e controllate.

AVVERTENZA:

– **le società controllate** non devono più allegare alla propria dichiarazione né le garanzie né l'attestazione della controllante per il credito compensato da ciascuna società, in quanto i relativi dati vengono quest'anno espressamente indicati nel prospetto riepilogativo (*mod. IVA 26 PR*).

– **le società controllanti** non devono più allegare alla propria dichiarazione le dichiarazioni delle società controllate, in quanto i relativi dati saranno resi disponibili in via telematica.

· Istruzioni particolari per la compilazione dei quadri VH e VK

Analogamente ai modelli della dichiarazione IVA '96, le società controllanti e controllate che abbiano fruito per l'intero anno della procedura di compensazione dell'IVA non devono compilare quest'anno il quadro VH, ma devono indicare i debiti ed i crediti risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche e trasferiti al gruppo nel **quadro VK** (*cfr. par. 1.4.2*).

Nel caso invece di uscita dal gruppo nel corso dell'anno di una società controllata ovvero di cessazione del controllo infra anno, devono essere indicati nel quadro VH solo i versamenti effettuati dopo tali eventi e del quadro VK deve essere compilata anche la **sezione 3** per evidenziare i dati relativi al periodo di controllo.

· Acconto

Si avverte che l'importo dell'acconto versato per il gruppo dall'ente o società controllante non deve essere indicato nel quadro VH del frontespizio ma solo nel quadro VH del **Mod. IVA 26 PR/97**, da presentare a cura della capogruppo e nel **Mod. IVA 26 LP/97** (importi relativi alla determinazione dell'acconto per ogni società controllata).

Nella particolare ipotesi di uscita dal gruppo di una società controllata prima del 27 dicembre (termine di versamento dell'acconto), il rigo VH12 acconto deve essere compilato da detta società indicando il versamento dell'acconto eseguito in via autonoma dalla società stessa.

Nel caso invece di uscita dal gruppo stesso della società dopo la data del 27 dicembre, dovrà essere indicato dalla ex-controllata, in corrispondenza del **rigo VK12**, la quota dell'acconto ad essa imputabile versato e comunicato dalla controllante, nel quadro VH, rigo VH13 saldo, deve essere indicato invece il saldo dell'imposta relativa all'ultima liquidazione periodica versato dalla ex-società controllata.

La società controllante invece, oltre all'importo dell'intero acconto versato nel rigo VH12 acconto del quadro VH - Mod. IVA 26PR/97, comprenderà la quota di acconto imputabile alla società uscita dal gruppo e ad essa attestata nel **rigo VL10,** quale rettifica dell'acconto di gruppo versato.

· Istruzioni per la compilazione del rigo VA13: *Eccedenza di credito di gruppo compensata nel 1997.*

Il rigo è riservato, in particolare, alle società controllate nel 1997 che nell'anno precedente (o in anni precedenti) hanno utilizzato la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, prevista dal D.M. 13 dicembre 1979, in qualità di *controllanti*. Detta ipotesi si verifica nel caso in cui la procedura di liquidazione di gruppo non sia stata rinnovata nell'anno successivo in capo alla stessa controllante. In tale caso, l'eventuale eccedenza di credito di gruppo non compensata durante l'anno e della quale non sia stata richiesta rimborso, può essere computata in detrazione nella prima liquidazione periodica dell'anno successivo della società ex controllata (cfr. circolare n. 13 del 5 marzo 1990).

Il rigo è riservato anche alle società controllanti che hanno cessato la procedura di controllo nel corso dell'anno 1997 ed hanno compensato il credito di gruppo con le proprie liquidazioni periodiche. Si avverte che se detto credito di gruppo (cod. 126 del prospetto riepilogativo 1996) è stato computato in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche nella frazione d'anno successiva alla cessazione del controllo l'intero importo deve essere computato nel rigo VL12 della propria dichiarazione.

Nel rigo VA13, quindi deve essere indicato l'ammontare della eccedenza di credito di gruppo che è stato compensato nell'anno 1997 con la propria eccedenza di debito.
Per tale ammontare devono essere prestate a norma dell'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, le prescritte garanzie ferme restando ovviamente le garanzie da prestare per la propria eccedenza di credito compensata nello stesso anno 1997, risultante al rigo VK17.

3.4.2. – CASI PARTICOLARI: SOCIETÀ CONTROLLANTE O CONTROLLATA CHE HA INCORPORATO UNA SOCIETÀ.

A) Incorporazione di una società partecipante alla liquidazione di gruppo

In tale particolare ipotesi la società dichiarante deve indicare nel ***quadro VK*** del modello IVA i propri crediti e debiti trasferiti nell'anno e, nel ***quadro VK*** del modulo relativo alla società incorporata, i debiti e i crediti trasferiti da quest'ultima prima dell'incorporazione.

Nell'ulteriore ipotesi in cui la società abbia incorporato una o più società controllate con contabilità separate, la dichiarante deve compilare il quadro VK relativo all'incorporata in uno solo dei moduli a questo riferiti.

B) Incorporazione di una società non partecipante alla liquidazione di gruppo

In tale ipotesi l'incorporante deve indicare, nel ***quadro VK*** del proprio modulo, i debiti e i crediti dalla stessa trasferiti al gruppo nel corso dell'anno e, nel ***quadro VH*** del frontespizio, i versamenti IVA effettuati dall'incorporata nella frazione d'anno antecedente all'incorporazione.

4

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

4.1 – FRONTESPIZIO.

Nel frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici nonché i dati riepilogativi dei versamenti periodici del contribuente, anche in caso di tenuta di contabilità separata ai sensi dell'art. 36, o concernenti più soggetti nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte del dichiarante in presenza di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) o di altre trasformazioni sostanziali soggettive.
Nella parte superiore destra del frontespizio devono essere sempre compilati i campi "*Denominazione o Ragione sociale*" e "*Codice fiscale*" del contribuente dichiarante.

ATTENZIONE: il codice fiscale deve essere compilato partendo dalla prima casella a sinistra.

11

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI

IVA 1998

4.1.1 - DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE

Nel riquadro, che va sempre compilato, devono essere indicati i seguenti dati:

CONTRIBUENTE

Numero di partita IVA

Il numero di partita I.V.A. è attribuito a ciascun contribuente dall'Ufficio I.V.A. territorialmente competente in base al domicilio fiscale e, per i soggetti diversi da persona fisica, generalmente ha anche valore di codice fiscale.
Detto numero va riportato nell'apposita casella senza spazi ne barre nè trattini e in modo tale che l'ultima cifra del numero occupi l'ultima posizione a destra.
Si raccomanda, inoltre, di riportare esattamente e in modo chiaro il numero di partita allo scopo di evitare l'applicazione di sanzioni ed una errata rilevazione meccanografica dello stesso, con conseguente impossibilità di abbinamento tra dichiarazione e versamenti effettuati.

– Nell'ipotesi in cui il contribuente sia un'***impresa artigiana*** iscritta nell'apposito albo, deve essere barrata la relativa *casella 1*;

– nell'ipotesi in cui il contribuente si trovi in stato di ***amministrazione straordinaria*** o di ***concordato preventivo***, deve barrare la *casella 2*;

– nell'ipotesi in cui il contribuente sia una ***società semplice agricola costituita a seguito di regolarizzazione***, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma [illegible]) di una preesistente comunione tacita familiare o di una società di fatto, occorre barrare la casella 3 (cfr. Circ. 29 maggio 1997, n. 147 e Circ. 19 novembre 1997, n. 292).

– indicare il **numero di telefono e di fax** per poter ricevere eventuali comunicazioni dall'amministrazione finanziaria;

DICHIARANTE

Il riquadro deve essere compilato dal *dichiarante* (che sottoscrive la dichiarazione) con l'indicazione del codice fiscale e del codice di carica. Devono essere indicati i dati del ***rappresentante legale*** o ***negoziale***, del ***liquidatore*** di società in liquidazione volontaria e del ***socio amministratore*** rappresentante di ente o di società. I suddetti soggetti devono poi sottoscrivere la dichiarazione con firma leggibile.

In particolare, detto riquadro deve essere compilato anche dai seguenti soggetti:

– ***curatore fallimentare*** o ***commissario liquidatore*** (fallimento o liquidazione coatta amministrativa) *(codice di carica 3 o 4)*. In tali ipotesi deve essere indicata la data di inizio della procedura concorsuale e la data di nomina dei predetti soggetti.

Qualora la dichiarazione sia presentata a norma del comma 1 dell'art. *74-bis*, riguardante cioe le operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente all'inizio della procedura concorsuale, deve essere anche barrata la casella 3. *Peraltro, si precisa che in tale dichiarazione parziale non è possibile chiedere il rimborso del credito IVA (cfr. par. 4.3 2)*;

– ***commissario giudiziale*** (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria) *(codice carica 5)*;

– ***rappresentante fiscale*** (art. 17, comma 2) *(codice carica 6)*. Nella particolare ipotesi in cui il rappresentante fiscale sia un soggetto diverso da persona fisica, nel riquadro "Dichiarante" deve essere indicato il codice fiscale dell'organismo che rappresenta l'operatore non residente.
Si pone in evidenza, altresì, che i dati relativi al soggetto non residente devono sempre essere indicati negli spazi riservati ai "Dati del contribuente";

– ***società beneficiaria*** (art. 16, comma 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537) *(codice carica 9)*. Deve essere indicato il codice fiscale della società beneficiaria se presenta la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa;

– ***società incorporante.*** Deve essere indicato il *codice di carica* 9 nell'ipotesi in cui la società incorporante presenti la dichiarazione per conto dell'incorporata, come si verifica ad esempio nel particolare caso in cui la fusione per incorporazione sia avvenuta tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione annuale. In tal caso, infatti, la società incorporante è tenuta a presentare la dichiarazione relativa all'anno antecedente all'incorporazione per conto dell'incorporata.
In tale ipotesi va indicata come contribuente la società incorporata e come dichiarante quella incorporante.
Il codice di carica, da indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla sottoriportata *tabella n. 1*.

Tabella n. 1 - Codice di carica

Codice	Carica
1	Rappresentante legale o negoziale
2	Socio amministratore (Società semplici, irregolari o di fatto)
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria)
6	Rappresentante fiscale (art. 17, comma 2)
7	Eredi del contribuente
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Società beneficiaria (scissione) ovvero Società incorporante

4.1.2 - QUADRO VH - VERSAMENTI PERIODICI E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Avvertenze generali

Il quadro VH da quest'anno è stato spostato nel frontespizio del modello ed è composto da due sezioni, in luogo dell'unica sezione dello scorso anno. La **sezione 1**, contenente il prospetto dei versamenti periodici, non ha subito modificazioni rispetto all'anno precedente. La **sezione 2**, di nuova istituzione, concerne i dati relativi alla determinazione dell'IVA annuale, da versare o a credito, che lo scorso anno venivano richiesti nella sezione 3 del quadro L.

SEZIONE 1 - Prospetto dei versamenti

Nella presente sezione devono essere indicati i versamenti periodici effettuati **(colonna 2)** e gli importi a debito da versare **(colonna 1)** per ciascun periodo, risultanti dalle annotazioni eseguite sul registro delle fatture emesse o su quello dei corrispettivi. Pertanto, i dati dei *crediti d'IVA*, risultanti eventualmente dalle liquidazioni periodiche eseguite, **non** devono essere indicati.

Si precisa che i 13 righi previsti nel quadro VH devono essere utilizzati sia dai contribuenti con liquidazioni periodiche mensili sia da quelli con liquidazioni trimestrali sia per l'indicazione dell'acconto IVA da parte di tutti i contribuenti.

In particolare, i contribuenti che hanno effettuato (previa opzione) le **liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 33,** debbono indicare i dati relativi ai versamenti periodici (comprensivi degli interessi) in coincidenza dei ***righi VH3, VH6, VH9;*** nel rigo ***"VH12 acconto"*** devono indicare il versamento effettuato entro il 27 dicembre 1997 a titolo d'acconto - differito al 29 dicembre, in quanto giorno non lavorativo - (vedi più avanti il subparagrafo relativo all'*Acconto IVA*); invece nessun importo devono indicare nel rigo ***"VH13 saldo"***, dovendo riportare l'eventuale conguaglio d'imposta dovuto in sede di dichiarazione annuale nella sezione 2 del quadro VH

I contribuenti che effettuano le **liquidazioni ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4,** relativamente ai quattro trimestri solari (senza obbligo di preventiva opzione) indicano i dati dei propri versamenti periodici in coincidenza dei ***righi VH3, VH6, VH9 e "VH13 saldo"***, relativamente, quest'ultimo, all'ultimo trimestre solare, fermo restando l'indicazione in "VH12 acconto" dell'IVA versata a titolo di acconto.

Per tutti i contribuenti, nella **colonna 1** *"Importi da versare"* deve essere indicato il debito d'imposta risultante dalle liquidazioni periodiche, al netto sia dell'IVA a credito riportato (eventualmente) dal periodo precedente sia degli speciali crediti d'imposta previsti da particolari disposizioni (utilizzati nel mese o trimestre di riferimento), ed al lordo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali.

Il totale dei crediti d'imposta utilizzati nell'anno in conto versamenti periodici (escluso l'annuale) deve poi essere indicato nel quadro VL, nello specifico **rigo VL14.** Il credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale deve invece essere indicato nel **rigo VL20.**

ATTENZIONE: il credito particolare d'imposta, utilizzato dai contribuenti nelle singole liquidazioni periodiche, non può mai essere superiore all'IVA da versare per lo stesso periodo.

AVVERTENZA. Qualora il debito d'imposta periodico non superi il limite di lire 50.000, il versamento deve essere effettuato insieme a quello del mese o trimestre successivo. Pertanto, in tale caso, non deve essere indicato nessun importo né nella colonna 1 (importi da versare) né nella colonna 2 (importi versati).

Nella **colonna 2**, devono invece essere riportati gli importi dei versamenti periodici *effettivamente* eseguiti, come risultano dalle rispettive attestazioni di pagamento, e nelle **colonne da 3 a 6** gli estremi dei suddetti versamenti.

Estremi di versamento

Gli estremi dei versamenti periodici devono essere indicati con le seguenti modalità:

– **per i soggetti titolari di conto fiscale:**

a) per i versamenti effettuati *tramite delega bancaria* occorre indicare il codice di concessione (che si desume indicando i primi 3 caratteri del numero di conto fiscale utilizzato per i versamenti), la data, il codice ABI (5 caratteri) e il codice CAB (5 caratteri) riportati dalla specifica delega bancaria;

b) per i versamenti effettuati *tramite servizio postale* occorre indicare il codice concessione desunto dal conto fiscale come indicato nella lettera a), e la data;

c) per i versamenti effettuati *direttamente allo sportello del concessionario* occorre indicare il codice concessione, desunto dal conto fiscale come indicato sub lettera a) e la data.

– **per i soggetti non titolari di conto fiscale:**

Per i versamenti tramite delega bancaria, occorre indicare la data, il codice azienda e il codice dipendenza o in alternativa il codice CAB, desunti dalla delega bancaria utilizzata per i versamenti.

In caso di più versamenti afferenti uno stesso periodo di liquidazione deve essere riportata nelle colonne 1 e 2 la somma degli importi (da versare e versati) e nelle altre colonne gli estremi dell'*ultimo versamento effettuato*.

Si ricorda che il totale complessivo degli importi dei versamenti periodici effettuati (Tot. col. 2), comprensivi dell'acconto e degli interessi relativi alle liquidazioni trimestrali, deve essere riportato al **rigo VL15.**

AVVERTENZA. I dati relativi al codice concessione, codice ABI, codice CAB o dipendenza, se non sono variati nel corso dell'anno possono essere indicati una sola volta in corrispondenza del primo versamento effettuato per l'anno.

– **Avvertenze particolari per i soggetti colpiti da eventi eccezionali.**

I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d'imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali (vedi **Tabella 2** par. 4.2.1) devono indicare nella **colonna 1** del quadro VH, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche senza compilare le successive colonne qualora, per detti periodi, abbiano fruito della sospensione dei termini di versamento. Gli estremi del versamento complessivo eventualmente effettuato devono essere riportati in coincidenza dell'ultima liquidazione periodica sospesa.

Anche nell'ipotesi in cui il contribuente intenda fruire invece della ***rateizzazione*** dei versamenti (con maggiorazione degli interessi) prevista da specifiche disposizioni normative, devono essere compilate le colonne da 2 a 6 del quadro VH con i dati delle rate eventualmente già versate al momento della presentazione della dichiarazione.

Nei suddetti casi, però, al fine della quadratura dei dati deve essere indicato nel rigo VL15 l'importo dei versamenti periodici dovuti e non versati per effetto della sospensione.

– **Acconto IVA:**

Per quanto concerne la verifica dei dati relativi al versamento d'imposta a titolo d'acconto (**rigo "VH12 acconto"**), si ricorda che l'obbligo del versamento dell'acconto IVA, da effettuarsi entro il 27 dicembre (termine differito quest'anno al 29 dicembre, in quanto giorno non lavorativo), è stato introdotto con l'art. 6, commi da 2 a 5 quater, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, successivamente modificato dall'art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994 n. 55 e dall'art. 3 del D.L. 28 giugno 1995 n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 349 e, da ultimo, ulteriormente modificato con D.L. 13 dicembre 1995 n. 526, convertito dalla legge 10 febbraio 1996 n. 53 *(cfr. al riguardo le circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993).*

SEZIONE 2 - Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta.

– **Rigo VH22, importo da versare** (o da trasferire). Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al *rigo VL19* quello riportato al *rigo VL20* e sommando l'importo del *rigo VL21*.

– **rigo VH23, estremi del versamento.**
Indicare l'importo, comprensivo degli interessi (da parte dei contribuenti trimestrali) effettivamente versato in sede di dichiarazione annuale a titolo di conguaglio, con gli estremi del relativo versamento effettuato al concessionario su conto fiscale ovvero mediante delega ad Azienda di credito. **A tale proposito si rammenta che il versamento va effettuato entro il *25 marzo 1998*.**
(Per le modalità di indicazione degli estremi di versamento vedi prima, nella Sezione 1).
Per gli intestatari di conto fiscale il versamento deve essere effettuato purché superiore ai limiti minimi di importo precisati con la *circolare n. 9 del 9 febbraio 1994*, e cioè:
– se eseguito presso una dipendenza dell'azienda di credito situata nell'ambito territoriale del concessionario competente, ovvero a mezzo di conto corrente postale a favore del concessionario, l'importo minimo è di lire *13.000*;
– se eseguito allo sportello del concessionario presso cui l'intestatario è titolare del conto secondo il proprio domicilio fiscale l'importo minimo e di lire *14.000*.

– **rigo VH25. Credito d'imposta.** Indicare l'ammontare dell'eccedenza detraibile d'imposta, relativa all'anno 1997, che, per la generalità dei contribuenti, coincide con l'importo risultante al **rigo VL18**.
Il relativo importo va ripartito tra i successivi righi *VH26 e VH27* in caso di richiesta di rimborso parziale. Nel caso in cui si intenda riportare integralmente in detrazione nell'anno successivo l'importo indicato nel presente rigo, è necessario compilare il **rigo VH26**. Nel caso, invece in cui l'eccedenza detraibile voglia essere richiesta integralmente a rimborso, l'importo del presente rigo deve essere riportato al **rigo VH27**. L'importo indicato nel *rigo VH27* deve, peraltro, corrispondere a quello riportato nel **rigo VR4** della richiesta di rimborso.
Le società che hanno fruito della particolare procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo per l'anno d'imposta 1997 devono indicare nel **rigo VH25** l'ammontare dell'eccedenza detraibile *da trasferire* all'ente o società controllante.
Si rammenta che i *righi VH26 e VH27* non devono essere compilati dalle società controllanti e controllate che hanno utilizzato per l'intero anno la procedura di compensazione dell'IVA di gruppo.
Si avverte che, se il controllo è cessato nel corso dell'anno, i successivi *righi VH26 e VH27* si riferiscono, rispettivamente, all'importo da computare in detrazione all'anno successivo e all'importo chiesto a rimborso dalla società ex controllata.

– **Compilazione del quadro VH da parte dei contribuenti con contabilità separata (art. 36).**

Come già precisato nella premessa al par. 1.4.2 si avverte che, in caso di tenuta di più

contabilità separate (art. 36), nel presente quadro vanno indicati i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate.

Si ricorda anzitutto che, qualora il contribuente svolga più attività per le quali abbia adottato (per obbligo di legge ovvero per opzione) contabilità separate ai sensi dell'art. 36, esso deve effettuare distinte liquidazioni periodiche per le attività contabilizzate separatamente.
Tuttavia può verificarsi il caso in cui per tutte le attività separate sia stato eseguito un unico versamento. Tale ipotesi avviene soltanto in coincidenza dell'ultimo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre nonché dicembre per i soli contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma). Infatti, per tali periodi le risultanze delle liquidazioni mensili possono essere compensate o cumulate con le risultanze delle liquidazioni trimestrali, purché siano rispettati i relativi termini previsti per le rispettive liquidazioni.

Ad esempio, nell'ipotesi in cui si intenda compensare l'imposta a debito risultante dalla liquidazione mensile (es.: mese di marzo) con l'imposta a credito risultante dalla liquidazione trimestrale (es.: 1° trimestre), al fine di compensare il debito mensile con il credito trimestrale è necessario anticipare la liquidazione trimestrale effettuandola entro il termine previsto per la liquidazione mensile.

Si avverte che i sopra illustrati criteri, ai fini dell'indicazione dei dati relativi ai versamenti, devono essere applicati anche nelle altre ipotesi in cui, per effetto di particolari disposizioni, il contribuente esegua liquidazioni periodiche distinte a seconda delle attività esercitate (ad es., distributori di carburanti, autotrasportatori ed altre categorie di contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma).

Per quanto concerne le modalità di indicazione dell'**acconto versato nei casi di contabilità separata** per obbligo di legge, si fa rinvio ai chiarimenti forniti con le *circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993.*

In particolare, si precisa che, ai fini dell'imputazione dell'acconto versato alle singole attività separate ai sensi dell'art. 36, e, di conseguenza, dell'esatta determinazione del saldo da versare relativamente alle ultime liquidazioni periodiche dell'anno, l'acconto corrisposto dovrà essere detratto, previa annotazione nei rispettivi registri, dall'imposta dovuta per la prima liquidazione a debito di una qualsiasi delle attività svolte, fino a concorrenza dell'intero importo a debito risultante dalle successive liquidazioni relative allo stesso anno.
Pertanto, nel caso di contribuenti tenuti a liquidazioni sia mensili che trimestrali, l'importo versato a titolo di acconto andrà anzitutto detratto dall'imposta complessiva dovuta per il mese di dicembre. L'eventuale eccedenza andrà poi detratta dall'importo dovuto per l'ultimo trimestre solare (art. 74, comma 4) ed infine, per l'eventuale importo ancora residuo, dall'ammontare dell'imposta dovuta a titolo di conguaglio in sede di dichiarazione annuale dai soggetti di cui all'art. 33.

Per l'indicazione degli importi da indicare nei righi *VH12 acconto* e *VH13 saldo* vedasi quanto sopra precisato nelle istruzioni generali del presente paragrafo.

– Compilazione del quadro VH da parte delle società controllanti e controllate (art. 73).

Per le modalità di compilazione del quadro VH da parte delle società aderenti alla liquidazione di gruppo di cui all'art. 73 (in particolari ipotesi di cessazione del controllo nel corso dell'anno d'imposta o di fusioni ecc.), si rinvia ai chiarimenti forniti *sub par. 3.4.1*, in particolare anche per le modalità di indicazione dell'*acconto IVA*.

4.1.3 – SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale (vedasi il par. 2.4).

4.1.4 – VISTO DI CONFORMITÀ DEI CAAF E DEI PROFESSIONISTI AUTORIZZATI.

È previsto un apposito riquadro per l'apposizione, da parte dei CAAF e dei professionisti autorizzati di cui all'art. 78 della legge n. 413/1991 e successive modificazioni, del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA presentate per conto dei propri assistiti.

Si ricorda inoltre che, se sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, c. 7, del D.M. n. 494/92, deve essere barrata anche l'apposita **casella**.

4.2 – MODULO.

4.2.1 – QUADRO VA - INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ.

AVVERTENZA:

Il quadro è stato suddiviso in due sezioni: **la sezione 1** contiene alcuni dati analitici riguardanti la singola attività esercitata o il singolo soggetto; **la sezione 2** ha carattere riepilogativo di tutte le attività svolte.
Si pone in evidenza, che sia in caso di esercizio di più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36 da parte dello stesso contribuente, sia nell'ipotesi in cui nell'anno d'imposta siano avvenute fusioni, scissioni o altre trasformazioni sostanziali soggettive, devono essere compilate tante sezioni 1 quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alla fusione, scissione ecc., mentre la sezione 2 è da compilare una sola volta per ciascun soggetto indicando il riepilogo dei dati.

SEZIONE 1 - Dati analitici

Rigo VA1 - Attività esercitata.

Si ricorda che, con il D.M. 12 dicembre 1992 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15.12.1992) – che ha approvato i modelli di dichiarazione IVA per il 1992 – sono state apportate, con effetto dal 1° gennaio 1993, alcune modifiche alla tabella dei codici di attività, già approvata con il D.M. 9 dicembre 1991.
Peraltro, si precisa che la tabella dei codici attività per il 1997 non è stata modificata rispetto a quella del 1993.
La vigente tabella dei codici di attività trovasi in distribuzione presso gli uffici IVA, ai quali bisogna rivolgersi nei casi in cui sussistono dubbi in merito al corretto codice da indicare nelle dichiarazioni IVA.
Si fa rilevare, inoltre, che nel riquadro relativo all'attività deve essere sempre descritta, sinteticamente, l'attività ***effettivamente*** *esercitata dal contribuente, senza trascrivere, quindi, letteralmente il contenuto del corrispondente codice di attività.*

In caso di esercizio di più attività con contabilità unificata deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente in relazione al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta.

Nell'ipotesi di esercizio di più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36, anche nei singoli moduli occorre indicare il codice relativo all'attività prevalente se, nell'ambito dello stesso modulo, sono comprese più attività.

Rigo VA2 - Ripartizione del totale acquisti

Nei campi relativi a tale rigo deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti (anche intracomunitari) e delle importazioni risultanti nel rigo VF18.

Detto rigo, come già precisato con *circolare n. 12 del 16 febbraio 1978*, non deve essere compilato dai produttori agricoli che non siano obbligati per legge alla tenuta delle scritture contabili (anche se hanno optato, ai sensi del penultimo comma dell'art. 34, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale).

In particolare i dati da riportare, negli appositi campi, al netto dell'I.V.A., sono i seguenti:

– 1 *costo dei beni ammortizzabili*, materiali o immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 1 milione di lire e compreso il prezzo di riscatto per i beni acquisiti in *leasing* (ad esempio: macchinari, attrezzature, impianti ecc.);

– **2**. *costo dei beni strumentali non ammortizzabili* computando:
– l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali acquisiti con contratti di *leasing*, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso;
– il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (es. terreni);

– **3**. *costo dei beni destinati alla rivendita* (merci) *e dei beni destinati alla produzione di beni o servizi* (esempio: materie prime, semilavorati e materie sussidiarie);
– **4**. *costo di tutti gli altri acquisti ed importazioni* di beni e servizi inerenti all'esercizio dell'impresa, arte o professione, non compresi nei campi precedenti (esempio: spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, ecc.).

PRODOTTI TESSILI

Si fa presente che i successivi righi VA3, VA4 e VA5 devono essere compilati esclusivamente dai commercianti al minuto di prodotti tessili, di abbigliamento e di calzature, ai quali si applicano i parametri di cui all'art. 3, comma 125, della legge n. 662/1996, fruenti delle agevolazioni IVA introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, collegata alla finanziaria per il 1998 (art. 14).
Inoltre i predetti soggetti, se hanno fruito di tale agevolazione, devono compilare anche il rigo VL7.

Il **rigo VA3** deve contenere l'indicazione dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, di abbigliamento e di calzature, annotate con riferimento al mese di dicembre 1996.

Nel **rigo VA4** deve essere indicato l'ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, di abbigliamento e di calzature annotate con riferimento al mese di dicembre 1997.

Nel **rigo VA5** deve essere indicato l'ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, di abbigliamento e di calzature annotate con riferimento a tutto l'anno 1997.

Nel **rigo VA6** devono essere indicati:

– l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni [illegible] effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti [illegible] di contribuenti nazionali [illegible] relativa a tali operazioni [illegible] **rigo VL2**. [illegible] devono essere compresi nel Quadro VE [illegible] nel Quadro VF.
Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia applicato la procedura di fatturazione di cui all'art. 17, comma 3, prevista dall'art. 71, comma 2, per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e [illegible] facoltativa, per quello di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta non devono essere compresi nel Quadro VE, ma vanno indicati nel *Quadro VF* e nel **rigo VG10**.
– l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lettera e), concernente i compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (es. giornalai) (D.M. 5 maggio 1980). *Si avverte che, per tali operazioni, la relativa imposta va indicata al* **rigo VL2** *mentre l'ammontare imponibile e l'imposta non devono essere inclusi né nel Quadro VE né nel Quadro VF.*

Rigo VA7, ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (prestazioni di servizi relativi a beni mobili, comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, ecc.), al netto dell'IVA, risultante dal registro di cui agli artt. 23 (registro delle fatture emesse) ovvero 24 (registro dei corrispettivi).
Nello stesso rigo deve essere, altresì, compreso l'ammontare degli acquisti intracomunitari non assoggettati all'IVA a norma dell'art. 42, comma 1, del citato D.L. n. 331/1993.
L'imposta relativa a dette operazioni va indicata nel **rigo VL3**.
Si pone in evidenza che sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta di tali acquisti non devono essere compresi nei righi del Quadro VE, fermo restando la loro inclusione nel Quadro VF relativamente alle predette operazioni annotate sul registro degli acquisti di cui all'art. 25.

Si avverte che non vanno incluse nel rigo le citate prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8 del D.L. 331/1993, poste in essere tra due operatori nazionali in quanto, nella specie, le stesse rientrano tra le operazioni interne.

Rigo VA8, il relativo dato deve essere fornito solamente nei casi di fusione, scissione o di altre trasformazioni intervenute nel corso dell'anno al fine di indicare [illegible] della società incorporata [illegible] nei moduli.

SEZIONE 2 - *Dati riepilogativi*

Il **rigo VA9** è riservato [illegible] ai fini dell'IVA [illegible] previste da particolari disposizioni normative a seguito di ***calamità naturali*** o di altri ***eventi eccezionali***.
I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice (da 1 a 8) desunto dalla tabella 2 di seguito riportata.

Tabella n. 2 - Eventi eccezionali

1) Vittime di richieste estorsive.

Decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 468

Proroga degli adempimenti fiscali di 300 giorni, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

2) Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM.

Art. 1 D.L. 23 dicembre 1993, n. 532 e art. 6 D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, conv. con mod. dalla L. 29 novembre 1995, n. 507
Il versamento delle imposte sospese, da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

3) Soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara.

Ordinanza n. 2617 del 28 giugno 1997

Gli adempimenti ed i versamenti di natura tributaria sono sospesi dal 19 giugno 1996 al 31 ottobre 1997.

L'agevolazione è prevista solo a favore delle imprese.

4) Soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania.

Ordinanza n. 2508 del 22 febbraio 1997.
Decreto ministeriale 16 aprile 1997.

I versamenti e gli adempimenti di natura tributaria sono sospesi dal 10 gennaio 1997 al 20 aprile 1997 e devono essere effettuati entro e non oltre il 21 aprile 1997.

5) Soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi nel giorno 12 maggio 1997 nel comune di Massa Martana.

Ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997.
Ordinanza n. 2693 del 13 ottobre 1997.
Ordinanza n. 2729 del 22 dicembre 1997.

I versamenti e gli adempimenti di natura tributaria sono sospesi dal 12 maggio 1997 al 31 marzo 1998.

6) Soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel giorno 14 ottobre 1996 nel comune di Crotone.

Ordinanza n. 2590 del 26 maggio 1997.
Ordinanza n. 2693 del 13 ottobre 1997.
Ordinanza n. 2729 del 22 dicembre 1997.

I versamenti e gli adempimenti di natura tributaria sono sospesi dal 14 ottobre 1996 al 31 marzo 1998.

7) Soggetti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria.

Ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997.
Ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997.
Ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997.

I versamenti e gli adempimenti di natura tributaria sono sospesi dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998 o al 31 dicembre 1998, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997.

8) Altri eventi eccezionali (non previsti nei codici precedenti).

Nella particolare ipotesi in cui un soggetto abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione.

Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni in materia di IVA, disposte da *particolari disposizioni normative non espressamente* previste dalla tabella 2, dovrà indicare nell'apposita casella il *codice 8*.

Nel **rigo VA10** deve essere indicato l'ammontare dei corrispettivi (al netto dell'IVA), riguardanti l'anno d'imposta, non contabilizzati in precedenza (ad esempio, per omessa registrazione di alcune fatture attive), ma indicati *nella relativa dichiarazione in applicazione* della disposizione contenuta **nell'art. 48, comma 1, quarto periodo** *(c.d. ravvedimento preventivo)*.
Si ricorda che tale regolarizzazione è valida a condizione che i suddetti corrispettivi siano stati compresi nel quadro VE e che, prima della presentazione della dichiarazione, sia stata versata all'Ufficio IVA una somma pari ad un decimo dei corrispettivi (al netto dell'IVA) non registrati.

Esimente agli effetti penali

Si fa presente che al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, non occorre compilare il rigo VA10 in quanto, ai suddetti fini, i corrispettivi non annotati o non fatturati nel periodo d'imposta non devono necessariamente essere indicati in maniera specifica nella dichiarazione annuale (come nel caso del "ravvedimento preventivo"), ma devono, comunque, essere compresi indistintamente nel quadro VE, unitamente alla relativa imposta.

Adeguamento ai parametri

Il **rigo VA11** deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che hanno provveduto, agli effetti dell'IVA, ad adeguare il proprio volume d'affari relativo al 1996, ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla base dei parametri approvati con DPCM 22 gennaio 1996 e tenuto conto delle modifiche introdotte dal DPCM 27 marzo 1997, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dello stesso anno (30 giugno 1997 per le persone fisiche e le società di persone aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).
Nel rigo deve essere indicata la differenza tra il volume d'affari determinato in base ai suddetti parametri, ridotto in base al "fattore di adeguamento", e quello, inferiore, risultante sulla base delle operazioni registrate nel 1996.
Tale maggiore imponibile e la relativa imposta non devono essere indicati nel quadro VE in quanto non si riferiscono all'anno 1997 ma, come già detto, all'anno precedente.
Nel **rigo VA12** devono essere *indicati gli estremi* del versamento dell'imposta eseguito per l'adeguamento ai parametri per il 1996, utilizzando il codice tributo "6493 integrazioni IVA".
Ai fini della modalità di indicazione degli estremi di versamento si richiamano i chiarimenti forniti al par. 4.1.2 per il quadro VH.

Rigo VA13 - *Eccedenza di credito di gruppo, relativa a società ex controllanti, compensata nell'anno 1997.*

Il rigo è riservato esclusivamente agli enti o società che nell'anno precedente (o negli anni precedenti) hanno utilizzato, in qualità di controllanti, la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dal *D.M. 13 dicembre 1979* e *rientrino nella fattispecie sotto illustrata*.
Si ricorda che, nell'eventualità in cui la procedura di liquidazione di gruppo non sia stata rinnovata nell'anno successivo in capo alla stessa controllante ovvero la procedura sia cessata nel corso dell'anno di controllo, l'eventuale eccedenza di credito di gruppo trasferita ma non compensata, per la quale non sia stato richiesto il rimborso, può essere computata in detrazione *nelle* liquidazioni periodiche successive alla data di cessazione del gruppo, solo dall'ente o società controllante *(cfr. circolare n. 13 del 5 marzo 1990)*. Si precisa, altresì, che per tale eccedenza deve essere prestata la prescritta garanzia relativamente all'importo compensato in ciascun anno d'imposta.

Nel **rigo VA13** devono pertanto essere indicati l'anno cui si riferisce il credito derivante dal gruppo nonché l'importo di tale credito che è stato compensato nell'anno 1997 e per il quale devono essere prestate, a norma dell'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, le prescritte garanzie.
Ovviamente, qualora tale eccedenza di credito di gruppo non abbia trovato totale compensazione nell'anno successivo a quello di cessazione del controllo (ovvero nell'anno in corso qualora il gruppo sia cessato prima della fine dell'anno), essa potrà essere compensata (e pertanto garantita) negli anni successivi fino alla completa estinzione dell'intero credito derivante dal gruppo.
Si pone in evidenza inoltre che, ai fini della determinazione dell'imposta, **l'intero importo** della eccedenza di credito di gruppo (cod. L 26 del prospetto riepilogativo – mod. IVA 26PR – del 1996) deve essere computato nel **rigo VL12** della dichiarazione relativa all'anno 1997, successivo a quello di cessazione del controllo, presentata dalla società ex controllante.
Nella particolare ipotesi in cui il dichiarante sia una società partecipante nel 1997 alla liquidazione di gruppo, il **rigo VA13** deve essere compilato con le modalità precisate *sub par. 3.4.1*.

Regime speciale dei beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (D.L. 23 febbraio 1995, n. 41)

Nel **rigo VA14** il contribuente deve comunicare, a consuntivo, se nel 1997 ha applicato la detrazione dell'IVA nei modi ordinari, per una o più operazioni rientranti nel regime speciale del margine, in applicazione della disposizione contenuto nell'art. 36, comma 3, del citato D.L. n. 41.

Nel **rigo VA15** devono essere indicati gli acquisti effettuati presso agricoltori esonerati, autofatturati dall'acquirente a norma dell'art. 34, quarto comma, in vigore fino al 31-12-1997. *Si precisa che la relativa imposta deve essere* compresa nel quadro VF, nei righi corrispondenti alle percentuali di compensazione applicate.

Operazioni con la Repubblica di San Marino

Nei **righi VA16** e **VA17**, devono essere indicati *i dati complessivi relativi alle cessioni* ed agli acquisti di beni effettuati nel periodo d'imposta nei confronti di operatori sammarinesi.
In particolare, i dati da indicare sono i seguenti:

– **rigo VA16**, ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi;

– nel *primo campo* del **rigo VA17** deve essere indicato l'ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino, per i quali l'acquirente nazionale abbia *integrato* e registrato le relative fatture a norma del 3° comma dell'art. 17. Si avverte che l'ammontare imponibile di tali acquisti deve essere compreso nel rigo VA6 e la relativa imposta (a debito) va computata direttamente nel rigo VL2;
– nel *secondo campo* dello stesso rigo deve essere specificato l'ammontare degli acquisti di beni per i quali l'acquirente nazionale abbia corrisposto l'imposta direttamente al cedente sammarinese. La relativa imposta, invece, deve essere compresa nel quadro VF.

4.2.2 – QUADRO VE – DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI.

Il quadro è suddiviso in quattro sezioni: 1) Operazioni imponibili agricole; 2) Operazioni imponibili commerciali o professionali; 3)

SEZIONE 2 - Operazioni imponibili commerciali o professionali.

La sezione 2 deve essere compilata dai contribuenti che esercitano attività commerciali, artistiche o professionali nonché, come già detto, dalle imprese agricole miste, limitatamente alle operazioni imponibili diverse da quelle soggette al regime speciale previsto dall'art. 34, comma primo.

Si rammenta che rientrano nel concetto di *operazioni imponibili diverse* da quelle indicate nel primo comma dell'art. 34 quelle operazioni effettuate dal produttore agricolo nell'ambito della stessa impresa agricola con carattere di accessorietà rispetto all'attività di produzione agricola propriamente detta, quali ad esempio, le cessioni di prodotti agricoli compresi nella seconda parte della tabella A, le cessioni di prodotti agricoli acquistati presso terzi per migliorare qualitativamente i beni di propria produzione, nonché le *cessioni di animali bovini o suini provenienti da acquisti effettuati in precedenza in regime normale IVA o derivanti da atti non soggetti ad IVA (art. 34, comma secondo)*

Naturalmente, le fattispecie non rientranti nella previsione normativa di cui al terzo comma dell'art. 34 trovano la loro disciplina nelle disposizioni previste dall'art. 36 (vedasi la *circolare n. 19 del 10 luglio 1979, Dir. Gen. Tasse*);

Determinazione degli imponibili

– **righi da VE10 a VE14** – In corrispondenza di tali righi vanno riportati

- nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d'imposta, risultanti dal registro delle fatture emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate per lo stesso anno,.
- nella seconda colonna, quelli della relativa imposta al netto delle variazioni in diminuzione

ATTENZIONE: *nel particolare caso in cui il contribuente abbia registrato, nell'anno d'imposta, operazioni assoggettate all'IVA con aliquote d'imposta non più presenti nel quadro VE, esso deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel codice corrispondente all'aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti e, poi, deve includere la differenza d'imposta nel rigo VE16, fra le variazioni.*

Si evidenzia che i contribuenti rientranti nel regime normale ma che fruiscono di detrazioni forfetarie dell'IVA (ad es. editori) devono comprendere nel quadro VE l'imponibile delle operazioni già al netto della detrazione spettante. Parimenti le agenzie di vendite all'asta devono comprendere nel quadro VE, relativamente alle vendite per conto terzi soltanto il 15% dell'imponibile di tali vendite

Devono inoltre essere indicati gli importi delle operazioni regolarizzate a norma dell'art. 48, comma 1, e quelli delle operazioni annotate ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, i cui imponibili concorrono, come sopra precisato, alla formazione del volume d'affari del periodo d'imposta

I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna degli imponibili, dal rigo VE10 al rigo VE14, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata
I contribuenti di cui all'art. 22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'I.V.A. incorporata, con i metodi illustrati nel par. 2.6.2.

– **rigo VE15,** somma degli imponibili indicati ai righi da VE 10 a VE 14 e delle imposte;

– **rigo VE16,** vanno indicati le **variazioni** e gli **arrotondamenti di imposta** relativi alle operazioni di cui ai righi da VE10 a VE14;

L'imposta indicata al rigo VE15 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi
L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:

– arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, n. 5),

– imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione,

– variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta registrate nell'anno 1997 e relative ad operazioni registrate in anni precedenti,

– arrotondamenti a lire 1.000 operati in dichiarazione

Tale differenza va riportata al rigo VE16, indicando nell'apposito spazio il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata ovvero il segno (–) in caso contrario,

– **rigo VE17**, totale dell'I.V.A. sulle operazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l'importo risultante al rigo VE15 dell'ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al rigo VE16

SEZIONE 3 - Altre operazioni.

Nella sezione 3 vanno comprese tutte le altre operazioni, diverse da quelle imponibili indicate nelle precedenti sezioni 1 e 2

– **Rigo VE20,** ammontare delle operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del *plafond*. In particolare devono essere indicati:

a) – i corrispettivi delle cessioni all'esportazione non imponibili di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'art. 8, tra le quali sono ricomprese anche le cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari,

– i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8 *bis*, primo comma);

– i corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, primo comma),

– i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72, equiparate a quelle degli articoli 8, 8 *bis* e 9

b) – i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegni i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione,

– i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie non imponibili effettuate, ***fino al 13 marzo 1997,*** da produttori agricoli di cui all'art. 34, e cioè

- cessioni di beni **non** compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633,
- cessioni di beni soggetti ad accisa (vini) compresi nella predetta Tabella A, parte prima:

– *i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli ed ittici effettuate a partire dal* ***14 marzo 1997,*** *da produttori agricoli di cui all art. 34*

– i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-*bis*, 5, 6 e 8 del decreto legge n. 331 del 1993 (*prestazioni relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite in Italia, a condizione che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato*, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a tra-

sporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili) non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri.

Avvertenza: le operazioni di cui all'art. 41, comma 2, lett a), del D.L n. 331/1193 hanno costituito fino al 13 marzo 1997 operazioni assimilate alle cessioni intracomunitarie; a partire dal 14 marzo 1997, le stesse operazioni costituiscono prestazioni di servizi, a sensi dell'art. 40, comma 4-bis, dello stesso decreto;

c) – i corrispettivi delle cessioni di beni di cui all'art. 52, comma 1, del D.L. n. 331/93 ai viaggiatori diretti in altro Stato membro effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti, ai sensi dell'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili;

– i corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 58, comma 1, del menzionato decreto legge n. 331, e cioè le cessioni nei confronti di soggetti passivi nazionali e di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale

– i corrispettivi delle prestazioni di perfezionamento e di manipolazione usuale, eseguite su beni nazionali o comunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, prese in considerazione dall'art. 58, comma 2, del citato decreto legge n. 331, limitatamente alle operazioni effettuate ***tra il 1° gennaio*** e ***il 13 marzo 1997;***

– i margini di cui al D.L. n. 41/1995, relativi ad operazioni non imponibili (concernenti beni usati ecc.) che costituiscono *plafond* e che concorrono a formare l'importo del rigo VG5.

– **rigo VE21,** ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione d'intento

– **rigo VE22,** ammontare delle altre operazioni qualificate non imponibili come, ad esempio, le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, le cessioni a viaggiatori extracomunitari di cui all'art. 38 quater e le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei *depositi franchi e* punti franchi o nei depositi *previsti dall'art. 50, comma 8, del D.L. 331/1993 (vigente fino al 13 marzo 1997) e dall'art. 50-bis dello stesso decreto (a partire dal 14 marzo 1997)*

Sono da comprendere altresì in tale rigo:

– i corrispettivi delle cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato o di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n. 49/1987 che provvedono, secondo le modalità stabilite dal D.M. 10.3.1988, al trasporto o spedizione all'estero dei beni stessi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo ovvero di attività caritative o educative (art. 14 L. 26-2-1987, n. 49);

– i corrispettivi delle prestazioni di servizi rese fuori della Comunità Europea da agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale dell'art. 74 ter (art. 3, comma 2, D.M. 16 gennaio 1980);

– la differenza dei corrispettivi, relativi ad operazioni rientranti nel regime del margine di cui al citato D.L. n. 41/1995 (beni usati ecc.). *(Vedi par. 4.2.5., Prospetto B)*

Le operazioni indicate nel rigo VE22 non concorrono alla formazione del *plafond*;

– **rigo VE23,** ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10. I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 1997, la dispensa di cui all'art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, non devono indicare alcun importo.

– nel **rigo VE24** vanno indicate esclusivamente le operazioni effettuate senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 74, comma 7 (cessioni di rottami, stracci, materiali di risulta, ecc.);

– **rigo VE25,** ammontare delle operazioni non soggette all'imposta, effettuate in applicazione di determinate norme agevolative, nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati;

– **rigo VE26,** ammontare imponibile delle cessioni di ***beni ammortizzabili***. Tale importo deve essere indicato con il segno (–) (già prestampato), non rientrando nel volume d'affari.
Si precisa che non concorrono alla formazione del volume d'affari anche le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell'ambito del regime speciale del margine previsto per i beni usati, d'antiquariato ecc. Verificandosi tale ipotesi, nel rigo deve essere computato il corrispettivo di vendita diminuito dell'imposta relativa al margine "analitico" calcolato per ciascuna cessione.
Si avverte, per i contribuenti che esercitano più attività con contabilità separata (art. 36), che il rigo VE26 deve comprendere anche l'ammontare dei ***passaggi interni*** tra le attività contabilizzate distintamente.

SEZIONE 4 - Volume d'affari e totale imposta.

– **rigo VE28,** volume d'affari determinato sommando gli importi indicati ai righi VE7, VE15 e da VE20 a VE25 nonché sottraendo l'importo di cui al rigo VE26;

– **rigo VE30,** totale dell'IVA sulle operazioni imponibili, che si ottiene sommando gli importi indicati ai righi VE9 e VE17.

4.2.3 – QUADRO VF – AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI.

AVVERTENZE: Il quadro comprende non solo le operazioni di acquisto poste in essere nel territorio dello Stato, ma anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni da paesi fuori della Comunità Europea. Pertanto, l'ammontare dell'IVA ammessa in detrazione risulta direttamente dal solo rigo VF20.

Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate nell'anno 1997 sul registro degli acquisti di cui all'art. 25, al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso anno.
Le operazioni vanno indicate in corrispondenza dei seguenti righi:

– **righi da VF1 a VF10,** acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni assoggettati ad imposta, esclusi quelli di cui al rigo VF17, da riportare in corrispondenza delle aliquote prestampate.
L'imposta afferente i predetti acquisti è determinata moltiplicando gli imponibili indicati nei righi da VF1 a VF10 per le corrispondenti aliquote.

L'imposta risultante dal calcolo va indicata in corrispondenza di ciascuna aliquota, ai righi da VF1 a VF10 e la relativa somma al rigo VF11.
Gli imponibili e le relative imposte devono essere arrotondati alle 1.000 lire, secondo quanto chiarito negli esempi del quadro VE.

– **rigo VF11,** somma degli imponibili (colonna 1) e somma delle imposte (colonna 2), indicati ai righi da VF1 a VF10.

– **rigo VF12,** acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond ai sensi del comma 2 degli artt. 8, 8-bis, 9, 72 e dell'art. 68 lettera a) nonché dell'art. 42, comma 2, del D.L. 331/1993.

A partire dal ***14 marzo 1997*** dette operazioni sono state disciplinate dall'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

Si precisa che i contribuenti che hanno effettuato detti acquisti con utilizzo del *plafond* sono obbligati a compilare anche il ***quadro VU***.

– **rigo VF13.** Nel rigo vanno indicati gli acquisti oggettivamente non imponibili effettuati senza utilizzo del *plafond*. In particolare

– gli acquisti all'interno, ivi compresi quelli di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. n. 331/1993;

– gli acquisti intracomunitari non imponibili (art. 42, comma 1 del D.L. n. 331/1993) compresi quelli di cui all'art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente);

– gli acquisti relativi ai beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale e gli acquisti intracomunitari di beni destinati ad essere introdotti nei depositi franchi o punti franchi e nei depositi di cui all'art. 50, comma 8, del D.L. 331/93 (vigente fino al 13 marzo 1997) e dall'art. 50-bis dello stesso decreto (a partire dal 14 marzo 1997);

– **rigo VF14,** acquisti all'interno esenti (art 10), acquisti intracomunitari esenti (art 42, comma 1, D.L. 331/93) e importazioni non soggette all'imposta (art. 68, escluso la lettera *a)*;

– **rigo VF15,** acquisti all'interno e acquisti intracomunitari non soggetti all'imposta dei beni di cui all'art. 74, comma 7 (rottami, stracci, materiali di risulta, ecc.);

– **rigo VF16,** acquisti all'interno e importazioni non soggetti all'imposta in quanto effettuati, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati;

– **rigo VF17,** acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni, *al netto dell'IVA*, per i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 2 (nel testo vigente fino al 31.12.1997), o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. Tali acquisti non devono essere compresi nei righi precedenti. Nel rigo devono essere incluse anche le importazioni di beni destinati alla vendita per conto terzi da parte di agenzie di vendita all'asta.
Per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta (es. 50%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a rigo VF10.

Per quanto riguarda i soggetti che applicano il regime speciale previsto per i ***beni usati****, gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, si chiarisce che nel quadro VF del modello di dichiarazione non devono mai essere ricompresi gli acquisti e le importazioni dei relativi beni e servizi (incluse le spese di riparazione e accessorie), in quanto i predetti acquisti, rientranti nel regime del margine, devono essere annotati negli appositi registri previsti dall'articolo 38 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, e non consentono la detrazione analitica dell'IVA prevista dall'articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972. Parimenti non devono essere ricompresi nel quadro VF gli acquisti occasionali di beni, rientranti nel regime del margine, effettuati da soggetti che non ne fanno abituale commercio;*

– **rigo VF18,** totale dei sopraelencati acquisti e importazioni, determinato sommando gli importi indicati nei righi da VF11 a VF17 di colonna 1;

– **rigo VF19, variazioni e arrotondamenti d'imposta.**

L'imposta sugli acquisti indicata nel rigo VF11 potrebbe essere diversa da quella risultante dal registro degli acquisti di cui all'art. 25. La differenza tra l'importo dell'IVA risultante dal registro e quello risultante dal calcolo va indicata al rigo VF19, preceduta dal segno (+), se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal segno (–) nel caso contrario;

– **rigo VF 20,** totale dell'IVA sugli acquisti e importazioni imponibili, che si ottiene dalla somma algebrica dei righi VF11 e rigo VF19 di colonna 2.

4.2.4 – QUADRO VL – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE.

Il quadro quest'anno è composto di **due sezioni.** La sezione 3 dello scorso anno, contenente i dati per la determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta, è stata trasferita nel frontespizio della dichiarazione e i relativi dati vengono richiesti ora nella sezione 2 del quadro VH.

Inoltre si precisa che, nel caso di compilazione di più moduli per effetto di contabilità separate (art. 36) nella **sezione 2** del quadro VI devono essere indicati i dati riepilogativi di tutte le attività (vedi il par. 3.2).

SEZIONE 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta.

– **rigo VL1,** ammontare dell'I.V.A. relativa alle operazioni imponibili, riportato dal rigo VE30;

– **rigo VL2,** ammontare dell'IVA relativa al totale delle operazioni indicate al **rigo VA6**, e cioe:

– operazioni di cui *all'art. 17, comma 3*, rese in Italia da soggetti non residenti nei confronti di operatori nazionali (che devono emettere autofattura, da registrare sia nel registro delle fatture emesse che sul registro degli acquisti), comprese le introduzioni nello Stato di beni provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di S. Marino;

– compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (art. 74, comma 1, lettera e).

– **rigo VL3**, IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di cui al **rigo VA7**.

Nel rigo deve essere indicata l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sulle prestazioni di servizi (trasporti intracomunitari e servizi accessori) di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (prestazione di servizi relativi a beni mobili comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, ecc.), risultante dal registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 ovvero dal registro dei corrispettivi di cui all'art. 24. L'imponibile relativo a tali acquisti deve essere indicato nel *rigo VA7*;

– **rigo VL4,** IVA a debito, risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti righi VL1, VL2 e VL3;

– **rigo VL5,** IVA ammessa in detrazione.

Deve essere indicato, in linea generale, l'importo di cui al rigo *VF20* ovvero, nei particolari casi di compilazione delle sezioni 4, 5, 6, 7 del quadro VG, l'importo risultante al rigo VG29, ovvero l'importo del rigo VE9 per le imprese agricole semplici;

– **rigo VL6.** Indicare l'importo detraibile *(c.d. IVA teorica)* da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-*quater* e dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa (es.: vino).
Si fa presente che ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a) del D.L. n. 331/1993, come modificato dalla legge 18 febbraio 1997, n. 28, costituiscono operazioni non imponibili le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici effettuate a partire dal 14 marzo 1997, dai produttori agricoli di cui all'articolo 34.

L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato.

– **rigo VL7.** Nel presente rigo gli esercenti di attività di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature devono indicare, qualora intendano trattenere la relativa imposta, il 75% della differenza tra l'imposta indicata nel rigo VA4 e l'imposta del rigo VA3 aumentata di un quarto, come previsto nel collegato alla finanziaria per il 1998 (art. 14 della L. 27 dicembre 1997, n. 449);

– **rigo VL8,** IVA detraibile. Il relativo importo è dato dalla somma tra i precedenti righi VL5, VL6 e VL7;

– **rigo VL9,** imposta dovuta (da indicare nella colonna 1) ovvero imposta a credito (da indicare nella colonna 2), risultante per l'anno. Nel rigo risulterà, per il periodo d'imposta, un **IVA dovuta**, determinata dalla differenza tra il rigo VL4 e il rigo VL8, ovvero un'**IVA a credito**, ricavata dalla differenza tra il rigo VL8 e il rigo VL4.

SEZIONE 2 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito.

– **rigo VL10,** rimborsi infrannuali richiesti e *crediti trasferiti*

L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art. 38-bis, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati.
Inoltre, nell'ipotesi in cui la società dichiarante abbia partecipato alla liquidazione di gruppo di cui all'art. 73 ovvero abbia incorporato, nel corso del periodo d'imposta, una società partecipante alla liquidazione di gruppo in qualità di controllata, in detto rigo deve essere compreso anche l'ammontare dei crediti trasferiti dalla società dichiarante o dall'incorporata durante il periodo di controllo.

– **rigo VL11.** Nel codice deve essere indicato l'importo complessivo degli **interessi dovuti,** relativi alle liquidazioni periodiche dei contribuenti trimestrali, anche nell'ipotesi in cui non coincidano esattamente con l'importo degli interessi effettivamente versati. Si precisa, altresì, che l'ammontare degli interessi dovuti relativi all'imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato a parte nel rigo VL21.

– **rigo VL12,** va indicato il credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1996 di cui non sia stato chiesto il rimborso.

– **rigo VL13.** In tale rigo deve essere indicato l'eventuale credito chiesto a rimborso in anni precedenti nell'ipotesi in cui l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ed abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 1997 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale **(vedasi anche il *Regolamento* di cui al *D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443*).**

– **rigo VL14.** Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche, compreso l'acconto. In tale rigo deve essere indicato l'ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta utilizzati per il 1997 a scomputo dei versamenti periodici e d'acconto.

Si riporta, di seguito, l'elenco degli **operatori che usufruiscono dei particolari crediti d'imposta:**

– *Imprese operanti in aree depresse* del territorio nazionale (art. 1 del D.L. 23-6-95, n. 244, convertito dalla L. 8-8-95, n. 341, D.M. 24-1-96, n. 90 e circ. n. 234/E del 30-9-96).

– *Autotrasportatori di merci per conto terzi* (art. 13 del D.L. 27-4-1990, n. 90 e successivi provvedimenti).

– *Piccole e medie imprese* (art. 11, comma 3 della legge 5-10-1991, n. 317 e successive modificazioni).

– *Imprenditoria femminile* (art. 5 della legge 25-2-1992, n. 215 e D.M. 5 dicembre 1996, n. 706).

– *Rivenditori di prodotti audiovisivi e fonografici* (art. 35, comma 4, D.L. 331/93 e D.M. 2 febbraio 1994).

– *Esercenti autovetture pubbliche da piazza (Taxi)* (art. 20, D.L. n. 331/1993 e art. 1 D.M. 29 marzo 1994).

– *Contribuenti che assumono soggetti al primo impiego* (art. 2 D.L. 10 giugno 1994, n. 357).

– *Incentivi per la rottamazione* (art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, D.L. 25 settembre 1997, n. 324, coordinato con la legge di conversione 25 novembre 1997, n. 403).

Si ricorda che i suddetti crediti d'imposta possono essere utilizzati in presenza dei presupposti previsti dalle leggi speciali in materia e dai decreti ministeriali di attuazione. Si precisa, inoltre, che il sopra riportato elenco potrebbe non risultare completo a seguito di disposizioni contenute in provvedimenti particolari o intervenute successivamente.

Si ricorda, inoltre, analogamente a quanto già chiarito per i suddetti crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche (*cfr. par. 4.1.2*), che tali speciali crediti possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del pagamento delle imposte dovute e quindi, anche in sede di dichiarazione annuale, non possono mai tramutarsi in eccedenze detraibili d'imposta (da computarsi in detrazione nell'anno successivo o da chiedere a rimborso).
Pertanto, tenuto conto che nel **rigo VL14** deve essere indicato il credito d'imposta effettivamente utilizzato a scomputo dei versamenti periodici e dell'acconto, l'ammontare di tale credito deve poi essere definitivamente rideterminato (a consuntivo), in sede di dichiarazione annuale, qualora risulti un'eccedenza d'imposta derivante da un credito d'imposta calcolato in eccesso (provvisoriamente) in fase di determinazione dell'acconto (vedasi la *circ. n. 73 del 10 dicembre 1992* e la *circ. n. 36/E del 13 febbraio 1997*).

– **Rigo VL15,** va indicato il totale dei versamenti periodici, *compresi l'acconto e gli interessi trimestrali*, relativi al 1997, effettuati al concessionario su conto fiscale ovvero mediante delega ad Istituti o Aziende di credito.

Inoltre, nell'ipotesi in cui la società dichiarante abbia partecipato nell'anno d'imposta alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 ovvero abbia incorporato una società partecipante alla liquidazione di gruppo in qualità di controllata, in detto rigo deve essere indicato anche l'ammontare dei *debiti trasferiti* dalla dichiarante o dall'incorporata durante il periodo di controllo.

– **rigo VL16.** Nel rigo devono essere compresi:

– il totale dei versamenti d'imposta, relativi all'anno 1997, effettuati a seguito di verbali o per altri motivi *direttamente* presso l'Ufficio (con esclusione delle somme pagate per interessi, soprattasse, pene pecuniarie), relativi ad operazioni già annotate nei registri. *Non devono essere riportati i versamenti integrativi di imposta effettuati nell'anno 1997, ma relativi ad anni precedenti.*

– la *maggiore detrazione* dell'IVA (eventualmente spettante in via residuale) per l'acquisizione di beni ammortizzabili. Nel codice deve essere indicato l'ammontare della maggiore detrazione d'imposta spettante - in applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, o del D.L. 31 luglio 1987, n. 318 - sui canoni residui di *leasing* relativi a fatture registrate nel corso del 1997 per l'acquisizione di beni ammortizzabili.

Si fa presente che la maggiore detrazione, essendo già da alcuni anni scaduti i rispettivi termini previsti dalle citate leggi, continua ad applicarsi soltanto per i beni ammortizzabili acquisiti con *contratti di locazione finanziaria*, sempreché i relativi contratti, gli ordinativi e la consegna dei beni siano stati posti in essere prima della scadenza dei termini.

Inoltre, si precisa che l'imponibile complessivo di tali acquisti deve essere computato nel **campo 2** del **rigo VA2.**

Si ricorda che da quest'anno le relative fatture e/o bollette doganali con le note di consegna non devono essere più allegate alla dichiarazione annuale IVA, ma conservate a cura del contribuente e presentate all'Ufficio se da questo richieste.

– **rigo VL18, totale IVA a credito,** da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL9 a VL16) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da VL9 a VL11). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

– **rigo VL19, totale IVA a debito,** da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da VL9 a VL11) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL9 a VL16). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

– **rigo VL20,** credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale.
Nel rigo deve essere indicato l'ammontare dello speciale credito d'imposta utilizzato da particolari categorie di contribuenti (vedi sub rigo VL14), a scomputo dell'IVA a debito (rigo VL19), in sede di dichiarazione annuale.

– **rigo VL21,** nel rigo deve essere indicato l'ammontare degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, relativamente all'IVA da versare, che si ottiene sottraendo dall'importo eventualmente indicato nel rigo VL19 l'importo (eventuale) indicato nel rigo VL20.

4.2.5 – QUADRO VG – OPERAZIONI E SETTORI PARTICOLARI

PREMESSA

Il quadro, composto da **otto sezioni,** deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno posto in essere nell'anno di riferimento particolari tipologie di operazioni, ovvero da soggetti appartenenti a particolari settori di attività (Sez 1: Agenzie di viaggio; Sez 2 Regime speciale beni usati; Sez.3 Operazioni intracomunitarie ed importazioni; Sez 4: Operazioni esenti, Sez 5: Cessioni di bovini e suini; Sez. 6: Determinazione forfetaria dell'imposta; Sez. 7: Imprese agricole miste, Sez. 8: IVA ammessa in detrazione).

Al fine di agevolare la compilazione del quadro nonché di consentire, in talune ipotesi, la determinazione di alcuni dati finali da ricomprendere in altri quadri del modello, sono stati predisposti, per alcune sezioni, degli appositi **prospetti.** Si consiglia, quindi, i contribuenti interessati di utilizzare i suddetti prospetti prima della compilazione del modello.

ATTENZIONE: si segnala che i dati indicati nei righi VG15 ovvero VG22 o VG23 o rigo VG24 o VG28 (che sono alternativi tra di loro) devono essere riportati al VG29, appositamente previsto per una chiara evidenziazione dell'imposta ammessa in detrazione relativa alle varie sezioni, da riportare poi al rigo VL5 del quadro VL.

SEZIONE 1 - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO (ART. 74 TER).

La sezione deve essere compilata prima degli altri quadri contenenti i dati rilevanti agli effetti della determinazione dell'imposta, secondo le modalità sotto illustrate, esclusivamente per *l'attività di organizzazione, in nome proprio ma per conto dei clienti, di viaggi e soggiorni.*

Le agenzie di viaggio e turismo svolgono normalmente una duplice attività, consistente nella:

a) intermediazione in nome e per conto dei clienti,

b) organizzazione, in nome proprio ma per conto dei clienti, di viaggi e soggiorni.

Per quanto riguarda l'attività di cui alla lettera *a)* valgono i criteri di applicazione dell'imposta nei modi ordinari previsti dal D.P.R. 633/72 (secondo il metodo di detrazione stabilito dall'art. 19), mentre per l'attività di cui al punto b) si applica il particolare regime disciplinato dal D.M. 16 gennaio 1980, emanato in attuazione dell'art. 74 *ter (vedi Circolare n. 30 del 24 giugno 1980)*

I dati da indicare nei rispettivi righi, sono i seguenti

– nel **rigo VG1** credito di costo relativo all'anno 1996, desumibile dal **codice G3** della dichiarazione IVA 1996,

– nel **rigo VG2** base imponibile lorda. Il dato può essere desunto dalla somma degli importi risultanti ai righi 15 e 17 del **Prospetto A** di seguito riportato;

– nel **rigo VG3** credito di costo (che è alternativo rispetto al rigo VG2), da riportare all'anno successivo. Il dato può essere ricavato dal **rigo 18** del citato prospetto A.

Modalità di compilazione del prospetto A:

ATTENZIONE: si segnala che il prospetto A è stato modificato [illegible] al 19% al 20% [illegible] IVA applicabile [illegible] agenzie di viaggio e turismo a decorrere dal 1° ottobre 1997 (introdotta dal D.L. 328/1997).

– nel **rigo 1** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nell'ambito del territorio della Comunità Europea (CE);

– nel **rigo 2** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente fuori del territorio della CE,

– nel **rigo 3** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi misti, cioè eseguiti in parte nel territorio della CE ed in parte fuori CE;

– nel **rigo 4** indicare il totale dei corrispettivi e dei costi di cui ai righi precedenti;

– nei **righi 5 e 6** indicare i costi relativi ai viaggi misti (di cui al rigo 3), distintamente per la parte CE e per la parte fuori CE;

– nel **rigo 7** indicare la percentuale dei costi misti [(rigo 5 : rigo 3) x 100];

– nel **rigo 8** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi ai viaggi misti per la parte CE, determinato moltiplicando l'importo dei corrispettivi del rigo 3 per la percentuale risultante al rigo 7,

– nel **rigo 9** indicare l'ammontare dei corrispettivi imponibili, risultante dalla somma dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti interamente nella CE (rigo 1) e dei corrispettivi relativi a viaggi misti per la parte CE (rigo 8).

– nel **rigo 10** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti fuori della CE, determinato sommando l'importo dei righi 2 e 3 e sottraendo l'importo di cui al rigo 8.
Si precisa che il relativo ammontare concorre con le altre operazioni non imponibili effettuate, ai fini della eventuale richiesta di rimborso (nel quadro VR - Sez. 2 - Casella 3).

– nel **rigo 11** indicare l'ammontare dei costi deducibili, ricavato dalla somma dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nella CE (rigo 1) e dei costi relativi a viaggi misti per la parte CE (rigo 5),

– nei **righi 12 e 13** indicare, rispettivamente, l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'aliquota IVA del 19% e quello dei corrispettivi assoggettati all'aliquota del 20%. Ciascuno di tali corrispettivi si determina sommando ai corrispettivi relativi ai viaggi eseguiti interamente nella CE, gli importi ottenuti applicando la percentuale indicata nel rigo 7 ai corrispettivi relativi ai viaggi misti, assoggettati alle predette aliquote;

– nel **rigo 14** indicare il credito di costo relativo all'anno precedente, desumibile dal cod. G3 della dichiarazione 1996.
Per la compilazione dei successivi *righi da 15 a 18* occorre tenere presente che, al fine di determinare le basi imponibili ovvero i crediti di costo relativi alle due aliquote del 19% e del 20%, i costi deducibili devono essere ripartiti tra le 2 aliquote nella stesso rapporto percentuale risultante tra i relativi corrispettivi;

– nei **righi 15** e **16**, che sono alternativi tra di loro, va indicata rispettivamente la base imponibile lorda ovvero il credito di costo, relativi alle operazioni assoggettate all'aliquota del 19%, risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$\left[\frac{\text{rigo 12}}{\text{rigo 12 + rigo 13}} (\text{rigo 9 - rigo 11}) \right] - \text{rigo 14}$$

Se il risultato è positivo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 15, mentre se è negativo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 16, ma con il segno positivo,

– nei **righi 17** e **18**, che sono ugualmente alternativi tra di loro, va indicata rispettivamente la base imponibile lorda, relativa alle operazioni assoggettate all'aliquota del 20%, ovvero il credito di costo *complessivo* da riportare all'anno successivo, risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$\left[\frac{\text{rigo 13}}{\text{rigo 12 + rigo 13}} (\text{rigo 9 - rigo 11}) \right] - \text{rigo 16}$$

Se il risultato è positivo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 17, mentre se è negativo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 18, ma con il segno positivo,

– nel **rigo 19** indicare la base imponibile netta al 19%, ricavata riducendo la base imponibile lorda al 19% dell'imposta incorporata, mediante applicazione, in via alternativa

del metodo matematico

$$\left(\frac{\text{rigo 15} \times 100}{119} \right)$$

ovvero del metodo dello "scorporo"

$$\left[\text{rigo 15} - \left(\frac{15,95 \times \text{rigo 15}}{100} \right) \right]$$

– nel **rigo 20** indicare la base imponibile netta al 20%, ricavata riducendo la base imponibile lorda al 20% dell'imposta incorporata, mediante l'applicazione, in via alternativa, del metodo matematico

$$\left(\frac{\text{rigo } 17 \times 100}{120}\right)$$

ovvero del metodo dello "scorporo"

$$\text{rigo } 17 - \left(\frac{16{,}65 \times \text{rigo } 17}{100}\right)$$

Riporto dei dati del prospetto nel quadro VG.

Il dato di cui al rigo 14 del prospetto A deve essere riportato nel quadro VG della dichiarazione al **rigo VG1**. La somma degli importi risultanti ai righi 15 e 17 deve essere riportato al **rigo VG2**, in alternativa con il dato del rigo 18 che va riportato al **rigo VG3** dello stesso quadro VG.

Riporto dei dati del prospetto negli altri quadri della dichiarazione.

Ai fini della determinazione del volume di affari e del totale degli acquisti, alcuni dati del prospetto A, devono essere riportati nei quadri VE e VF, con i criteri sotto esposti.

a) Se risulta una **base imponibile lorda** (ossia se sono compilati i righi 15 e/o 17

– l'importo di cui al rigo 19 (base imponibile netta al 19%) va riportato al **rigo VE13** in aggiunta agli importi delle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate;

– l'importo di cui al rigo 20 (base imponibile netta al 20%) va riportato al **rigo VE14,** in aggiunta agli importi delle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.

La restante parte dei corrispettivi, determinata dalla differenza tra il totale risultante al rigo 4 la somma degli importi di cui ai righi 15 e 17, deve essere riportata al **rigo VE22,** in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate.

Il totale dei costi di cui al rigo 4 va riportato al **rigo VF13.**

b) Nel caso in cui risulti un **credito di costo** (ossia se è compilato il rigo 18), il totale dei corrispettivi di cui al rigo 4 va riportato al **rigo VE22** mentre il totale dei costi di cui al medesimo rigo 4 va riportato al **rigo VF13,** in aggiunta agli importi degli altri acquisti (non imponibili) eventualmente effettuati.

SEZIONE 2 – REGIME SPECIALE PER I BENI USATI (D.L. 41/1995).

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il regime speciale per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, disciplinato dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla Legge n. 85 del 1995. I dati da indicare sono i seguenti.

PROSPETTO A
DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 1 DEL QUADRO VG (AGENZIE DI VIAGGI)

RIGO	VIAGGI	CORRISPETTIVI	COSTI
1	Interamente nella CE	.000	.000
2	Interamente fuori CE	.000	.000
3	Misti	.000	.000
4	TOTALE (somma dei righi 1, 2 e 3)	.000	.000
5	**Ripartire i costi misti:** per la parte CE		.000
6	per la parte fuori CE		.000
	Determinazione dei corrispettivi per le parti CE e fuori CE		
7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100	%|	
8	Corrispettivi misti per la parte CE (rigo 3 x rigo 7) : 100		.000
9	Ammontare dei corrispettivi CE (rigo 1 + rigo 8)		.000
10	Ammontare dei corrispettivi fuori CE (rigo 2 + rigo 3 – rigo 8)		.000
11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)		.000
	Ripartire l'ammontare dei corrispettivi di cui al rigo 9		
12	Corrispettivi al 19%		
13	Corrispettivi al 20%		.000
14	Credito di costo dell'anno precedente, da riportare al rigo VG1		.000
	Operazioni al 19%		
15	Base imponibile lorda $\left[\frac{\text{rigo } 12}{\text{rigo } 12 + \text{rigo } 13}(\text{rigo } 9 - \text{rigo } 11)\right] - \text{rigo } 14$ ovvero		.000
16	Credito di costo $\text{rigo } 14 - \left[\frac{\text{rigo } 12}{\text{rigo } 12 + \text{rigo } 13}(\text{rigo } 9 - \text{rigo } 11)\right]$		.000
	Operazioni al 20%		
17	Base imponibile lorda $\left[\frac{\text{rigo } 13}{\text{rigo } 12 + \text{rigo } 13}(\text{rigo } 9 - \text{rigo } 11)\right] - \text{rigo } 16$ ovvero		.000
18	Credito di costo (da riportare al rigo VG3) $\text{rigo } 16 - \left[\frac{\text{rigo } 13}{\text{rigo } 12 + \text{rigo } 13}(\text{rigo } 9 - \text{rigo } 11)\right]$		.000
19	Base imponibile netta al 19%		.000
20	Base imponibile netta al 20%		.000

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI

IVA 1998

– **Nel rigo VG4** indicare il *margine negativo* eventualmente risultante dal cod. G6 della dichiarazione relativa all'anno 1996. Tale rigo riguarda i contribuenti che hanno applicato per detto anno il metodo globale del margine.

– **Nel rigo VG5** indicare il *margine complessivo lordo* - relativo sia alle operazioni imponibili effettuate sia alle operazioni non imponibili che costituiscono *plafond* - da parte dei soggetti che hanno utilizzato uno o più dei metodi di determinazione del margine.

Il relativo importo è ricavabile dalla somma dei righi 2, 14 e 22 del *Prospetto B* sotto riportato (margini lordi relativi alle operazioni imponibili) e dei righi 3, 17 e 23 dello stesso Prospetto (margini relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono *plafond*) (vedasi la *circolare n. 36/E del 13 febbraio 1996*).

– **Nel rigo VG6** indicare l'eventuale *margine negativo* da utilizzare per l'anno successivo, risultante dal rigo 15 del *Prospetto B*, per coloro che hanno applicato il sistema globale del margine.

Modalità di compilazione del prospetto B:

Il prospetto si compone di 3 parti che si riferiscono, rispettivamente, al metodo analitico, a quello globale e a quello forfetario di determinazione del margine.

Si rammenta che le cessioni di rottami e degli altri prodotti di cui all'art. 74, comma 7, non rientrano nel regime del margine, trattandosi di prodotti tipologicamente diversi dai beni usati, come definiti dall'art. 36, comma 1, del citato D.L. n. 41.

Parte 1 – Metodo analitico del margine (art. 36, comma 1, del D.L. n. 41/1995).

La parte 1 deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il metodo ordinario (o analitico) di determinazione del margine previsto dall'art. 36, comma 1, del citato D.L. n. 41.

– **Nel rigo 1** indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi, al lordo dell'imposta, relativi alle operazioni effettuate (imponibili e non) rientranti nel particolare regime, comprendendovi anche le cessioni effettuate nei confronti di soggetti comunitari (che, in effetti, sono considerate operazioni all'interno dello Stato) e le cessioni di beni non assoggettate all'IVA perché aventi margine zero (nell'ipotesi in cui i costi, calcolati per ogni operazione, risultino uguali o superiori al corrispettivo di vendita).

PROSPETTO B
DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 2 (BENI USATI)

Rigo	Descrizione	Aliq.	1	Aliq.	2	Aliq.	3	Aliq.	4	Aliq.	5 / Importo
PARTE 1	**Metodo analitico del margine**										
1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.										,000
2	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili										,000
3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE20)										,000
4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE22 [rigo 1 – (rigo 2 + rigo 3)]										,000
PARTE 2	**Metodo globale del margine**										
10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	,000	10	,000	16	,000	19	,000	20	,000
11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili										,000
12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine										,000
13	Margine negativo dell'anno precedente (da cod. G6 della dichiarazione 1996)										,000
14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) – (rigo 12 + rigo 13)]										,000
	ovvero										
15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) – (somma degli importi di rigo 10)]										,000
16	Margini lordi (*) per aliquote	4	,000	10	,000	16	,000	19	,000	20	,000
17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE20)										,000
18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE22 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 – (rigo 14 + rigo 17)]										,000
PARTE 3	**Metodo forfetario del margine**										
20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	,000	10	,000	16	,000	19	,000	20	,000
21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili										,000
22	Margini lordi (*) per aliquote	4	,000	10	,000	16	,000	19	,000	20	,000
23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE20)										,000
24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE22 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 – (somma degli importi di rigo 22) – rigo 23)]										,000

(*) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE, suddivisi fra le rispettive aliquote.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI

IVA 1998

– **Nel rigo 2** indicare i margini lordi relativi ad operazioni imponibili.
Il relativo ammontare deve essere desunto dal registro dei corrispettivi di cui all'art. 24, nel quale devono essere annotati, ad ogni liquidazione periodica, i margini lordi distinti per aliquota. Il dato concorre alla formazione dell'importo da indicare al *rigo VG5*. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote.

– **Nel rigo 3** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond*. Il relativo dato, che deve essere desunto dall'apposito registro previsto dal comma 2 dell'art. 38 del D.L. 41, deve essere compreso nel rigo VE 20.
– **Nel rigo 4** occorre comprendere:

– i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38 quater) il cui margine non concorre alla formazione del plafond;

– la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 2) sia alle operazioni non imponibili (rigo 3).

Il relativo ammontare si ottiene dalla differenza tra il rigo 1 e i successivi righi 2 e 3.

Parte 2 – Metodo globale del margine (art. 36, comma 6, del D.L. n. 41/95).

I dati sono desumibili dai particolari registri delle cessioni e degli acquisti previsti dall'art. 38, comma 4, del citato D.L. 41.

Si chiarisce, per i soggetti che hanno applicato il metodo globale, che il margine relativo alle esportazioni ed operazioni equiparate deve essere determinato in via analitica. Ciò in quanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 36 del D.L. 41, i costi relativi ai beni esportati non concorrono alla determinazione del margine globale e, quindi, gli acquisti annotati nell'apposito registro devono essere depurati di tali costi.

– **Nel rigo 10** indicare i corrispettivi, relativi alle operazioni imponibili, comprensivi dell'imposta, suddivisi tra le varie aliquote applicate.

– **Nel rigo 11** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, che concorrano o meno alla formazione del *plafond*.

– **Nel rigo 12** indicare l'ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie effettuati in relazione alle operazioni imponibili di cui al rigo 10. Si precisa, altresì, che nel rigo 12 non devono essere compresi i costi relativi alle esportazioni e ad altre operazioni non imponibili, in quanto tali costi non concorrono alla formazione del margine globale ai sensi dell'art. 36, comma 6, del citato D.L. n. 41.

– **Nel rigo 13** indicare l'importo dell'eventuale margine negativo, risultante al codice G6 della dichiarazione IVA 1996.

– **Nel rigo 14** indicare il margine complessivo lordo relativo alle operazioni imponibili di cui al rigo10. Il relativo importo si ricava per differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10 e la somma degli importi risultanti nei righi 12 e 13; il dato concorre alla formazione dell'importo da indicare al *rigo VG5*. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote.

– **Nel rigo 15,** alternativo rispetto al precedente rigo 14, indicare l'importo (eventuale) del margine negativo, che si determina nell'ipotesi in cui la somma degli importi risultanti ai righi 12 e 13 risulti superiore all'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10. Il dato deve essere riportato nel *rigo VG6*.

– **Nel rigo 16** indicare i margini lordi, relativi alle operazioni imponibili, in base alle aliquote applicate.

A tal proposito, si ricorda che la suddivisione del margine complessivo lordo tra le varie aliquote deve effettuarsi sulla base dei rapporti percentuali tra i corrispettivi parziali, relativi a ciascuna aliquota, e il totale dei corrispettivi (cfr. al riguardo, le esemplificazioni contenute nella *circolare n. 177/E, par. 4.3.2, del 22 giugno 1995*). Si chiarisce che i rapporti percentuali devono essere calcolati arrotondando i risultati alla seconda cifra decimale e determinando la percentuale relativa al corrispettivo di maggior ammontare per complemento a 100 rispetto alla somma delle altre (cioè, sottraendo tale somma dal valore 100). I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote.

– **Nel rigo 17** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond*. Si chiarisce che tali margini sono da determinare in via analitica, non concorrendo alla formazione del margine globale.

– **Nel rigo 18** indicare:

– i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38 quater), il cui margine non concorre alla formazione del *plafond*;
– la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 10) che alle operazioni non imponibili (rigo 17).

Il relativo ammontare è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei righi 10 e 11) e la somma dei righi 14 e 17.

Parte 3 – Metodo forfetario del margine (art. 36, comma 5, del D.L. n. 41/1995).

– **Nel rigo 20** indicare i corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, al lordo dell'IVA, suddivisi tra le varie aliquote applicate.

– **Nel rigo 21** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, indipendentemente se concorrano o meno alla formazione del *plafond*.

– **Nel rigo 22** indicare i margini lordi relativi alle operazioni imponibili, ripartiti in base alle aliquote applicate. I dati concorrono alla formazione dell'importo da indicare nel *rigo VG5*. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote.

– **Nel rigo 23** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili, di cui agli articoli 8, 8bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond*.

Per la determinazione dei margini da indicare nei righi 22 e 23 può essere utilizzata la **tabella** riportata in fondo alla pagina seguente.

– **Nel rigo 24** indicare:

– i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38 quater), il cui margine non concorre alla formazione *del plafond*;

– la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 20) sia alle operazioni non imponibili (rigo 21).

Il relativo importo è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei righi 20 e 21) e la somma dei righi 22 e 23.

L'importo risultante al rigo 24 deve essere compreso nel rigo *VE22* tra le altre operazioni imponibili (eventualmente effettuate).

SEZIONE 3 – OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED IMPORTAZIONI.

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno posto in essere cessioni e prestazioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari ed importazioni.

Gli importi indicati nei righi VG7 e VG8 devono essere compresi nel quadro VE, mentre quelli indicati nei righi VG9 e VG10 devono essere compresi nel quadro VF.

– **Nel rigo VG7** indicare il dato complessivo delle cessioni e prestazioni intracomunitarie non imponibili, al netto delle variazioni in diminuzione, annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24). Si pone in evidenza che in tale rigo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati anche nei registri anzidetti. Vanno compresi nel rigo:

– i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegni dei beni per conto del proprio acquirente intracomunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa, dal proprio fornitore comunitario, al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;

– i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8, del decreto legge n. 331 del 1993 (prestazioni di servizio relative a beni mobili, comprese le perizie eseguite in Italia, sempre che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati fuori del territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri;

AVVERTENZA:

Le operazioni di cui all'art. 38, comma 3, lett. a), del D.L n. 331/1993 hanno costituito fino al 13 marzo 1997 operazioni di acquisto intracomunitario; a partire dal 14 marzo 1997, le stesse operazioni costituiscono prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 40, comma 4-bis, dello stesso decreto;

– le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi nella tabella A - parte prima, soggetti ad accisa (es. vini);

– le cessioni intracomunitarie di altri prodotti non compresi nella citata tabella A - parte prima;

AVVERTENZA:

– altre operazioni intracomunitarie non imponibili, quali i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni destinati ad essere introdotti nei depositi franchi e nei punti franchi o nei depositi previsti dall'art. 50, comma 8, del D.L. 331/1993 (vigente fino al 13 marzo 1997) e dall'art. 50-bis dello stesso decreto (con decorrenza dal 14 marzo 1997).

– **Nel rigo VG8** indicare i dati complessivi, al netto delle variazioni in diminuzione, delle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici, indicando nella prima colonna i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie e nella seconda l'IVA relativa alle cessioni imponibili. Si rammenta che dovevano essere assoggettate ad IVA, **fino al 13 marzo 1997**, le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici, compresi nella tabella A - parte prima - allegata al D.P.R. n. 633, ai sensi del previgente art. 51 del D.L. n. 331/1993, con le percentuali forfetarie di compensazione previste dal D.M. 12 maggio 1992 e dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

– **Nel rigo VG9** indicare il dato complessivo degli acquisti intracomunitari, al netto delle variazioni in diminuzione, di beni annotati nel registro degli acquisti (art. 25), indicando nella prima colonna i corrispettivi degli acquisti intracomunitari e nella seconda colonna l'imposta relativa alle operazioni imponibili. Nella prima colonna devono essere inoltre compresi i corrispettivi degli acquisti intracomunitari dei beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 (per questi ultimi a far data ***dal 14 marzo 1997***), non soggetti all'imposta ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;

– corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi degli artt. 8, 8-bis e 9, richiamati dall'art. 42 comma 1 del D.L. 331/1993. A partire dal 14 marzo 1997, dette operazioni sono state disciplinate dall'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;

– i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond*, compresi gli acquisti di beni destinati ad essere introdotti nei depo-

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MARGINI DA INDICARE NEI RIGHI 22 E 23 DEL PROSPETTO B

METODO FORFETARIO DEL MARGINE				
		COL. 1 - PERCENTUALE 25%	COL. 2 - PERCENTUALE 50%	COL. 3 - PERCENTUALE 60%
X1	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond	.000	.000	.000
X2	Corrispettivi al 4%	.000	.000	.000
X3	Corrispettivi al 10%	.000	.000	.000
X4	Corrispettivi al 16%	.000	.000	.000
X5	Corrispettivi al 19%	.000	.000	.000
X5bis	Corrispettivi al 20%	.000	.000	.000
X6	Margine dei corrispettivi non imponibili, che costituiscono plafond [25% (X1 col. 1) +50% (X1 col. 2) +60% (X1 col. 3)] da riportare al rigo 23			.000
X7	Margine lordo dei corrispettivi al 4% [25% (X2 col. 1) +50% (X2 col. 2) +60% (X2 col. 3)] da riportare al rigo 22 col. 1			.000
X8	Margine lordo dei corrispettivi al 10% [25% (X3 col. 1) +50% (X3 col. 2) +60% (X3 col. 3)] da riportare al rigo 22 col. 2			.000
X9	Margine lordo dei corrispettivi al 16% [25% (X4 col. 1) +50% (X4 col. 2) +60% (X4 col. 3)] da riportare al rigo 22 col. 3			.000
X10	Margine lordo dei corrispettivi al 19% [25% (X5 col. 1) +50% (X5 col. 2) +60% (X5 col. 3)] da riportare al rigo 22 col. 4			.000
X11	Margine lordo dei corrispettivi al 20% [25% (X5bis col. 1) +50% (X5bis col. 2) +60% (X5bis col. 3)] da riportare al rigo 22 col. 5			.000

siti franchi o punti franchi o nei depositi previsti dall'art. 50, comma 8, del D.L. 331/1993 (vigente fino al 13 marzo 1997) e dall'art. 50-bis dello stesso decreto (a partire dal 14 marzo 1997). In detto rigo vanno altresì compresi gli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta;

– i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993.

– i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 2, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. L'imposta non detraibile non deve essere indicata nella seconda colonna.

- **Nel rigo VG10** indicare i dati complessivi, relativi alle importazioni di beni risultanti dalle bollette doganali registrate nel periodo d'imposta. Nella prima colonna vanno indicati i corrispettivi delle importazioni e nella seconda colonna l'imposta relativa alle operazioni imponibili. Nella prima colonna devono essere inoltre compresi:

– importazioni effettuate senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi del combinato disposto del comma 2 degli articoli 8, 8-*bis*, 9, 72 e dell'art. 68, lett. *a)*. A partire dal 14 marzo 1997, dette operazioni sono state disciplinate dall'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;

– altre importazioni non soggette all'imposta (art. 68), comprese le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta, qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità europea;

– importazioni non soggette all'imposta effettuate, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati;

– importazioni, al netto dell'I.V.A., per le quali, ai sensi dell'art. 19, comma 2, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. L'imposta non detraibile non deve essere indicata nella seconda colonna. Per le importazioni, per le quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta, va indicato l'intero imponibile mentre nella seconda colonna va indicata la sola imposta detraibile.

AVVERTENZE:

Si pone in evidenza che non sono da comprendere nei righi VG7 e VG9, rispettivamente, le cessioni e gli acquisti di beni rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (per i beni usati ecc...), effettuati con altri operatori della CE, perché sono considerati operazioni interne da assoggettare all'imposta nel Paese in cui risiede il cedente del bene.

Si precisa, altresì, che anche le operazioni concernenti gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino devono essere comprese nel rigo VG10.

SEZIONE 4 – OPERAZIONI ESENTI - IVA AMMESSA IN DETRAZIONE (articoli 19, 19 bis e 36 bis).

Il quadro deve essere compilato dai contribuenti che hanno registrato per il periodo d'imposta operazioni esenti di cui all'art. 10 ovvero che sono tenuti ad effettuare, in sede di dichiarazione annuale, conguagli d'imposta ai sensi dell'art. 19 bis, sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili.

I dati da indicare sono i seguenti:

– Nel rigo VG11 la percentuale di indetraibilità calcolata ai sensi dell'art. 19, 3° comma, e desumibile dal rigo 5 del **prospetto C**, da utilizzare per la compilazione della presente Sezione.

– Nel rigo VG12 l'I.V.A. non assolta sugli acquisti e importazioni di cui al rigo VF12.

– Nel rigo VG13 l'I.V.A. non detraibile afferente gli acquisti e le importazioni di beni e servizi utilizzati per effettuare operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili. Il dato è desumibile dal rigo 14 del prospetto da utilizzare per la compilazione della presente Sezione.

– Nel rigo VG14 l'importo risultante dalla rettifica delle detrazioni effettuata in relazione agli acquisti di beni ammortizzabili (art. 19 bis), desumibile dal rigo 12 del citato *prospetto C*.

– Nel rigo VG15 l'IVA ammessa in detrazione, desumibile dal rigo 18 del prospetto da utilizzare per la compilazione della presente Sezione, da riportare poi al *rigo VG 29*.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO C

Il prospetto si compone di 3 parti che consentono di determinare, rispettivamente:

1. la percentuale di indetraibilità;
2. l'importo risultante dalla rettifica della detrazione relativa ai beni ammortizzabili;
3. l'IVA ammessa in detrazione.

AVVERTENZA:

I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 1997, la dispensa di cui all'art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, non devono compilare la parte 1 del prospetto.

Parte 1 – Calcolo della percentuale di indetraibilità (art. 19).

L'effettuazione di operazioni esenti comporta una limitazione, ai sensi dell'art. 19, del diritto alla detrazione dell'I.V.A. afferente gli acquisti e le importazioni di beni e servizi.

La percentuale di indetraibilità è desunta dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno ed il volume di affari dell'anno stesso, determinato a norma dell'art. 20.

Il totale delle operazioni esenti di cui al rigo VE23 deve essere ripartito fra i righi 1, 2 e 3.
– Nel rigo 1 indicare l'ammontare delle operazioni esenti, escluse quelle da indicare nei righi 2 e 3.

– Nel rigo 2 indicare l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 11 (cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli).
Le operazioni di cui al rigo 2 vanno escluse dall'ammontare delle operazioni esenti ai fini del calcolo della percentuale di indetraibilità di cui al rigo 5.

– Nel rigo 3 indicare l'ammontare delle operazioni esenti, se non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, di cui all'art. 10, numeri da 1 a 9.

Dette operazioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 19, non vanno computate, ai fini del calcolo del pro-rata di indetraibilità, né tra le operazioni esenti né tra quelle che compongono il volume d'affari.

Al riguardo si precisa che per ***attività propria dell'impresa*** deve intendersi ogni attività compresa nell'ordinario campo di azione dell'impresa, e cioè nell'oggetto proprio ed istituzionale della stesso, con la sola esclusione di quelle attività che non risultino svolte in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale (*cfr. circolare n. 25 del 3 agosto 1979*).

– Nel rigo 4 indicare il volume d'affari (rigo VE 28) diminuito delle operazioni di cui al precedente rigo 3.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI

IVA 1998

PROSPETTO C
DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 4 (OPERAZIONI ESENTI)

OPERAZIONI ESENTI (ART. 10)

PARTE 1 Calcolo della percentuale di indetraibilità (Art. 19)

	Ripartire il totale operazioni esenti di cui al rigo VE23:	
1	Ammontare delle operazioni esenti, escluse quelle di cui ai righi 2 e 3	.000
2	Ammontare delle operazioni esenti di cui al n. 11 dell'art. 10	.000
3	Ammontare delle operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	.000
4	Volume d'affari diminuito delle operazioni di cui al rigo precedente (rigo VE28 – rigo 3)	.000
5	Percentuale d'indetraibilità (rigo 1 : rigo 4 x 100) (arrotondata all'unità più prossima)	%

PARTE 2 Rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis)

	1 Anno di acquisto	2 Percentuale di detrazione	3 IVA assolta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-1997	4 IVA assolta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 1997	±	5 Conguaglio relativo all'anno 1997
6	1993	%	.000	.000		.000
7	1994	%	.000	.000		.000
8	1995	%	.000	.000		.000
9	1996	%	.000	.000		.000
10	1997	%				
11	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto					.000
12	**TOTALE RETTIFICA** (somma algebrica dei righi da 6 a 11, da computare nel rigo 18)					.000

PARTE 3 IVA ammessa in detrazione (Artt. 19, 19 bis e 36 bis)

13	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12	.000
14	IVA non detraibile relativa agli acquisti e importazioni afferenti le operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	.000
15	IVA detraibile (rigo VF20 – rigo 14)	.000
16	IVA non detraibile [(rigo 15 + rigo 13) x rigo 5 : 100)]	.000
17	TOTALE IVA detraibile (rigo 15 – rigo 16)	.000
18	**IVA AMMESSA IN DETRAZIONE** (rigo 17 ± rigo 12), da riportare al rigo VG15	

– **Nel rigo 5** indicare la percentuale di indetraibilità

$$\left(\frac{\text{rigo 1}}{\text{rigo 4}} \times 100\right),$$

da arrotondare all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. Per l'arrotondamento deve farsi riferimento alle prime 3 cifre decimali; ad esempio la percentuale 0,502 si arrotonda a 1, la percentuale 7,500 si arrotonda a 7.

Parte 2 – Rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili (*art. 19-bis*).

Una particolare disciplina è riservata alla detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, compresi i diritti di brevetti industriali, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno nonchè le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili.

E' da tener presente che per espressa previsione legislativa contenuta nell'art. 19-*bis* sono da considerare ammortizzabili, *unicamente agli effetti delle disposizioni recate dall'articolo stesso*, soltanto i beni che ai sensi delle disposizioni relative alle imposte sui redditi hanno un coefficiente di ammortamento non superiore al 25%.

Va precisato che la rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili il cui costo unitario non superi il milione di lire, limitatamente alle imprese ammesse alla tenuta della contabilità semplificata secondo le norme dettate dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

L'accennato particolare trattamento fiscale riguarda i soggetti che nel corso di cinque anni, compreso quello d'acquisto del bene ammortizzabile, si trovano a svolgere attività promiscua che dia luogo a *pro-rata* di detrazione ai sensi dell'art. 19, e prevede che la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto dei beni ammortizzabili, calcolata sulla base del *pro-rata* definitivo dell'anno di acquisizione, sia soggetta a regolarizzazione nei quattro anni successivi nella misura di un quinto della differenza tra l'imposta detratta all'atto di acquisto del bene e quella corrispondente alla percentuale di detrazione (pro-rata) determinata in via definitiva per ciascuno dei detti anni. Le regolarizzazioni vanno effettuate anno per anno ma soltanto relativamente agli anni in cui la percentuale di detrazione varii in misura superiore a 10 punti, rispetto a quella dell'anno in cui è stata operata la detrazione dell'I.V.A. Conseguentemente, per le variazioni percentuali inferiori o uguali a 10 punti il contribuente non deve operare alcuna rettifica.

Verificandosi oscillazioni percentuali superiori ai 10 punti, il contribuente deve procedere, in sede di dichiarazione annuale, ai conseguenti versamenti o recuperi d'imposta.

Nel caso in cui il bene ammortizzabile venga ceduto nel corso del periodo soggetto a rettifica, il contribuente deve operare la regolarizzazione sulla base della percentuale definitiva di detrazione dell'anno in cui viene effettuata la cessione. La regolarizzazione va fatta in unica soluzione e deve tener conto anche dei residui periodi del quadriennio. In sostanza l'eventuale imposta da versare o da recuperare si determina moltiplicando l'importo risultante dalla regolarizzazione dell'anno di competenza per il numero degli anni che mancano al compimento del quadriennio.

Si ricorda che, per effetto della modifica apportata dagli artt. 2, comma 3 e 19-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, la predetta rettifica deve essere eseguita anche sui beni ammortizzabili acquisiti mediante **contratti di appalto.** La disciplina si rende applicabile ai beni ammortizzabili entrati in funzione a decorrere dal 1° gennaio 1994. A tal fine, si fa presente che la rettifica relativa alle fatture registrate negli anni antecedenti il 1997 deve essere calcolata a parte e il relativo importo complessivo deve essere indicato nel rigo 11 (vedasi il relativo commento

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI

IVA 1998

e l'esempio contenuto nella *circolare n. 142/E del 9 agosto 1994 del Dipartimento delle Entrate*).

Righi da 6 a 9

Tali righi sono suddivisi in 5 colonne, recanti, rispettivamente

– la 1° gli anni del quinquennio interessato alla rettifica,

– la 2° le diverse percentuali di detrazione relative a ciascun anno del quinquennio. Si avverte che la percentuale di detrazione deve essere calcolata sottraendo dal valore 100 la percentuale di indetraibilità di cui all'art. 19, relativa a ciascun anno,

– la 3° l'IVA assolta sugli acquisti di beni ammortizzabili che sono ancora in possesso del contribuente al 31 dicembre 1997,
– la 4 l'IVA assolta sugli acquisti di detti beni che sono stati ceduti nel corso dell'anno 1997

– la 5° il conguaglio d'imposta relativo all'anno 1997 per i beni ammortizzabili acquistati nel quadriennio precedente. Tale conguaglio preceduto dal relativo segno (deve essere indicato il segno + ovvero — a seconda che trattasi di una maggiore o minore detrazione)

La somma algebrica delle singole rettifiche deve essere indicata, con il relativo segno, in corrispondenza del rigo 12

Esempio di compilazione della parte 2:

Si ipotizzi il caso di acquisti di beni ammortizzabili effettuati nel quadriennio 1993-1996, di cui alcuni ancora in possesso al 31-12-1997 ed altri ceduti nel corso dello stesso anno. Le rettifiche da operare nell'anno 1997 devono essere eseguite rapportando le percentuali di detrazione dei singoli anni di acquisto con quella dell'anno di riferimento

Nell'esempio specifico, si è ipotizzato altresì il particolare caso in cui il contribuente in uno stesso anno (1995) ha acquistato dei beni ammortizzabili di cui alcuni ancora in possesso al 31-12-1997, per i quali opera la normale rettifica della detrazione, e altri ceduti nel corso dello stesso anno 1997, rispetto ai quali la rettifica deve essere operata, come già detto in precedenza, tenendo conto anche degli anni (1998 e 1999) che mancano al compimento del quinquennio.

– In corrispondenza del **rigo 6**, acquisti di beni ammortizzabili registrati nell'anno 1993, per una imposta pari a L. 1 000 000, con percentuale di detrazione dell'anno del 70%

Considerato che nel 1997 la percentuale di detrazione è diminuita al 60%, il contribuente non deve operare la rettifica in quanto la variazione percentuale non è superiore a 10 punti,

– in corrispondenza del **rigo 7**, IVA assolta sugli acquisti nel 1994 per lire 2 000 000, con percentuale di detrazione del 100%.

In tale ipotesi: (100% di 2 000 000) — (60% di 2 000 000) = 2 000 000 — 1 200 000 = 800 000 : 5 = 160 000 In questo caso, essendo la variazione superiore a 10 punti occorre operare la rettifica della detrazione, con conseguente imposta a debito (da indicare, quindi, con segno —) in quanto trattasi di riduzione della detrazione

– in corrispondenza del **rigo 8**, IVA assolta sugli acquisti nel 1995 per lire 3 000 000, su beni ancora in possesso al 31-12-1997, e IVA assolta per lire 1 000 000 su beni ceduti nell'anno 1997 con percentuale di detrazione dell'anno 1995 pari al 90%. In questo caso devono essere eseguite due distinte liquidazioni, i cui risultati vanno sommati algebricamente per ricavare l'ammontare della rettifica dell'anno relativa a detti beni:

A) (90% di 3 000 000) — (60% di 3 000 000) = 2 700 000 — 1 800.000 = 900 000 : 5 = 180 000.

B) (90% di 1 000 000) — (60% di 1 000 000) = 900 000 — 600.000 = 300 000 : 5 = 60 000 x 3 = 180 000,

(A + B) = 180.000 + 180 000 = 360 000

Anche in questo caso abbiamo un risultato a debito per il contribuente (da indicare con segno negativo):

– in corrispondenza del **rigo 9**, IVA sugli acquisti per lire 4 000 000 con percentuale di detrazione dell'anno 1996 pari al 40%

(60% di 4 000.000) — (40% di 4 000.000) = 2 400 000 — 1 600 000 = 800.000 : 5 = 160.000 In questo caso abbiamo un risultato a credito per il contribuente (da indicare, quindi, con segno +) essendo aumentata la percentuale di detrazione,

– in corrispondenza del **rigo 10** deve essere indicata la percentuale di detrazione per l'anno 1997 (60%),

– in corrispondenza del **rigo 11** deve essere indicato l'eventuale conguaglio complessivo d'imposta, relativo ai beni strumentali acquisiti con contratti d'appalto entrati in funzione dopo il 31 dicembre 1993 (nell'esempio si è ipotizzato il rigo 11 = 0),

Per le modalità di calcolo di tale conguaglio vedasi l'esempio contenuto nella *circolare n. 142/E del 9-8-1994*,

– in corrispondenza del **rigo 12** deve essere indicata la somma algebrica delle rettifiche e cioè — 360 000

Tale dato deve essere riportato nel **rigo VG14** del quadro VG

Parte 3 - I.V.A. ammessa in detrazione ***(artt. 19, 19-bis e 36-bis).***

La sezione è riservata al calcolo dell'I V A ammessa in detrazione sulla base dei dati esposti nelle precedenti parti 1 e 2.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DELLA PARTE 2 DEL PROSPETTO C

PARTE 2 RETTIFICA DELLA DETRAZIONE PER I BENI AMMORTIZZABILI (Art. 19 bis) — Barrare la casella se per il 1997 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36 bis 1 ☐

Rigo	1 Anno di acquisto	2 Percentuale di detrazione	3 IVA assolta sui beni amortizzabili in possesso al 31-12-1997	4 IVA assolta sui beni amortizzabili ceduti nell'anno 1997	±	5 Conguaglio relativo all'anno 1997
6	1993	7 0 %	1 000.000	000		000
7	1994	1 0 0 %	2 000 000	000	—	160.000
8	1995	9 0 %	3.000.000	1.000.000	—	360.000
9	1996	4 0 %	4.000.000	000	+	160.000
10	1997	6 0 %				
11	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto					.000
12	TOTALE RETTIFICA (somma algebrica dei righi da 6 a 11) da computare nel rigo 18				—	360.000

– **Nel rigo 13** indicare l'I.V.A. non assolta sugli acquisti e le importazioni di cui al rigo VF12 effettuati con utilizzo del *plafond* ai sensi del comma 2 degli artt. 8, 8 *bis* e 9, da riportare nel rigo VG12 del quadro VG.

Poiché il beneficio fiscale della "sospensione d'imposta", in presenza di operazioni esenti, compete nei soli casi in cui l'imposta relativa agli acquisti può essere legittimamente detratta a norma dell'art. 19 e alle condizioni e limiti stabiliti dall'art. 8, ne consegue che gli acquisti in parola devono rientrare nei limiti del *pro-rata* di detrazione *(circ. n. 25 del 3 agosto 1979)*.

– **Nel rigo 14** indicare l'I.V.A. non detraibile, afferente gli acquisti e le importazioni di beni e servizi utilizzati per l'effettuazione delle operazioni esenti di cui al rigo 3, da riportare nel rigo VG13 del quadro VG.

– **Nel rigo 15** indicare l'I.V.A. detraibile, ricavata sottraendo l'importo del rigo 14 dal rigo VF20.

– **Nel rigo 16** indicare l'I.V.A. non detraibile, risultante

dal calcolo $\frac{\text{(rigo 15 + rigo 13) x rigo 5}}{100}$

I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per il 1997, la dispensa di cui all'art. 36-bis, devono riportare in detto rigo l'importo ottenuto dalla somma dei righi 15 e 13.

– **Nel rigo 17** indicare la differenza tra l'importo indicato nel rigo 15 e quello di cui al rigo 16.

Qualora il rigo 16 risulti maggiore del rigo 15, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno (—).

– **Nel rigo 18** indicare l'I.V.A. ammessa in detrazione, risultante dalla somma algebrica dei righi 17 e 12, da riportare poi al rigo VG15 del quadro VG.

SEZIONE 5 – CESSIONI DI BOVINI E SUINI (art. 34, penultimo comma).

La sezione 5 deve essere compilata esclusivamente dai produttori agricoli (allevatori) che abbiano optato in precedenza per l'applicazione dell'IVA nel modo normale ai sensi del penultimo comma dell'art. 34 e che abbiano effettuato nel corso del 1997 acquisti e/o cessioni di animali bovini e suini.

Per i menzionati soggetti la detrazione dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di animali vivi della specie bovino, compreso il genere bufalo, e suina spetta, a partire dal periodo d'imposta 1988, nei limiti dell'ammontare dell'imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi risultante da fatture registrate nel corso dell'anno, come disposto dall'art. 8 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

La detrazione, operata provvisoriamente nel corso dell'anno, è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione annuale e l'ammontare dell'eventuale eccedenza di imposta non recuperata può essere computato in detrazione nell'anno successivo, nei limiti dell'imposta afferente le cessioni dei predetti animali.

Detti contribuenti devono compilare la sezione 5 al fine di determinare l'IVA ammessa in detrazione e l'eventuale eccedenza d'imposta, detraibile nell'anno successivo.

I dati da indicare sono i seguenti:

– **nel rigo VG16** l'eccedenza d'imposta per acquisti ed importazioni di animali bovini e suini non recuperata nel 1996. Si rammenta che il relativo importo va desunto dal codice G21 della dichiarazione IVA 1996;

– **nel rigo VG17** l'IVA relativa agli acquisti ed importazioni di animali bovini e suini, registrati nel 1997;

– **nel rigo VG18** l'IVA non assolta sugli acquisti ed importazioni di bovini e suini, effettuati con utilizzo del "plafond", ai sensi del comma 2 degli articoli 8, 8 bis, 9, 72 e dell'art. 68, lett. a, registrati nel 1997;

– **nel rigo VG19** l'IVA relativa alle cessioni di bovini e suini, registrate per il 1997;

– **nel rigo VG20** l'IVA relativa alle cessioni non imponibili di bovini e suini, registrate per il 1997;

Prima di compilare i successivi *righi VG21* e *VG22* è opportuno determinare l'IVA detraibile. Il relativo importo risulterà diverso a seconda che il contribuente abbia o meno effettuato operazioni esenti.

In assenza di operazioni esenti, l'importo è dato dalla sommatoria degli importi dei righi VG16, VG17 e VG18. Invece, in presenza di operazioni esenti - con compilazione, quindi, della sezione 4 del presente quadro - all'importo indicato nel rigo VG16 va sommato il risultato ottenuto moltiplicando la somma dei righi VG17 e VG18 per la percentuale di detrazione dell'anno (ricavata sottraendo dal valore 100 la percentuale di indetraibilità risultante nel rigo VG11). In tale ipotesi, quindi, l'importo dell'IVA detraibile è dato dalla seguente formula:

$$VG16+\left[(VG17+VG18)\times\left(\frac{100-VG11}{100}\right)\right]$$

Ovviamente, nel particolare caso in cui per l'anno 1997 abbia avuto effetto la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti a seguito della precedente opzione di cui all'art. 36 bis, l'IVA detraibile coincide con l'importo indicato nel rigo VG16;

– **nel rigo VG21** deve essere indicata l'eventuale eccedenza d'imposta, che si verifica quando l'IVA detraibile risulta maggiore della somma degli importi di cui ai righi VG19 e VG20. In tal caso l'eccedenza d'imposta (che non ha trovato capienza nell'anno) viene riportata all'anno successivo ed è detraibile, in sede di liquidazione periodica, nei limiti dell'imposta afferente le cessioni di animali effettuate;

– **nel rigo VG22** l'IVA ammessa in detrazione. Il relativo ammontare, da riportare poi nel rigo VG29, si ricava sommando per i contribuenti che non hanno compilato la Sezione 4 gli importi indicati nei righi VF20 e VG16 e sottraendo l'importo del rigo VG21; per i contribuenti che hanno compilato la Sezione 4, sommando gli importi indicati nei righi VG15 e VG16 e sottraendo l'importo del rigo VG21

SEZIONE 6 – DETERMINAZIONE FORFETARIA DELL'IMPOSTA.

1) Agriturismo.
2) Associazioni operanti in agricoltura.

1) Tale sezione deve essere utilizzata anzitutto dalle imprese agricole, indipendentemente dalla loro natura giuridica, esercenti anche l'***attività agrituristica*** a norma della legge n. 730/1985.

L'art. 5, comma 2, della legge n. 413/1991 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 1992, un particolare sistema di determinazione forfetaria dell'IVA dovuta per i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730. Per tali soggetti, l'imposta dovuta si determina per differenza, applicando la detrazione forfetaria del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili registrate nel periodo.

Tale sistema di determinazione forfetaria dell'imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 5, con esclusione delle società di capitali.

Detto articolo, inoltre, prevede la facoltà, per i contribuenti che non vogliono determinare forfetariamente l'imposta dovuta, di esprimere apposita opzione in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno precedente, valida anche agli effetti delle imposte sui redditi.

I contribuenti che abbiano in precedenza già optato per la detrazione dell'IVA nei modi ordinari, essendo vincolati a tale scelta per un

triennio, non debbono compilare la sezione 6 se il triennio non è ancora scaduto *(cfr. circolare n. 7 del 10 febbraio 1992)*

Si sottolinea che i soggetti che esercitano congiuntamente sia attività agricola che agrituristica devono adottare contabilità separate ai sensi dell'art. 36, comma 4, e presentare la dichiarazione annuale compilando due o più moduli. In caso di tenuta di contabilità separata, sussiste l'obbligo di emettere fattura, soggetta ad IVA, per i passaggi interni dall'uno all'altra attività.

2) La stessa sezione 6 deve essere, altresì, utilizzata dalle ***associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura,*** relativamente all'attività di assistenza fiscale resa nei confronti dei propri associati, per la quale l'art. 78, comma 8 della legge 413/1991 e successive modificazioni prevede la detrazione forfetaria dell'imposta nella misura di un terzo dell'IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate.

I dati da indicare sono i seguenti.

- **Rigo VG23, Attività di agriturismo.** Per gli esercenti tale attività l'IVA ammessa in detrazione (da riportare nel rigo VG29) si determina forfetariamente applicando la percentuale del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili (indicata nel rigo VE30) e sommando algebricamente, al risultato, l'eventuale importo risultante dal rigo 12 del prospetto C da utilizzare per la compilazione della Sez. 4 (rettifica della detrazione sugli acquisti di beni ammortizzabili) previsto per i contribuenti che svolgono anche operazioni esenti (50% del rigo VE30 ± rigo 12)

- **Rigo VG24. Associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura.** Deve essere indicata l'IVA ammessa in detrazione, da riportare nel rigo VG29, calcolata con l'applicazione della percentuale di 1/3 e tenendo conto dell'eventuale rettifica di cui al rigo 12 del prospetto C da utilizzare per la compilazione della Sez. 4 (1/3 rigo VE30 ± rigo 12).

SEZIONE 7 – CALCOLO DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE PER LE IMPRESE AGRICOLE MISTE.

Tale sezione deve essere compilata sempre ed esclusivamente dalle imprese agricole miste di cui all'art. 34, comma 3 (nel testo vigente fino al 31 dicembre 1997)

I dati da riportare in corrispondenza dei righi sono:

– **rigo VG25,** imposta relativa agli acquisti di beni e di servizi utilizzati per le operazioni diverse da quelle comprese nell'art. 34, 1° comma, registrati nell'anno 1997, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili;

– **rigo VG26,** imposta detraibile concernente gli acquisti promiscui imputabile alle operazioni diverse
L'imposta si determina applicando, all'IVA relativa agli acquisti di beni e servizi, con esclusione dei beni ammortizzabili, registrati nell'anno 1997, imputati ad uso promiscuo, la percentuale risultante dal rapporto tra l'ammontare imponibile delle operazioni diverse e l'imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate

$$\left(\frac{\text{VE15 (imponibile)} + \text{VE24}}{\text{VE7} + \text{VE15} + \text{VE24}} \times 100 \right)$$

Si rammenta che per beni e servizi imputati ad uso promiscuo devono intendersi quelli destinati in parte alle operazioni agricole di cui all'art 34, primo comma e, in parte, ad operazioni diverse (di cui al 3° comma dello stesso articolo);

– **rigo VG27,** imposta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini non recuperata nel 1996 dagli agricoltori che si trovavano in regime normale IVA. Il relativo ammontare si ricava riportando integralmente l'importo del cod. G21 della dichiarazione IVA 1996, senza tener conto delle vendite di animali effettuate successivamente. Tale detrazione è stata inserita a seguito delle disposizioni che hanno previsto la non applicabilità delle percentuali forfetarie di compensazione alle cessioni di tali animali effettuate in regime speciale che, pertanto, devono essere assoggettate all'IVA con l'aliquota ordinaria rientrando tra le operazioni diverse di cui al terzo comma dell'art. 34.

– **rigo VG28,** IVA ammessa in detrazione, derivante dalla somma dei righi VE9, VG25, VG26 e VG27, da riportare al *rigo VG29*. Il relativo ammontare deve essere sempre indicato dalle imprese miste, anche se non sono stati compilati i precedenti codici della presente Sezione.

SEZIONE 8 - IVA AMMESSA IN DETRAZIONE.

Nel **rigo VG29** deve essere riportato il dato indicato nel rigo VG15 ovvero nei righi VG22 o VG23 o VG24 o VG28.

Tale dato deve poi essere evidenziato nel quadro L al **rigo VL5,** ai fini del calcolo dell'IVA dovuta o risultante a credito per l'anno 1997.

Si precisa che, in caso di compilazione di più sezioni del quadro VG, i codici richiamati nel cod. G29 sono posti in sequenza logica, nel senso che il codice che segue è sostitutivo (cioè, assorbente) del codice (o dei codici) precedente

4.2.6 – QUADRO VK - SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Il **Quadro VK** è riservato esclusivamente agli **enti o società controllanti e alle controllate** di cui all'art. 73 e quest'anno si presenta suddiviso in quattro sezioni:

SEZIONE 1 – DEBITI E CREDITI TRASFERITI

È destinata all'indicazione dei crediti o debiti trasferiti periodicamente al gruppo dalla società dichiarante, in corrispondenza dei righi da **VK1** a **VK12** se trattasi di contribuente mensile, ovvero VK3, VK6, VK9 se trimestrale ex art. 33, oppure VK3, VK6, VK9, VK12 se contribuente tenuto alle liquidazioni relative ad ogni trimestre solare ai sensi dell'art. 74, 4° comma o dell'art. 73, comma 1, lett. *e)*.

Si avverte che i trasferimenti relativi al conguaglio d'imposta previsto dall'art. 33, c. 1, lett. *b)* per i contribuenti trimestrali, ovvero, per i contribuenti mensili, dall'art. 30, c. 1, da effettuarsi in sede di dichiarazione annuale, non sono compresi nella presente sezione, ma l'imposta e i relativi interessi devono essere indicati nel **rigo VH21,** se trattasi di *trasferimenti di conguagli a debito,* ovvero nel rigo **VH25** se trattasi di *trasferimento di conguaglio a credito* (cfr. par. 4.2.4 delle istruzioni al quadro VL)

ATTENZIONE: Per ogni periodo indicare nel *1° rigo* il "credito trasferito" ovvero, *in alternativa,* nel *2° rigo* il "debito trasferito" come risultante delle proprie liquidazioni periodiche (registro di cui all'art. 23 o 24)

Nessuna indicazione è prevista per i trasferimenti al gruppo in sede di **acconto,** dovendo questo essere indicato solo dall'ente o società controllante

Per le modalità di compilazione del quadro VK nelle particolari ipotesi di incorporazione, da parte dell'ente o società controllante o controllata, di altra società, si fa rinvio ai chiarimenti forniti al par. 3.4.2

SEZIONE 2 – DETERMINAZIONE DELL'ECCEDENZA D'IMPOSTA.

Tale sezione è finalizzata alla determinazione dell'eccedenza d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979 e deve essere sempre compilata, sia che in sede di dichiarazione annuale venga a determinarsi un'eccedenza di credito che un'eccedenza di debito.

- **Rigo VK13 - Totale dei crediti trasferiti,** costituito dalla somma dei crediti indicati nei righi da VK1 a VK12, aumentato dell'eventuale importo di cui al rigo VH25 (credito trasfe-

rito a conguaglio in sede di dichiarazione annuale);

- **rigo VK14 - Totale dei debiti trasferiti,** costituito dalla somma dei debiti indicati nei righi da VK1 a VK12, aumentato degli eventuali importi indicati al rigo VH21 (importo da trasferire a conguaglio in sede di dichiarazione annuale);

- **righi VK15 e VK16.** In tali righi (che sono, ovviamente, alternativi) deve essere indicato, rispettivamente, l'eccedenza di debito (ricavata dalla differenza fra il rigo VK14 e VK13) ovvero l'eccedenza di credito (determinata dalla differenza fra il rigo VK13 e VK14);

- **rigo VK17: Eccedenza di credito compensato.** In tale codice deve essere indicato l'ammontare dell'eccedenza di credito (compresa nel rigo VK16) che ha trovato effettiva compensazione nel 1997 con eccedenze di debito (comprensive degli interessi) di altre società del gruppo (*R.M. n. 626305 del 20 dicembre 1989 e circolare n. 37 del 30 aprile 1993*). Qualora l'intero importo dell'eccedenza di credito trasferita indicata al rigo VK16 abbia trovato totale compensazione nell'ambito del gruppo, al successivo rigo VK17 deve essere riportato lo stesso importo risultante al rigo VK16. Viceversa, nel caso in cui l'intero importo di cui al rigo VK16 non sia stato affatto utilizzato per compensare eccedenze di debito trasferite da altre società del gruppo, al rigo VK17 va indicato l'importo zero.

Pertanto, si possono verificare tre ipotesi a seconda che non vi sia stata alcuna compensazione dei crediti trasferiti ovvero che l'importo del rigo VK16 sia stato parzialmente o totalmente compensato.

– rigo VK18, eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante.

Tale rigo va compilato soltanto nell'ipotesi in cui risulti, in sede di dichiarazione annuale, *un eccedenza di credito non compensata* (cioè, se l'importo del rigo VK16 è superiore all'importo del rigo VK17), trasferita al gruppo e chiesta a rimborso dalla controllante.

In tal caso, la società controllata deve possedere i requisiti di cui all'art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 che dovranno essere indicati mediante la compilazione della *casella* "Causale" del prospetto riepilogativo Mod. IVA 26 PR/97.

- **rigo VK19.** In tale rigo bisogna indicare l'importo complessivo degli speciali *crediti d'imposta* eventualmente utilizzati per tutto l'anno 1997 da determinate categorie di contribuenti (vedi sub par. 4.2.4).

- **rigo VK20.** In tale rigo occorre indicare l'importo complessivo degli *interessi trasferiti* (compresi quelli dovuti in sede di determinazione annuale) alla liquidazione di gruppo da parte delle società del gruppo che hanno eseguito liquidazioni periodiche trimestralmente ai sensi dell'art. 33.

SEZIONE 3 – CESSAZIONE DEL CONTROLLO IN CORSO D'ANNO. DATI RELATIVI AL PERIODO DI CONTROLLO.

Tale sezione, di nuova istituzione, deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui l'ente o società controllante o la controllata sia uscita dal gruppo nel corso dell'anno d'imposta.

A differenza dello scorso anno in cui veniva richiesta, in tale ipotesi, la compilazione di un ulteriore copia del modello di dichiarazione per evidenziare i dati relativi al solo periodo di controllo, quest'anno tale adempimento è sostituito dalla compilazione di tale sezione.

Pertanto nei **righi** da **VK21** a **VK27** devono indicarsi i dati relativi al solo periodo di controllo, per la descrizione dei quali si rimanda ai corrispondenti righi VL1, VL2, VL3, VL5, VL6, VL11 e VL14 (i quali, invece, vanno compilati con riferimento alle operazioni relative a tutto l'anno).

SEZIONE 4 - DATI DELLA CONTROLLANTE.

In tale sezione le **società controllate** devono indicare la partita IVA della società controllante, l'ultimo mese di controllo, nel caso in cui questo sia cessato nel corso del 1997, nonché la denominazione della società controllante.

Se il periodo ha riguardato l'intero anno, deve essere indicato nel codice del mese di controllo il *numero 12*.
Si rammenta che, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del D.M. 13 dicembre 1979, la sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi delle disposizioni in discorso ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre nel corso del quale si è verificata (ad esempio, la società nei cui confronti venga meno il controllo nel corso del mese di giugno, deve indicare, se effettua liquidazioni mensili, il *numero 5*, in quanto il controllo si considera esercitato fino al mese di maggio, se invece effettua liquidazioni trimestrali, deve indicare il *numero 3* in quanto il controllo si considera cessato con il primo trimestre).

La società controllante deve invece ripetere in detto riquadro il proprio numero di partita IVA ed indicare *due zeri* nelle caselle riservate all'indicazione dell'ultimo mese di controllo, oltre alla propria denominazione.

Nel particolare caso di **incorporazione della società controllante** da parte di società esterna al gruppo IVA, qualora la procedura dell'IVA di gruppo si interrompa a seguito dell'incorporazione della stessa, sia nella dichiarazione della società controllante incorporata (presentata dalla incorporante) che in quella delle società controllate, nel riquadro «dati della controllante – ultimo mese di controllo» deve essere indicato il numero corrispondente al mese cui si riferisce l'ultima liquidazione periodica di gruppo mensile o trimestrale (es. data incorporazione controllante 15 maggio – ultimo mese di controllo da indicare: 4 se mensile, 3 se trimestrale); invece qualora la procedura prosegua per l'intero anno d'imposta con contabilità separata rispetto a quella dell'incorporante, deve essere indicato il *numero 13* nella dichiarazione della società controllante incorporata (presentata dall'incorporante) e il numero 12 in quelle delle società controllate (*cfr. R.M. 363998 del 26 dicembre 1986*).

La sottoscrizione della controllante deve essere effettuata in calce al *frontespizio* del modello.

4.2.7 - QUADRO VO - COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI E REVOCHE

PREMESSA.

Per effetto delle recenti modifiche legislative, il contenuto del quadro è mutato rispetto a quello della dichiarazione IVA relativa all'anno 1996 (Allegato 11/0).
In particolare, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 contenente il Regolamento per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di I.V.A. e di imposte dirette, la validità delle stesse e delle relative revoche non dipende più formalmente dalla barratura dell'apposita casella del quadro VO, come avvenuto finora, ma dal comportamento concreto del contribuente che, con atti concludenti e con la tenuta contabile conforme alle disposizioni prescelte, di fatto ha inteso optare per un regime di determinazione dell'imposta o per un regime contabile diverso da quello naturale.
Resta, tuttavia, fermo l'obbligo di *comunicare* la scelta effettuata mediante la barratura della casella corrispondente *nella prima dichiarazione annuale I.V.A.* da presentare successivamente alla scelta operata.
Si fa presente che la scelta effettuata vincola, di norma, il contribuente almeno per un triennio, nel caso di adozione di diverse modalità di determinazione dell'imposta e, per un anno, nel caso di regimi contabili. Restano salvi i termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione

resta valida per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione della scelta operata senza che sia necessario barrare nuovamente la corrispondente casella. È comunque consentita la variazione dell'opzione o della revoca nel caso di modifica del sistema contabile adottato, in conseguenza di nuove disposizioni normative.

In forza di tali innovazioni apportate al sistema delle opzioni, sono state inserite nel **quadro VO** alcune delle opzioni precedentemente esercitabili in sede di presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 35 **(modelli AA7/6 e AA9/6)** ovvero con modalità diverse.

Per adeguare il quadro al mutato concetto di opzione, sono stati, inoltre, soppressi gli spazi destinati all'apposizione delle sottoscrizioni in corrispondenza delle varie opzioni, non essendo più richiesta la firma dei riquadri stessi agli effetti della validità della scelta operata.

Si avverte che, per effetto di talune modificazioni legislative, è stato soppresso il riquadro concernente la facoltà di emettere lo scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale e viceversa (art. 1 D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696).

Si segnala che il modulo contenente il quadro VO va presentato in presenza di opzioni, rinunce o revoche delle precedenti opzioni ovvero in caso di compilazione di uno degli altri quadri presenti nello stesso modulo.

Il quadro VO comprende quattro sezioni:

- **Sez. 1:** ***opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'I.V.A.***
- **Sez. 2:** ***opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi.***
- **Sez. 3:** ***opzioni e revoche agli effetti sia dell'I.V.A. che delle imposte sui redditi.***
- **Sez. 4:** ***revoca dell'opzione per il regime fiscale sostitutivo introdotto dall'art. 10 del D.L. 1° giugno 1994, n. 357***

AVVERTENZA:

– Si precisa che le norme richiamate nel quadro VO (in particolare, gli articoli 34 e 74 del D.P.R. n. 633/1972) sono quelle del testo entrato in vigore alla data del 1° gennaio 1998, in quanto da tale data, generalmente, hanno effetto le opzioni contenute in tale quadro.

SEZIONE 1 – OPZIONI, RINUNCE E REVOCHE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

Art. 33 – Liquidazioni trimestrali.

Nel **rigo V01** deve essere barrata la **casella 1** dai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 360 milioni di lire, per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero non superiore ad 1 miliardo di lire, per le imprese aventi per oggetto altre attività, e che comunichino l'opzione, a decorrere dall'anno 1998, per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e per l'esecuzione dei relativi versamenti entro i termini previsti dalle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo 33 o da altre particolari disposizioni.

L'opzione ha effetto a partire dall'anno nel corso del quale è esercitata e fino a quando non sia revocata e sempreché permangano i citati presupposti di cui all'articolo 33.

L'opzione comporta che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50%.

La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

Art. 34, commi 6 e 11 – Agricoltura.

Nel **rigo V02** sono state previste tre caselle.

La **casella 1** deve essere barrata dai produttori agricoli che hanno realizzato nell'anno 1997 un volume d'affari non superiore a 5 milioni di lire (ovvero 15 milioni per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei Comuni montani con meno di mille abitanti e nei centri abitati con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri Comuni montani individuati dalle rispettive Regioni, come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97) costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A – parte prima, i quali intendono rinunciare per l'anno 1998 all'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.

Si rammenta, inoltre, che la rinuncia al regime di esonero, comportando un cambiamento del regime di determinazione dell'imposta, vincola il contribuente fino alla revoca e comunque per almeno tre anni a decorrere dall'anno in cui la scelta viene operata (*Circ. 24 dicembre 1997, n. 328*).

La **casella 2** deve essere barrata dai produttori agricoli cui si rende applicabile il regime speciale di cui al primo comma dell'art. 34 (compresi quindi anche i soggetti in regime di esonero ed in regime semplificato di cui al comma 6 del medesimo art. 34) i quali intendono comunicare di aver applicato l'imposta nei modi ordinari dall'inizio del periodo d'imposta 1998, anche se nell'anno 1997 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 40 milioni di lire (art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 313/97).

Tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata. Qualora però siano stati acquistati o prodotti dal soggetto che ha esercitato l'opzione beni ammortizzabili, l'opzione rimane vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis 2 (*circ. n. 328/1997*).

La **casella 3** deve essere barrata da quei produttori agricoli che intendono revocare, qualora ne ricorrano le condizioni, l'opzione precedentemente espressa.

Si precisa, inoltre, che solo per l'anno 1998, i contribuenti che abbiano precedentemente esercitato l'opzione per il regime ordinario IVA possono comunicarne la revoca, barrando la **casella 3**, anche se non sia ancora trascorso il termine triennale di permanenza in tale regime previsto dal previgente comma 12 dell'art. 34, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 19-bis (art. 11, comma 7, D.Lgs. n. 313/97).

Art. 36, comma 3 – Esercizio di più attività.

Nel **rigo V03** deve essere barrata la **casella 1** dai contribuenti che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, esercitando più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, intendano comunicare l'opzione per l'applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 3.

L'opzione effettuata ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio.

La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendano comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 36-bis, terzo comma – Dispensa per le operazioni esenti.

Nel **rigo V04** deve essere barrata la **casella 1** dai contribuenti che intendano comunicare l'opzione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti di cui all'art. 10, fatta eccezione per quelle di cui ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo.

Si precisa che l'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio e comporta la totale indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti ed importazioni per tutti gli anni in cui essa ha effetto.

La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che intendano comunicare la revoca, con effetto dall'anno in corso, dell'opzione precedentemente esercitata.

Art. 74, comma 1 – Editoria.

Nel **rigo V05** la **casella 1** deve essere barrata dagli editori che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 313 del 1997, intendono comunicare l'opzione, per ciascu-

na testata o titolo, ovvero per ciascun numero, per il sistema di determinazione dell'IVA in base alle copie vendute.

Tale opzione, se è effettuata per l'intera testata o titolo, ha effetto fino a quando non è revocata, entro gli stessi termini e con le medesime modalità, ed è comunque vincolante per tre anni.

Se, invece, l'opzione è effettuata per il singolo numero, essa è vincolante limitatamente al numero stesso e può essere comunicata cumulativamente per i numeri relativi all'intero anno, in sede di dichiarazione annuale. (*Circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997*).

Nel **rigo V06** sono state previste 3 caselle.

La **casella 1** deve essere barrata dagli esercenti le attività di organizzazione di spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici di cui al quinto comma dell'art. 74 che intendono comunicare di aver applicato dal 1° gennaio 1998 l'imposta nei modi ordinari.

Tale opzione è vincolante finché non è revocata ed è soggetta al vincolo minimo di un quinquennio, decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui la scelta è operata. Qualora, però, siano stati acquistati o prodotti dal soggetto che ha esercitato l'opzione, beni ammortizzabili, l'opzione rimane vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'*articolo 19-bis 2*.

Si precisa, inoltre, che solo per l'anno 1998 i contribuenti che abbiano precedentemente esercitato l'opzione per il regime ordinario IVA possono comunicare la revoca, barrando la **casella 3**, anche se non sia ancora trascorso il termine triennale di permanenza in tale regime previsto dal previgente comma 5 dell'art. 74. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'*art. 19-bis* 2 (art. 11, comma 7, D.L.vo n. 313/1997).

La **casella 2** deve essere barrata dai raccoglitori e rivenditori di rottami dotati di sede fissa per la successiva rivendita i quali, avendo realizzato nell'anno 1997 un volume di affari superiore a 150 milioni di lire, intendono comunicare l'opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari. Gli stessi dovranno presentare all'Ufficio IVA entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IVA, la garanzia prestata a norma dell'art. 21, comma 16, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Rigo V07 – Acquisti intracomunitari – Art. 38, comma 6, D.L. 331/1993.

L'operazione riguarda i soggetti indicati nell'art. 38, quinto comma, lettera c), del D.L. n. 331/93 e precisamente:

- contribuenti che effettuano operazioni esenti che comportano la totale indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- produttori agricoli fruenti del regime speciale di cui all'art. 34;
- enti, organizzazioni ed altri organismi, non commerciali, non soggetti passivi d'imposta.

La **casella 1** deve essere barrata dai detti soggetti qualora intendano comunicare l'opzione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'applicazione in Italia dell'IVA sugli acquisti intracomunitari.

La predetta opzione può essere effettuata solo se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari, anche per cataloghi, per corrispondenza e simili, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 16 milioni di lire.

L'opzione ha effetto a decorrere dall'anno nel corso del quale è esercitata ed è valida, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti.

La **casella 2** deve essere barrata dai contribuenti che, avendo maturato il suddetto periodo minimo previsto dalla legge, intendano comunicare la revoca, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dell'opzione esercitata in precedenza.

Cessioni di beni usati – Art. 36 D.L. 41/1995.

Nel **rigo V08** sono contenute le caselle da barrare per manifestare le opzioni previste nel quadro del regime speciale per le cessioni di beni usati ed oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (art. 36 D.L. n. 41/1995) e le corrispondenti revoche.

In particolare, la **casella 1** deve essere barrata se il contribuente intende comunicare l'opzione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'applicazione del metodo ordinario del margine (o analitico), anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte acquistati dall'autore (o dai suoi eredi o legatari).Tale opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata.

Si avverte che la suddetta opzione non deve essere reiterata per l'anno 1998 qualora sia stata già esercitata per gli anni 1995, 1996 o 1997.

Detta opzione può essere revocata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, barrando la **casella 3** del rigo.

La revoca è consentita esclusivamente ai contribuenti che hanno esercitato l'opzione nell'anno 1995.

La **casella 2** deve essere barrata se il contribuente intende comunicare l'opzione, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, per il passaggio dal metodo globale di determinazione del margine al metodo ordinario (o analitico) previsto dal citato art. 36, primo comma.

Anche tale opzione – che è prevista dall'art. 36, sesto comma, dello stesso D.L. n. 41/1995 – ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata.

Si avverte che la suddetta opzione non deve essere reiterata per l'anno 1998 qualora sia stata già esercitata per gli anni 1995, 1996 o 1997.

Anche tale opzione può essere revocata, con decorrenza 1° gennaio 1998, barrando la **casella 4**. La revoca è consentita esclusivamente ai contribuenti che hanno esercitato l'opzione nel 1995.

Righi V09 e V010 – Art. 41, primo comma, lettera b), D.L. n. 331/1993. Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili.

L'opzione riguarda i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili i quali, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 41, primo comma, lettera b), del D.L. n. 331/1993 (se, cioè, l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente 154 milioni di lire ovvero l'eventuale minore ammontare stabilito da tale Stato), intendano comunicare l'opzione, a partire dall'anno 1998, per l'applicazione dell'IVA nello Stato comunitario di destinazione dei beni.

Si fa presente che devono essere barrate le caselle riportate nei riquadri contenenti le opzioni e le revoche relative agli Stati per i quali si intende esercitare l'opzione contraddistinte dal codice ISO previsto dal D.M. 21 ottobre 1992. L'art. 20, secondo comma, del D.M. 24 dicembre 1993, che disciplina, i rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, prevede, per l'applicazione dell'IVA in detto Stato, una analoga opzione da parte degli operatori nazionali che effettuano le suddette cessioni nei confronti di privati residenti a San Marino.

Le suddette opzioni hanno effetto a partire dall'anno nel corso del quale vengono esercitate, fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo.

Art. 27 – Contribuenti con contabilità presso terzi.

Nel rigo **VO11** deve essere barrata la **casella 1** dai contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e che intendono comunicare l'opzione prevista dall'art. 27, primo comma, secondo periodo.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI

IVA 1998

Come precisato con *la circolare n. 29 del 10 giugno 1991*, l'opzione in questione può essere esercitata esclusivamente dai contribuenti che eseguono le liquidazioni periodiche mensilmente i quali possono calcolare il debito o il credito di imposta relativi al mese precedente, facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

Inoltre, ad integrazione della citata circolare n. 29/1991, si precisa che, nella particolare ipotesi in cui l'opzione venga espressa da un soggetto che nell'anno precedente abbia eseguito le liquidazioni periodiche trimestralmente e che nell'anno 1998 sia divenuto mensile per effetto del superamento nel 1997 del limite di volume d'affari di cui all'art. 33, primo comma, il particolare metodo di liquidazione dell'IVA deve essere applicato all'inizio dell'anno (1998), analogamente ai soggetti che iniziano l'attività dal 1° gennaio di tale anno.

In tale ipotesi, il soggetto interessato deve eseguire la prima liquidazione relativa al mese di gennaio 1998 sulla base dell'imposta divenuta esigibile in detto mese (gennaio). Invece, a partire dalla seconda liquidazione (relativa al mese di febbraio), dovrà iniziare ad applicare il particolare metodo di liquidazione basato sul computo dell'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (cioè, nell'esempio, quello relativo al mese di gennaio), e così via fino alla fine dell'anno.

Si pone in evidenza che l'opzione in questione ha la durata minima di un anno solare, trascorso il quale l'opzione resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

SEZIONE 2 – OPZIONI E REVOCHE AGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.

Rigo V012. - Regime di contabilità ordinaria per le imprese minori.

La **casella 1** deve essere barrata dalle imprese minori (art. 79 T.U.I.R.) che intendono comunicare l'opzione, con riferimento all'anno 1998, per il regime di contabilità ordinaria a norma dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si rammenta che l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non sia revocata ed in ogni caso per almeno un anno.

La **casella 2** deve essere barrata dalle suddette imprese minori che intendono comunicare la revoca dell'opzione esercitata in precedenza.

Rigo V013. - Regime di contabilità ordinaria per gli esercenti arti e professioni.

La **casella 1** deve essere barrata dagli esercenti arti o professioni (art. 49 T.U.I.R.), che intendono comunicare l'opzione, esercitata per l'anno 1998, per il regime di contabilità ordinaria a norma dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695.

Si fa presente che l'opzione in parola ha effetto per l'anno in cui è esercitata e per gli anni successivi fino a quando non sia revocata.

La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

SEZIONE 3 – OPZIONI E REVOCHE AGLI EFFETTI SIA DELL'IVA CHE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.

Art. 1 legge 16 dicembre 1991, n. 398 – Associazioni sportive dilettantistiche ed assimilate.

Il **rigo V014** deve essere compilato dalle associazioni indicate nell'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 che intendono comunicare barrando la **casella 1**, l'opzione, per l'anno 1998, per la determinazione forfettaria dell'IVA e del reddito ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 5, della citata legge n. 398.

Si precisa che l'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata. La medesima opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio se permangono i presupposti di legge.

La **casella 2** deve essere barrata dalle associazioni che intendono comunicare la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

Art. 78, comma 8, legge n. 413/1991 – Associazioni sindacali e di categoria operanti agricoltura.

Il **rigo V015** deve esser compilato esclusivamente dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore dell'agricoltura, le quali intendono comunicare l'opzione, per l'anno 1998, per la determinazione dell'IVA e dal reddito nei modi ordinari ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a) del D.L. n. 331/1993.

Si ricorda che per le menzionate associazioni relativamente all'attività di assistenza fiscale resa agli associati, il citato ottavo comma dell'articolo 78 ha previsto, in particolare, che l'IVA venga determinata in modo forfettario riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari ad un terzo del suo ammontare a titolo di detrazione forfettaria dell'IVA afferente gli acquisti e le importazioni. In tal caso, deve essere compilato il quadro VG, sezione 6, rigo VG24, per il calcolo dell'IVA ammessa in detrazione.

Le suddette associazioni possono però determinare l'IVA ed il reddito nei modi ordinari ed in tale ipotesi devono barrare la **casella 1** per comunicare tale scelta. L'opzione in parola ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.

La **casella 2** deve essere barrata dalla suddetta associazione per comunicare la revoca dell'opzione esercitata precedentemente.

Art. 5, legge n. 413/1991 – Agriturismo.

Nel **rigo V016** deve essere barrata la **casella 1** dai soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, i quali intendono comunicare di non avvalersi, per l'anno 1998, della determinazione forfettaria dell'imposta prevista dall'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto hanno operato la detrazione dell'IVA nel modo normale e hanno determinato il reddito nei modi ordinari.

La detta opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno un triennio.

SEZIONE 4 – REVOCA DELL'OPZIONE PER IL REGIME FISCALE SOSTITUTIVO.

Nel **rigo V017** deve essere barrata la **casella 1** da parte dei contribuenti che intendono comunicare la revoca, per l'anno 1998, dell'opzione per il regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, esercitata in precedenza.

Par. 4.2.8 – Quadro VU – ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI. ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA.

Il quadro va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e operazioni comunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'IVA.

Esso va compilato sulla base delle annotazioni mensili eseguite a norma dell'art. 1, terzo comma, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, come modificato dall'art. 1, comma 3-ter, lett. b, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.

Il quadro, che sostituisce il preesistente allegato alla dichiarazione *Modello 11/E*, tiene conto delle modifiche apportate all'istituto del *plafond* dall'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, con decorrenza 14 marzo 1997.

In virtù del nuovo sistema, che prevede un *plafond* unico, nel quadro vanno evidenziati globalmente i corrispettivi afferenti tutte le ope-

razioni agevolate (cessioni all'esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc.), a nulla rilevando la circostanza che fino al 13 marzo 1997 il contribuente abbia tenuto distinte tali operazioni.

AVVERTENZA: si ricorda che dal 14 marzo 1997 non rileva più il momento di effettiva uscita del bene dal territorio doganale comunitario, bensì assume rilevanza la data di emissione della fattura.

Il quadro si compone di sei *colonne* nelle quali vanno indicati, per ciascun mese, nei righi da **VU1 a VU12**, i seguenti dati.

– colonna 1: ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per operazioni intracomunitarie;
– colonna 2: ammontare del plafond utilizzato per importazioni

AVVERTENZA: Le nuove disposizioni consentono di utilizzare il plafond anche per l'acquisto o l'importazione, ancorché in dipendenza di contratti di leasing, di beni strumentali ammortizzabili. L'esclusione è limitata ai soli acquisti di fabbricati e aree fabbricabili.

– colonna 3: volume d'affari, suddiviso per ogni mese, relativo all'anno d'imposta 1997;
– colonna 4: ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o operazioni intracomunitarie effettuate mensilmente nello stesso periodo d'imposta 1997

AVVERTENZA: le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nell'anno 1997 il *plafond* indipendentemente dal metodo di calcolo seguito

– colonna 5: volume d'affari suddiviso per ogni mese dell'anno 1996;
– colonna 6: ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente sempre nell'anno 1996.

AVVERTENZA: i dati di cui alle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso dell'anno 1997 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un *plafond* rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 1997, dello *status* di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del *plafond* in ciascun mese

Nel **rigo VU14** va indicata la disponibilità del plafond al 1° gennaio 1997
Tale ammontare ha una validità annuale per coloro che utilizzano il *plafond* solare, ovviamente a scalare con l'effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno, ed una validità per il solo mese di gennaio 1997 per i contribuenti che utilizzano il *plafond* mensile, atteso il particolare calcolo che tale metodologia comporta.

Al fine di evidenziare il metodo adottato per la determinazione del *plafond* nel corso del 1997, il contribuente deve barrare la **casella 2** del rigo VU14, relativa all'ipotesi di calcolo rapportato all'anno predecente, ovvero la **casella 3** nell'ipotesi di calcolo rapportato ai dodici mesi precedenti.

4.3. – MODELLO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA.

PREMESSA

Il modello, di nuova istituzione, deve essere utilizzato da quei contribuenti IVA, compresi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale.
Il modello deve essere presentato direttamente al concessionario della riscossione a partire dal 1° febbraio 1998. (Vedi anche par. 1.4.3.).
Si ritiene opportuno precisare infine, che le fideiussioni o le garanzie fideiussorie di durata biennale già richieste e tempestivamente prodotte agli Uffici IVA, relative a rimborsi in corso di lavorazione, rimangono valide per ottenere il rimborso, anche se gli stessi saranno erogati negli anni successivi.

4.3.1. – DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE.

Per la compilazione dei riquadri **Contribuente e dichiarante** si rinvia a quanto già precisato al par. 4.1.1 e al par. 4.2.1 (per quanto riguarda il codice di attività)
Peraltro, si aggiunge, che nel riquadro Contribuente deve essere anche indicato il **Numero di iscrizione nel registro delle imprese,** istituito dalle Camere di Commercio, per le ditte individuali, le società ecc. (purché risulti già attribuito e conosciuto dal contribuente)

4.3.2. – QUADRO VR – RIMBORSI.

SEZIONE 1 – Determinazione dell'importo richiesto a rimborso.

Nel **rigo VR1** va riportato il totale dei crediti risultante dalla somma degli importi indicati nei righi VL9, colonna 2, e nei righi VL12, VL13, VL14, VL15 e VL16

Nel **rigo VR2** deve essere riportato il totale dei debiti risultante dalla somma degli importi indicati nei righi VL9, colonna 1, e nei righi VL10 e VL11;

Nel **rigo VR3** va indicata la differenza tra il rigo VR1 e VR2, che deve sempre coincidere con l'importo risultante dal **rigo VH25** della dichiarazione annuale,

Nel **rigo VR4** va indicato l'importo di cui si chiede il rimborso, che deve in ogni caso coincidere con l'importo risultante dal **rigo VH27** della dichiarazione annuale;

SEZIONE 2 – Causale del rimborso.

Si precisa che il rimborso può essere richiesto in caso di cessazione di attività (senza limiti di importo) ovvero se ricorre almeno una delle ipotesi previste dall'art. 30, comma 3 (o dall'art. 34, ultimo comma). In tali ultime ipotesi se l'eccedenza d'imposta detraibile, risultante dal **rigo VR3** della sezione 1, è superiore a 5 milioni di lire, il rimborso compete, anche se viene richiesto per un importo inferiore.
Oltre alle predette ipotesi, evidenziate nella Sezione 2 del quadro VR, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti un'eccedenza d'imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di 5 milioni di lire (vedi sezione 3).

Qualora sussistano più presupposti che legittimano la richiesta di rimborso, il contribuente può indicare i dati relativi a una o più ipotesi, presenti nel quadro VR, ai fini della richiesta del rimborso.

Si chiarisce che i *curatori fallimentari* non possono chiedere il rimborso del credito per le dichiarazioni "parziali" presentate a norma dell'art. 74 bis, comma 1, contenenti le operazioni effettuate anteriormente all'inizio della procedura concorsuale *(cfr. R.M. n. 181/E del 12-7-1995)*

Per un maggior approfondimento delle varie ipotesi di rimborso si confrontino, in particolare, *le circolari della Direzione Generale Tasse n. 2 del 12 gennaio 1990, n. 13 del 5 marzo 1990 e n. 5 del 13 gennaio 1991* e, relativamente all'attuale criterio di calcolo dell'aliquota media, *la circolare n. 81/E del 14 marzo 1995*

Si analizzano di seguito le singole ipotesi di rimborso previste nel **rigo VR5.**

1) Art. 30, comma 2 - Cessazione di attività (casella 1)

In caso di cessazione attività, ove risulti dall'ultima dichiarazione presentata (relativa al periodo d'imposta in cui è cessata l'attività) un credito d'IVA, il dichiarante deve barrare la **casella 1** appositamente prevista.

Ministero delle Finanze **ISTRUZIONI** IVA 1998

Art. 30, comma 3

2) Casella 2 - Aliquota media

Si ricorda che, l'art. 4, comma 6, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 349 (art. 3, commi 5 e 6) ha modificato (dal 1° gennaio 1995) i criteri di calcolo dell'aliquota media, al fine di determinare la sussistenza del diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, lettera a), da parte di quei contribuenti che effettuano abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti. È stato, infatti, normativamente previsto che:

- ai fini del calcolo dell'aliquota media (rapporto tra imposta e imponibile) si devono escludere solo gli acquisti (e/o le importazioni) e le cessioni di beni ammortizzabili. Pertanto, a differenza di quanto avveniva per il passato, tra gli acquisti devono ritenersi comprese anche le *spese generali*.

- il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, *maggiorata del 10 per cento (Vedasi il par. 2 della circolare n. 81/E del 14 marzo 1995)*.

Si avverte che le suddette aliquote medie devono essere calcolate sino alla seconda cifra decimale.

Pertanto tutti i contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3 lett. a), - in quanto, esercitando esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, rilevano, dalle annotazioni effettuate nei prescritti registri, un'aliquota media applicata nel periodo d'imposta 1997 su detti acquisti e importazioni (al netto dei beni ammortizzabili) superiore a quello delle operazioni effettuate nello stesso anno (anch'esse al netto dei beni ammortizzabili) maggiorata del 10% -, devono barrare la *casella 2* del quadro VR.

3) Casella 3 - Operazioni non imponibili.

La *casella 3* deve essere barrata dai contribuenti che richiedano il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. b) in quanto hanno effettuato nell'anno operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633 nonché le operazioni non imponibili indicate negli artt. 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 1997.

Trattasi in particolare delle *operazioni non imponibili* derivanti da:

- esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previste negli articoli 8, 8-*bis* e 9 nonché operazioni ad esse equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e S. Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);
- cessioni di cui agli artt. 41, 52 e 58 del D.L. n. 331/1993 e prestazioni (trasporti intracomunitari e servizi accessori) previste dall'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8 del citato D.L. 331/93, rese a committenti comunitari soggetti passivi di imposta.

Si precisa che tra le suddette *operazioni non imponibili* sono da comprendere le operazioni effettuate fuori della Comunità Europea, dalle **agenzie di viaggio e turismo** rientranti nel regime speciale previsto dall'art. 74ter (vedasi la R.M. n. VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994). Sono da comprendere anche le esportazioni di *beni usati* e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995;

Per quanto concerne la determinazione dell'*ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate* nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla somma algebrica dei righi VE28 e VE26. In caso di compilazione ai più moduli, occorre fare riferimento alla somma dei corrispondenti righi dei moduli.

Si ricorda che la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate, come sopra determinati, risulta superiore al 25%.

4) Casella 4 - Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.

La *casella 4* deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30 comma 3, lett. c), limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

Riguardo all'imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, si ricorda che compete il rimborso dell'imposta detraibile sia relativamente agli acquisti registrati nel 1997 sia agli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso ma dalle annotazioni contabili l'imposta risulti riportata, in tutto o in parte in detrazione negli anni successivi (cfr. circolare n. 13/1991).

Si chiarisce, per i produttori agricoli di cui all'art. 34, che tale casella 4 deve essere barrata solo nel caso in cui risulti una imposta residua, relativa ad acquisti di beni strumentali ammortizzabili effettuati fino al 31 dicembre 1993, rimborsabile ai sensi dell'art. 6 del D.L. 24 dicembre 1983, n. 746.

Si precisa altresì che il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto o di locazione finanziaria (cfr. la citata circolare n. 2/1991).

5) Casella 5 - Operazioni non soggette all'imposta (art. 7)

La *casella 5* deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai contribuenti ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. d) che abbiano effettuato nel 1997 prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7.

Trattasi delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 7, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.

Si chiarisce che, al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre comprendere tra le predette operazioni dell'art. 7 anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 nonché le operazioni di cui agli artt. 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93.

Inoltre, si avverte che l'esatto ammontare delle operazioni "fuori campo" di cui al citato art. 7, non soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, deve essere calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione, determinato applicando i criteri previsti dall'art. 6.

6) Casella 6 - Condizioni previste dall'art. 17, secondo comma

La fattispecie concerne gli operatori non residenti che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA, purché l'eccedenza detraibile del periodo d'imposta (risultante al rigo VR3) sia superiore a 5 milioni di lire.

7) Casella 7 - Art. 34, ultimo comma - Esportazioni ed altre operazioni non imponibili.

La *casella 7* deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 8, primo comma dell'art. 38-*quater* e dell'art. 72, cessioni in-

tracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa nonché le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli ed ittici effettuate a partire dal 14 marzo 1997, (art. 2 legge 18 febbraio 1997, n. 28). Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'IVA **(teorica)** relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 1997 ovvero anche prima di tale anno (e cioè negli anni 1993-1994-1995-1996), se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso.
In particolare, si chiarisce che il rimborso compete senza limiti d'importo, purché l'eccedenza detraibile risultante al rigo VR3 risulti superiore a 5 milioni di lire.

SEZIONE 3: Art. 30, comma 4

– Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio.

AVVERTENZA si pone in evidenza che, nel caso in cui il contribuente compili la sezione 3 (riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio) può barrare, eventualmente, anche la casella 4 della sezione 2, in presenza di acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso nella sezione 3
Per la compilazione della sezione 3 vedasi anche le avvertenze di questo stesso paragrafo

Anche fuori delle ipotesi sopra esaminate nella Sezione 2, il rimborso dell'IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (1995-96-97) risultino eccedenze d'imposta a credito. In tal caso, il rimborso può essere richiesto, anche se inferiore a 5 milioni di lire, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte, ovviamente, non chiesta già a rimborso). In pratica, il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell'IVA, risultanti al codice L26 delle dichiarazioni 1995 e 1996 (computati in detrazione nell'anno successivo) e l'ammontare del credito d'IVA risultante al rigo VR3 del modello di rimborso relativo al 1997.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO VR DA PARTE DELLE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE.

Sezione 2

Quest'anno, la sezione 2 del quadro VR **non deve essere** compilata dalle società partecipanti alla liquidazione di gruppo che hanno trasferito eccedenze di credito non compensate nell'ambito del gruppo, per le quali la società controllante intenda chiedere il rimborso. Per dette eccedenze, infatti, il rimborso può essere richiesto dalla controllante (previa compilazione del prospetto riepilogativo **IVA 26 PR/97**) qualora sussistano, in capo a ciascuna controllata, i requisiti di legge previsti dall'art. 30 (*cfr. circolare n. 13 del 5-3-1990*), relativamente alla eccedenza d'imposta detraibile ricavabile per differenza tra gli importi indicati ai codici VK16 e VK17 di ciascuna dichiarazione.

La sezione 2 deve essere invece compilata nell'ipotesi in cui il controllo sia cessato nel corso dell'anno, per dimostrare la sussistenza dei requisiti a fronte del rimborso chiesto in via autonoma dalla società dichiarante per le operazioni effettuate successivamente al periodo di controllo

Sezione 3

La sezione 3 deve essere compilata soltanto in talune particolari ipotesi, come ad esempio nel caso di cessazione del controllo nel corso dell'anno con successiva incorporazione, nello stesso periodo d'imposta, di altra società legittimata a richiedere il rimborso per la minore eccedenza detraibile del triennio

4.3.3. – SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO.

Si pone in evidenza che il modello di richiesta di rimborso deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.
Per ulteriori chiarimenti sulla sottoscrizione del modello si rinvia al *paragrafo 2.4.*

4.4 – SOCIETÀ CONTROLLANTE - PROSPETTI RIEPILOGATIVI DEL GRUPPO (MOD. IVA 26PR/97 - MOD. IVA 26LP/97).

Come già accennato in premessa (sub par. 1.1) e al paragrafo 3.4.1, i 2 prospetti riepilogativi (mod. IVA 26 PR/97 e mod. IVA 26 LP/97) della liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73) non sono più previsti come allegati della dichiarazione dell'ente o società controllante, ma devono essere da questa presentati autonomamente al competente *Concessionario della riscossione*, sia in caso di richiesta di rimborso sia negli altri casi.
Inoltre, si precisa che la controllante deve allegare ai suddetti prospetti sia le garanzie prestate dalle singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo (per l'ipotesi di crediti compensati) sia la garanzia prestata per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata.

Come l'anno scorso, le ***Istruzioni*** per la compilazione dei 2 menzionati prospetti vengono fornite a parte, insieme con i relativi modelli:

1) **mod. IVA 26 PR/97**, prospetto riepilogativo della società controllante, contenente la liquidazione dell'IVA di gruppo;

2) **mod. IVA 26 LP/97** prospetto delle liquidazioni periodiche, nel quale vengono riepilogate le liquidazioni periodiche della società controllante e delle società controllate che hanno partecipato alla compensazione dei debiti e dei crediti IVA.

5 SANZIONI.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle principali sanzioni previste dalla legge nei casi di inosservanza degli obblighi relativi alla dichiarazione annuale

1) SANZIONI AMMINISTRATIVE (1)

Violazione.	Sanzione.
– Omissione della dichiarazione annuale nel caso d'imposta dovuta	– Sanzione dal 120 al 240 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta (art. 5, comma 1)
– Omissione della dichiarazione nel caso in cui non sorge debito di imposta	– Sanzione da L. 500 000 a L. 4.000.000 (art 5, comma 3)
– Indicazione nella dichiarazione di un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante	– Sanzione da una a due volte la differenza (art. 5, comma 4)
– Richiesta di rimborso in difformità della dichiarazione	– Sanzione da una a due volte la somma non spettante (art. 5, comma 5)
– Inesattezza della dichiarazione e mancanza o incompletezza degli atti e documenti dei quali è prescritta l'allegazione	– Sanzione da L 500 000 a L 4.000 000 (art 8, comma 1 e 2)
– Redazione della dichiarazione su modello non conforme	– Sanzione da L 500 000 a L 4 000.000 (art. 8, comma 1 e 2)
– Omesso o insufficiente versamento dell'imposta	– Sanzione pari al 30% dell'importo non versato (art. 13, comma 1)
– Omessa o inesatta indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente (numero di codice fiscale, numero di partita IVA, ecc.)	– Sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 4.000.000 (art. 8, comma 1)

2) SANZIONI PENALI

Per le violazioni più gravi sono previste, altresì, le seguenti sanzioni penali stabilite con D.L 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n 516, come modificato dal D L 16 marzo 1991, n 83, convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1991, n 154

CONTRAVVENZIONI

Violazione.	Pena.
– Omissione della presentazione della dichiarazione annuale se l'ammontare dei corrispettivi non dichiarati è superiore a:	
– Cinquanta milioni.	– Arresto fino a 2 anni o ammenda fino a 5 milioni di lire (art. 1, comma 1, D.L. 429/1982)
Cento milioni.	– Arresto da 3 mesi a 2 anni e ammenda da 10 a 20 milioni di lire (art. 1, comma 1, D.L 429/1982)

DELITTI.

Violazione.	Pena.
– Allegazione documenti contraffatti o alterati al fine di evadere l'I.V.A. o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o l'indebito rimborso a terzi	– Reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da 5 milioni a 10 milioni di lire (art. 4, comma 1, lettera a, D L 429/1982)

(1) Le sanzioni sopraindicate sono state rivedute dal Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

ISTRUZIONI

Prospetti riepilogativi (modelli IVA 26PR/97 e IVA 26LP/97)

Si avverte che, diversamente dagli anni precedenti, i 2 prospetti riepilogativi della liquidazione dell'IVA di gruppo (previsto dall'art. 73 del D.P.R. n. 633/1972 e dal D.M. 13 dicembre 1979) - **modelli IVA 26 PR/97 e IVA 26 LP/97** - non devono più essere allegati alla dichiarazione dell'ente o società controllante, ma devono in ogni caso essere presentati dalla capogruppo al competente **Concessionario della riscossione** sia che contengano o meno una richiesta di rimborso. Inoltre, si precisa che al modello IVA 26 PR/97 devono essere allegate sia le garanzie prestate dalle singole società, relativamente alle proprie eccedenze di credito compensate, sia le garanzie prestate per l'eccedenza di credito di gruppo compensato.

1) MODELLO IVA 26 PR/97 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Del prospetto IVA 26 PR/97 sono previste 3 copie: 2 copie (una per l'Ufficio e una per il Concessionario) da presentare al Concessionario della riscossione e 1 copia riservata al contribuente.

Il prospetto si compone di cinque quadri (VA-VH-VK-VL e VR).

QUADRO VA – Distinta delle società controllate.

Nel quadro devono essere elencate tutte le società controllate (compresa la controllante) partecipanti alla compensazione dell'IVA indicando, per ciascuna, il numero di partita IVA e l'ultimo mese di controllo, nel caso in cui questo sia cessato nel corso dell'anno di imposta. Se il periodo ha riguardato l'intero anno, deve essere indicato il numero 12. Inoltre, deve essere indicato, per ciascuno, l'importo chiesto a rimborso, la causale (indicando il codice desunto dalla tabella 1) e l'eccedenza di credito compensato.
Per la corretta indicazione della causale si rinvia ai chiarimenti sub paragrafo 4.3.2 del fascicolo generale delle istruzioni.

Tabella n. 1 - Causali di rimborso

1 – Cessazione dell'attività
2 – Art. 30, c. 3, lett. a) - Aliquota media
3 – Art. 30, c. 3, lett. b) - Effettuazione operazioni non imponibili
4 – Art. 30, c. 3, lett. c) - Beni ammortizzabili e studi e ricerche
5 – Art. 30, c. 3, lett. d) - Prevalenza di operazioni non soggette all'imposta (art. 7)
6 – Art. 30, c. 3, lett. e) - Condizione art. 17, 2° c.
7 – Art. 34, ultimo comma - Esportazioni e altre operazioni non imponibili

Nel **rigo VA24** bisogna indicare l'importo complessivo chiesto a rimborso per le società in possesso dei requisiti di legge nonché il numero di tali società.

Nel **rigo VA25** deve essere indicato il numero complessivo delle società che hanno partecipato alla liquidazione di gruppo, compreso la controllante.

Nel **rigo VA26,** indicare il numero delle società del gruppo che hanno fruito di particolari agevolazioni agli effetti dell'IVA a seguito di eventi eccezionali (vedi la *tabella* 2 del fascicolo generale delle istruzioni).
Se le società partecipanti alla liquidazione di gruppo superano il numero di 23, occorre presentare altri prospetti (mod. IVA 26 PR) compilando, oltre all'intestazione, il solo quadro VA.

QUADRO VH – Prospetto dei versamenti.

In tale quadro devono essere riportati i dati contabili riferiti ai versamenti effettuati dall'ente o società controllante per l'intero gruppo, conseguenti alle liquidazioni periodiche trasferite dall'ente o società controllante e dalle società controllate, ed annotati nel registro riassuntivo previsto dall'art. 4 del D.M. 13 dicembre 1979 tenuto a cura della capogruppo.

Mentre si rimanda al paragrafo 4.1.2 del fascicolo generale delle istruzioni per le modalità di compilazione del quadro VH, per quanto riguarda l'indicazione dell'acconto **(codice VH12 acconto)** e del saldo **(codice VH13 saldo)**, si precisa che devono essere indicati i dati relativi ai versamenti effettuati a titolo di acconto e di saldo per l'intero gruppo, previsto dall'art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405 (cfr. circolare n. 52 del 3 dicembre 1991, par. 5, circolare n. 73 del 10 dicembre 1992 e circolare n. 40 dell'11 dicembre 1993).

In particolare, in ordine ai criteri per l'imputazione dell'acconto versato dalla società controllante per l'intero gruppo, alle liquidazioni mensili e trimestrali cui la stessa potrebbe essere tenuto ed alle conseguenti annotazioni nel registro delle risultanze periodiche di gruppo, si fa rinvio a quanto precisato nel par. 4.1.2 delle istruzioni generali, relativamente all'acconto versato dai soggetti con contabilità separata, in quanto in entrambi i casi deve procedersi ad un unico versamento dopo aver compensato tutti i debiti con i crediti.

Per quanto riguarda inoltre la particolare ipotesi di doppie liquidazioni d'imposta, derivanti dalla partecipazione al gruppo di società tenute all'effettuazione di liquidazioni mensili e di altre tenute alle liquidazioni trimestrali, si richiama quanto disposto dal D.M. 21 ottobre 1988, che ha modificato l'art. 4 del D.M. 13 dicembre 1979.

QUADRO VK – Eccedenza di credito di gruppo compensata.

Si pone in evidenza che nel **rigo VK30** devono essere indicate le eccedenze di credito residue delle società del gruppo che, non avendo trovato compensazione nell'anno precedente (1996) e non essendo state quindi garantite, sono state computate in detrazione nell'anno 1997 dalla controllante ed hanno trovato compensazione con corrispondenti eccedenze di debito di altre società del gruppo nel corso dello stesso anno (1997). Si fa presente, come precisato con *risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989*, che per esigenze di chiarezza contabile tali eccedenze di credito di gruppo si presumono compensate con precedenza rispetto agli altri crediti trasferiti dalle società nel corso del 1997.

Per l'ammontare indicato al rigo VK30 la controllante è tenuta a prestare le garanzie previste dall'art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979 in sede di presentazione del prospetto della dichiarazione di gruppo. Ovviamente, tali garanzie devono essere prestate distintamente dalle garanzie che la medesima controllante deve produrre per la eventuale eccedenza di credito compensata, risultante al rigo VK17 della propria dichiarazione, relativa allo stesso anno d'imposta.

QUADRO VL – Liquidazione dell'imposta.

Il Quadro VL costituisce il riepilogo degli importi ai fini della liquidazione del debito o credito di imposta del gruppo.

Sezione 1 – Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta.

Nei righi da **VL1** a **VL3** deve essere riportata la somma degli importi risultanti ai corrispondenti righi della dichiarazione della società controllante e di quelle delle società controllate, limitatamente al periodo di controllo.

Rigo VL4, totale dell'IVA a debito, determinata dalla somma degli importi risultanti ai righi VL1, VL2, VL3.
– **nei righi VL5, VL6** e **VL7** deve essere indicata la somma degli importi risultanti i corrispondenti righi delle dichiarazioni di tutte le società del gruppo;

– **rigo VL8,** IVA detraibile, data dalla somma dei righi VL5, VL6 e VL7.

– **rigo VL9,** imposta dovuta (da indicare nella colonna 1) ovvero imposta a credito (da indicare nella colonna 2).
Nel rigo risulterà, per il periodo d'imposta, un'IVA dovuta, determinata dalla differenza tra il rigo VL4 e VL8, ovvero un'IVA a credito, data dalla differenza tra il rigo VL8 e il rigo VL4.

Sezione 2 – Calcolo dell'IVA a debito o a credito.

– **rigo VL10,** ammontare dei rimborsi infrannuali richiesti dalla società controllante per l'intero gruppo, aumentato degli importi dei rimborsi infrannuali compresi nei righi VL10 delle dichiarazioni delle singole società del gruppo (in quanto richiesti da società esterne al gruppo prima dell'incorporazione, nel 1997, da parte di società aderenti al gruppo).

In merito ai requisiti necessari per potersi avvalere della procedura dei rimborsi infrannuali si ricorda, come precisato con la citata *risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989*, che essi debbono sussistere nei confronti delle società che hanno trasferito il credito oggetto della richiesta di rimborso.

Al riguardo si sottolinea che l'importo dei rimborsi infrannuali deve essere indicato ancorché essi, regolarmente richiesti dalla controllante, non siano stati ancora eseguiti.

Inoltre, nello stesso rigo VL10 deve essere compreso anche l'importo dell'acconto eventualmente versato dalla controllante per conto di società controllate, uscite dal gruppo dopo il 27 dicembre (termine finale per il versamento dell'acconto). Per tale particolare ipotesi si fa rinvio ai chiarimenti contenuti nel par. 4.1.2 - Acconto - e nel par. 3.4.1 delle istruzioni generali;

– **rigo VL11**, nel rigo deve essere indicata la somma degli interessi a debito trasferiti dalle società controllate, relativi alle liquidazioni periodiche trimestrali (vedasi la circolare n. 37 del 30 aprile 1993);

– **rigo VL12**, ammontare del credito dell'anno precedente non richiesto a rimborso, risultante al cod. VL26 del Prospetto riepilogativo relativo all'anno 1996, presentato dalla società controllante per l'intero gruppo, aumentato degli eventuali importi indicati nei codici L12 delle singole dichiarazioni delle società partecipanti alla liquidazione di gruppo;

– **rigo VL13**. In tale rigo deve essere indicato l'eventuale credito di gruppo, chiesto a rimborso in anni precedenti, nell'ipotesi in cui l'Ufficio IVA abbia formalmente negato il diritto al rimborso ed abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 1997 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale. Nello stesso rigo devono essere compresi anche i crediti di quelle società del gruppo che abbiano compilato il rigo VL13 delle proprie dichiarazioni annuali;

– **rigo VL14**. Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche, compreso l'acconto.
Per tale rigo riepilogativo si fa rinvio al commento posto all'inizio delle presenti istruzioni sul quadro VL e al par. 4.2.4 delle Istruzioni generali;

– **rigo VL15**, totale dei versamenti periodici, relativi all'anno 1997, eseguiti al concessionario della riscossione o mediante delega ad Istituti o Aziende di credito, risultante dalla somma degli importi indicati nella colonna 2 del quadro VH;

– **rigo VL16**, totale dei versamenti relativi al periodo d'imposta 1997 effettuati dalle società del gruppo direttamente presso l'Ufficio (con esclusione delle somme pagate per interessi, soprattasse, pene pecuniarie) relativi ad operazioni già annotate nel registro riassuntivo. *Non devono essere riportati i versamenti integrativi di imposta effettuati nell'anno 1997, ma relativi ad anni precedenti*. In tale rigo deve essere compresa anche la somma degli importi dei righi VL16 delle dichiarazioni di tutte le società aderenti alla liquidazione di gruppo;

– **rigo VL17**, somma dei righi da VL9 a VL16, suddivisi tra le colonne 1 e 2;

– **rigo VL18, IVA a credito**, da indicare nel caso in cui nel rigo VL17 la somma dei crediti della colonna 2 risulti superiore alla somma dei debiti della colonna 1. L'importo dell'IVA a credito si ottiene quindi, per differenza tra il totale della colonna 2 e il totale della colonna 1 dello stesso rigo VL17;

– **rigo VL19, IVA a debito**. Tale importo, che è alternativo rispetto a quello del rigo VL, si ottiene parimenti per differenza, sottraendo dal totale della colonna 1 il totale della colonna 2 del suddetto rigo VL17;

– **rigo VL20**. Indicare il totale dei crediti d'imposta utilizzati dalle società aderenti al gruppo in sede di dichiarazione annuale (vedi commento all'inizio delle presenti istruzioni sul quadro VL e il par. 4.2.4 del fascicolo generale delle istruzioni);

– **rigo VL21**. Indicare il totale degli interessi trasferiti, dalle società con liquidazioni trimestrali aderenti al gruppo, in sede di dichiarazione annuale.

Sezione 3 – Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta.

La sezione 3 deve essere compilata al fine di determinare, in sede di dichiarazione annuale, l'IVA da versare per il gruppo o, eventualmente, il credito d'imposta spettante, da riportare in detrazione nell'anno successivo o da chiedere a rimborso.

– **rigo VL22, importo da versare**. Nel rigo deve essere indicato l'ammontare complessivo dell'importo da versare per il gruppo in sede di dichiarazione annuale, ricavato dalla differenza tra i righi VL19 e VL20 e sommando poi il rigo VL21.

– **rigo VL24**. Devono essere indicati l'importo versato (comprensivo degli interessi versati per le società con liquidazioni trimestrali) e gli estremi del relativo versamento, desunti dall'attestazione di versamento (che non deve essere allegata al prospetto);

– **rigo VL25, credito d'imposta**, da ripartire tra i successivi righi VL26 e VL27. Il relativo importo è ricavabile dalla somma dei righi VL18 e VL20 diminuita del rigo VL21.

Nel caso in cui la società controllante, per il gruppo, intenda riportare integralmente, sussistendone le condizioni, *in detrazione per l'anno successivo* il credito d'imposta, deve indicare al **rigo VL26** il medesimo importo del rigo VL25. Nel caso in cui, invece, intenda richiedere il *rimborso totale* della differenza a credito, deve indicare al **rigo VL27** il medesimo importo del rigo VL25.

Nel caso infine in cui intenda richiedere il *rimborso parziale*, deve compilare entrambi i righi VL26 e VL27, con l'avvertenza che la somma degli importi indicati ai righi stessi deve essere pari all'importo indicato nel rigo VL25.

ALLEGATI AL PROSPETTO

Si precisa che la controllante deve allegare al prospetto IVA 26 PR/97 sia le **garanzie** prestate dalle singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo (per i rispettivi crediti compensati) sia la garanzia prestata per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensato.
Nell'apposita **casella** occorre indicare il numero di garanzie allegate al prospetto.

QUADRO VR – RIMBORSI.

Tale quadro deve essere compilato solo in caso di richiesta di rimborso della minore eccedenza detraibile dell'ultimo triennio, prevista dall'art. 30, comma 4, che può essere effettuato solo dalla società controllante nel caso in cui abbia riportato, nei due anni immediatamente precedenti (1995 e 1996), una eccedenza di credito di gruppo **(rilevabile dal codice L26 dei prospetti riepilogativi degli anni precedenti)** computandola in detrazione nell'anno successivo, ed abbia rilevato, anche per l'anno d'imposta 1997, una eccedenza di credito di gruppo (al rigo VL25 del presente prospetto riepilogativo).

In presenza delle suddette condizioni, il rimborso può essere richiesto dalla controllante per il minore degli importi relativi alle predette eccedenze detraibili, da indicare nei righi VR6 e VR7 (al riguardo, si consultino le istruzioni generali, al paragrafo 4.3).

2) MODELLO IVA 26 LP/97 – PROSPETTO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Del **Mod. 26LP/97** sono previste 2 copie: una riservata al contribuente (da utilizzare come minuta), l'altra destinata all'Ufficio. La copia destinata all'Ufficio deve essere datata e firmata dal rappresentante dell'ente o società controllante.

Nel prospetto deve essere indicato, nel primo riquadro, il riepilogo delle liquidazioni periodiche dell'ente o società controllante e, negli altri, il riepilogo di quelle di ciascuna società controllata partecipante alla compensazione dell'IVA nell'anno d'imposta.

In corrispondenza del rigo "**Conguaglio annuale**", deve essere indicato, rispettivamente, il credito o il debito trasferito in sede di dichiarazione annuale, risultanti dal relativo rigo della dichiarazione annuale di ciascuna società **(Rigo VH25 ovvero rigo VH21)**.

Devono essere indicate, inoltre, in corrispondenza dei righi **VK15** e **VK16**, rispettivamente, l'eccedenza di debito o l'eccedenza di credito trasferito, riportate dai righi VK15 e VK16 della dichiarazione annuale di ogni singola società.

Nel quadro "**Determinazione dell'acconto**", deve essere indicato, per ciascuna società, l'ammontare del debito o del credito d'imposta trasferito al gruppo per la determinazione dell'acconto da versare *(Cfr. la circolare n. 52 del 3 dicembre 1991)*.

Nel caso in cui le società controllate siano in numero superiore a 11, si utilizzeranno altri prospetti, nei quali dovrà essere tralasciata la compilazione del primo riquadro riservato alla società controllante.

copia per il contribuente

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

MOD. IVA 26 PR/97
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE
- PERIODO D'IMPOSTA 1997 -

QUADRO VA

DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

	PARTITA IVA	ULTIMO MESE	RIMBORSO IMPORTO	CAUSALE	CREDITO COMPENSATO
VA1			000		.000
VA2			000		.000
VA2			.000		000
VA4			000		.000
VA5			.000		.000
VA6			.000		.000
VA7			000		000
VA8			.000		.000
VA9			000		.000
VA10			000		000
VA11			000		000
VA12			000		.000
VA13			.000		.000
VA14			000		000
VA15			000		000
VA16			000		000
VA17			000		000
VA18			000		000
VA19			000		000
VA20			000		000
VA21			000		000
VA22			000		000
VA23			000		.000

VA24 Totale del rimborso e numero delle società per le quali si richiede 000

VA25 Numero di soggetti partecipanti alla liquidazione di gruppo

VA26 Numero di soggetti del gruppo che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

QUADRO VH

PROSPETTO DEI VERSAMENTI

	[1] IMPORTI DA VERSARE	[2] IMPORTI VERSATI	ESTREMI DEL VERSAMENTO [3] CODICE CONCESSIONE	[4] GIORNO MESE ANNO	[5] COD. ABI	[6] COD. CAB O COD. DIPENDENZA
VH1	.000	.000		1 9		
VH2	.000	.000		1 9		
VH3	.000	.000		1 9		
VH4	.000	.000		1 9		
VH5	.000	.000		1 9		
VH6	.000	.000		1 9		
VH7	.000	.000		1 9		
VH8	.000	.000		1 9		
VH9	.000	.000		1 9		
VH10	.000	.000		1 9		
VH11	.000	.000		1 9		
VH12 acconto	.000	.000		1 9		
VH13 saldo	.000	.000		1 9		

QUADRO VK

VK30 ECCEDENZA DI CREDITO DI GRUPPO COMPENSATA 000

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

MODULARIO F. Iva - 697

copia per l'ufficio

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

MOD. IVA 26 PR/97
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DELLA SOCIETA CONTROLLANTE
- PERIODO D'IMPOSTA 1997 -

QUADRO VA
DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

	PARTITA IVA	ULTIMO MESE	RIMBORSO IMPORTO	CAUSALE	CREDITO COMPENSATO
VA1			000		000
VA2			000		000
VA2			000		000
VA4			000		000
VA5			000		000
VA6			000		000
VA7			000		000
VA8			000		000
VA9			000		000
VA10			000		000
VA11			000		000
VA12			000		000
VA13			000		000
VA14			000		000
VA15			000		000
VA16			000		000
VA17			000		000
VA18			000		000
VA19			000		000
VA20			000		000
VA21			000		000
VA22			000		000
VA23			000		000

VA24 Totale del rimborso e numero delle società per le quali si richiede .000

VA25 Numero di soggetti partecipanti alla liquidazione di gruppo

VA26 Numero di soggetti del gruppo che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

QUADRO VH
PROSPETTO DEI VERSAMENTI

	IMPORTI DA VERSARE	IMPORTI VERSATI	ESTREMI DEL VERSAMENTO: CODICE CONCESSIONE	GIORNO	MESE	ANNO	COD. ABI	COD. CAB O COD. DIPENDENZA
VH1	.000	.000				19		
VH2	.000	.000				19		
VH3	.000	.000				19		
VH4	.000	.000				19		
VH5	.000	.000				19		
VH6	.000	.000				19		
VH7	.000	.000				19		
VH8	.000	.000				19		
VH9	.000	.000				19		
VH10	.000	.000				19		
VH11	.000	.000				19		
VH12 acconto	.000	.000				19		
VH13 saldo	.000	.000				19		

QUADRO VK

VK30 ECCEDENZA DI CREDITO DI GRUPPO COMPENSATA .000

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

MODULARIO F. - Imm. - 627

copia per il concessionario

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

MOD. IVA 26 PR/97
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE
- PERIODO D'IMPOSTA 1997 -

QUADRO VA
DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

	PARTITA IVA	ULTIMO MESE	RIMBORSO IMPORTO	RIMBORSO CAUSALE	CREDITO COMPENSATO
VA1			.000		.000
VA2			.000		.000
VA2			.000		.000
VA4			.000		.000
VA5			.000		.000
VA6			.000		.000
VA7			.000		.000
VA8			.000		.000
VA9			.000		.000
VA10			.000		.000
VA11			.000		.000
VA12			.000		.000
VA13			.000		.000
VA14			.000		.000
VA15			.000		.000
VA16			.000		.000
VA17			.000		.000
VA18			.000		.000
VA19			.000		.000
VA20			.000		.000
VA21			.000		.000
VA22			.000		.000
VA23			.000		.000

VA24 Totale del rimborso e numero delle società per le quali si richiede .000

VA25 Numero di soggetti partecipanti alla liquidazione di gruppo

VA26 Numero di soggetti del gruppo che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

QUADRO VH
PROSPETTO DEI VERSAMENTI

	1 IMPORTI DA VERSARE	2 IMPORTI VERSATI	ESTREMI DEL VERSAMENTO 3 CODICE CONCESSIONE	4 GIORNO MESE ANNO	5 COD. ABI	6 COD. CAB O COD. DIPENDENZA
VH1	.000	.000		19		
VH2	.000	.000		19		
VH3	.000	.000		19		
VH4	.000	.000		19		
VH5	.000	.000		19		
VH6	.000	.000		19		
VH7	.000	.000		19		
VH8	.000	.000		19		
VH9	.000	.000		19		
VH10	.000	.000		19		
VH11	.000	.000		19		
VH12 acconto	.000	.000		19		
VH13 saldo	.000	.000		19		

QUADRO VK VK30 ECCEDENZA DI CREDITO DI GRUPPO COMPENSATA .000

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

MODULARIO F

copia per il contribuente

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

MOD. IVA 26 LP/97
PROSPETTO
DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE
- PERIODO D'IMPOSTA 1997 -

CODICE FISCALE

SOCIETÀ CONTROLLANTE

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000

VK15	Eccedenza di debito	000
	ovvero	
VK16	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLANTE

Debito	000
ovvero	
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000

VK15	Eccedenza di debito	000
	ovvero	
VK16	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	000
ovvero	
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000

VK15	Eccedenza di debito	000
	ovvero	
VK16	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	000
ovvero	
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000

VK15	Eccedenza di debito	000
	ovvero	
VK16	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	000
ovvero	
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000

VK15	Eccedenza di debito	000
	ovvero	
VK16	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	000
ovvero	
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000

VK15	Eccedenza di debito	000
	ovvero	
VK16	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	000
ovvero	
Credito	000

copia per il contribuente

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	.000
2	.000	.000
3	.000	.000
4	.000	.000
5	.000	.000
6	.000	.000
7	.000	.000
8	.000	.000
9	.000	.000
10	.000	.000
11	.000	.000
12	.000	.000
[illegible]	.000	.000
TOT	.000	.000
VK15	Eccedenza di debito	.000
VK16	ovvero Eccedenza di credito	.000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	.000
ovvero Credito	.000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	.000
2	.000	.000
3	.000	.000
4	.000	.000
5	.000	.000
6	.000	.000
7	.000	.000
8	.000	.000
9	.000	.000
10	.000	.000
11	.000	.000
12	.000	.000
[illegible]	.000	.000
TOT	.000	.000
VK15	Eccedenza di debito	.000
VK16	ovvero Eccedenza di credito	.000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	.000
ovvero Credito	.000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	.000
2	.000	.000
3	.000	.000
4	.000	.000
5	.000	.000
6	.000	.000
7	.000	.000
8	.000	.000
9	.000	.000
10	.000	.000
11	.000	.000
12	.000	.000
[illegible]	.000	.000
TOT	.000	.000
VK15	Eccedenza di debito	.000
VK16	ovvero Eccedenza di credito	.000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	.000
ovvero Credito	.000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	.000
2	.000	.000
3	.000	.000
4	.000	.000
5	.000	.000
6	.000	.000
7	.000	.000
8	.000	.000
9	.000	.000
10	.000	.000
11	.000	.000
12	.000	.000
[illegible]	.000	.000
TOT	.000	.000
VK15	Eccedenza di debito	.000
VK16	ovvero Eccedenza di credito	.000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	.000
ovvero Credito	.000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	.000
2	.000	.000
3	.000	.000
4	.000	.000
5	.000	.000
6	.000	.000
7	.000	.000
8	.000	.000
9	.000	.000
10	.000	.000
11	.000	.000
12	.000	.000
[illegible]	.000	.000
TOT	.000	.000
VK15	Eccedenza di debito	.000
VK16	ovvero Eccedenza di credito	.000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	.000
ovvero Credito	.000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	.000
2	.000	.000
3	.000	.000
4	.000	.000
5	.000	.000
6	.000	.000
7	.000	.000
8	.000	.000
9	.000	.000
10	.000	.000
11	.000	.000
12	.000	.000
[illegible]	.000	.000
TOT	.000	.000
VK15	Eccedenza di debito	.000
VK16	ovvero Eccedenza di credito	.000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	.000
ovvero Credito	.000

SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO DATA FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

copia per l'ufficio

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

MOD. IVA 26 LP/97
PROSPETTO
DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE
- PERIODO D'IMPOSTA 1997 -

CODICE FISCALE

SOCIETÀ CONTROLLANTE

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000
VK15	Eccedenza di debito	000
	ovvero	
VK16	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLANTE

Debito	000
ovvero	
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000
VK15	Eccedenza di debito	000
	ovvero	
VK16	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	000
ovvero	
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000
VK15	Eccedenza di debito	000
	ovvero	
VK16	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	000
ovvero	
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000
VK15	Eccedenza di debito	000
	ovvero	
VK16	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	000
ovvero	
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000
VK15	Eccedenza di debito	000
	ovvero	
VK16	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	000
ovvero	
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	000	000
3	000	000
4	000	000
5	000	000
6	000	000
7	000	000
8	000	000
9	000	000
10	000	000
11	000	000
12	000	000
Conguaglio annuale	000	000
TOT	000	000
VK15	Eccedenza di debito	000
	ovvero	
VK16	Eccedenza di credito	000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	000
ovvero	
Credito	000

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO RIPORTATO SUL FRONTE DELLA BUSTA

MINISTERO DELLE FINANZE

AVVERTENZE: QUESTA BUSTA DEVE ESSERE UTILIZZATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TRAMITE LE BANCHE E GLI UFFICI POSTALI.

VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO RIPORTATO SUL FRONTE DELLA BUSTA

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, a doppia facciata, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale per l'ufficio delle imposte e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: " ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello".

Le dimensioni della busta, escluso lo spazio occupato dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm. 21,5 - massima cm. 23,5;
altezza: minima cm. 30,2 - massima cm. 32,5.

La busta deve presentare una "finestra" aperta posizionata sul fronte della busta stessa in modo da riportare le seguenti distanze dai bordi esterni:
- 2 cm dal bordo superiore;
- 22 cm dal bordo inferiore;
- 3,5 cm dal bordo laterale sinistro;
- 2 cm dal bordo laterale destro.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica
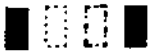
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza 65 sesti di pollice, larghezza 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale destro e sinistro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.
Le marche devono avere le seguenti dimensioni: larghezza un decimo di pollice, altezza un sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro un decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella successiva tabella.
La prima marca di destra (denominata marca di riferimento) deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate non devono essere stampate)
Frontespizio	037	⬚ ▮ ▮ ▮
Quadri: VA - VE; VF - VL; VG - VK; VO - VU;	046	▮ ⬚ ⬚ ▮

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.
La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COURIER", corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.
L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dalla marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare da quest'ultima due decimi di pollice.

Le zone riservate al "N. Protocollo", alla "Data di presentazione", alla "Denominazione o ragione sociale ", al "Codice fiscale" e al "Mod. n.", devono essere stampate in blu su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in blu.

La zona riservata al "N. Protocollo" deve avere larghezza totale pari a 50 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla "Data di presentazione" deve avere larghezza totale pari a 16 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 36,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.
La zona riservata alla "Denominazione o ragione sociale" deve avere larghezza totale pari a 40 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 40 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2,5 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla marca di riferimento, mentre quella relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al "Mod. n." devono avere ciascuna larghezza 2,5 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice, e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 2,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata del frontespizio della dichiarazione deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate degli altri fogli della dichiarazione devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere utilizzato il colore blu con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato invece il colore nero:

- la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;
- tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

I contenuti grafici della busta da utilizzare per la presentazione dei predetti modelli devono essere di colore blu.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio dei modelli di cui all'art. 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

Allegato 2

SPECIFICHE TECNICHE
PER LA STAMPA DEI MODELLI IVAPC

Premessa

I contribuenti che compilano la dichiarazione con strumenti informatici devono presentare all'Amministrazione finanziaria, in luogo del modello tradizionale, un modello "sintetico" denominato IVAPC.

Il modello IVAPC stampato su fogli bianchi, contiene i soli dati anagrafici e contabili del contribuente, i dati di calcolo dell'imposta, la firma della dichiarazione.

Per la compilazione del modello IVAPC valgono le indicazioni contenute nelle istruzioni per la compilazione del modello tradizionale.

A garanzia della leggibilità delle informazioni contenute nel modello IVAPC, il contribuente deve conservare copia della dichiarazione stampata sul modello tradizionale.

Formato dei modelli

I modelli devono essere stampati su fogli singoli mediante l'utilizzo di stampanti laser o altri tipi di stampante che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei dati nel tempo.

I fogli, di formato A4, devono avere le seguenti dimensioni :
larghezza : cm 21,0;
altezza : cm 29,7.

E' anche autorizzata la stampa meccanografica su moduli a striscia continua mediante l'utilizzo delle medesime stampanti sopra indicate. I fogli devono essere resi separabili mediante perforazione lungo i lembi di separazione; sulle bande laterali di trascinamento deve essere stampata l'avvertenza "ATTENZIONE : separare i fogli all'atto della presentazione del modello e privarli delle bande laterali di trascinamento". I singoli fogli, privati delle bande laterali di trascinamento, devono avere le seguenti dimensioni:
larghezza : cm 21,0;
altezza : 11 e 4/6 pollici

E' autorizzata la stampa meccanografica delle buste da utilizzare per la presentazione dei modelli. Sul bordo della stessa deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione la busta deve essere privata delle bande laterali di trascinamento".

Le buste, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento e dal lembo di chiusura, devono avere le seguenti dimensioni :
larghezza : minima cm 30,2 - massima cm 32,5
altezza : minima cm 21,5 - massima cm 23,5.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Colori e modalità di stampa

I modelli devono essere stampati su fogli bianchi utilizzando il solo colore nero; la stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli lasciando in bianco il relativo retro. I contenuti grafici delle buste devono essere di colore nero.

I modelli non devono presentare retinature, macchie, timbrature o segnature, ad esclusione dei dati e delle firme specificatamente previsti negli appositi spazi, né altri segni prestampati ad esclusione di eventuali caratteri di allineamento della stampa da prevedere nella prima riga del modello destinata alle informazioni-utente o di diciture da prevedere nell'ultima riga destinata alle generalità di chi predispone il prodotto informatico di stampa.

I dati devono essere stampati utilizzando il tipo carattere "COURIER" o, in assenza di esso, un altro carattere a passo fisso, con densità orizzontale di 10 caratteri per pollice e densità verticale di 6 righe per pollice. I caratteri devono

essere stampati in maiuscolo, non devono essere in grassetto né in corsivo e non devono presentare sottolineature.

La qualità di stampa deve garantire la completa leggibilità dei dati nel tempo, anche attraverso sistemi di lettura ottica automatica.

I dati da stampare devono essere ricompresi in un'area di 63 sesti di pollice di altezza e di 75 decimi di pollice in larghezza. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale destro e sinistro).

Struttura dei modelli

Il modello IVAPC è costituito da :

- **un foglio base** (sempre presente), da utilizzare per indicare il codice fiscale, la partita IVA e i dati anagrafici del dichiarante e il numero dei moduli allegati , i dati contabili relativi ai quadri compilati, il calcolo dell'imposta e la firma della dichiarazione ;
- **uno o più fogli aggiuntivi**, da utilizzare per indicare i dati che non trovano capienza nel foglio base;

I fogli possono essere schematicamente suddivisi nelle seguenti sezioni:

- **sezione identificativa** contenente:
  - l'indicazione del periodo di imposta di riferimento;
  - il numero della pagina del modello;
  - i codici e i caratteri di controllo necessari alle successive operazioni di acquisizione dei dati;
- **sezione anagrafica** contenente :
  - il codice fiscale del contribuente;
  - la denominazione o la ragione sociale del contribuente (presente solo nei fogli base).
- **sezione contabile** contenente i soli dati compilati della dichiarazione e i dati di calcolo dell'imposta. La sezione è suddivisa in tre colonne, nelle quali i dati vengono esposti per tipo di quadro compilato; i dati di ciascun quadro vengono preceduti da un rigo descrittivo dello stesso e vengono identificati attraverso il codice quadro-riga-colonna-modulo rilevabile dal modello tradizionale. I dati devono essere stampati partendo dalla colonna di sinistra e, solo a

completamento delle righe di quest'ultima, proseguendo nella colonna centrale e successivamente in quella di destra;

- **sezione riassuntiva** contenente :
  - l'indicazione dei quadri compilati (presente solo nei fogli base);
  - il numero dei moduli allegati (presente solo nei fogli base);
  - la sezione relativa ai dati del versamento finale (presente solo nei fogli base);
  - la firma del dichiarante;
  - la sottoscrizione della società controllante (presente nei casi di società controllata e solo nei fogli base);
  - la firma del professionista (presente solo nel foglio base nei casi di assistenza fiscale svolta da un professionista).

Le modalità di esposizione dei dati nei singoli fogli e nelle singole sezioni del modello vengono descritte analiticamente nel successivo paragrafo relativo alle specifiche di stampa.

Specifiche di stampa

I dati da stampare nel modello IVAPC devono avere lo stesso formato di quelli previsti nel modello tradizionale. Devono essere inoltre rispettate le seguenti regole generali:

- i dati alfanumerici devono essere stampati senza gli spazi di fine campo;
- gli importi devono essere stampati senza gli zeri non significativi, punti o caratteri di separazione delle cifre e devono essere espressi in migliaia di lire;
- gli importi negativi devono essere stampati con il segno "-" nella posizione immediatamente precedente quella occupata dalla prima cifra di sinistra dell'importo stesso, ad eccezione di quelli per i quali il segno "-" risulta essere esposto in un apposito campo;
- le date devono essere stampate senza caratteri di separazione, specificando sempre tutti i caratteri richiesti (ad es. la data 1° gennaio 1997 deve essere stampata nel formato "010197");
- i dati devono essere stampati rispettando l'allineamento indicato nell'apposita colonna delle "Specifiche di Codifica", cioè a destra se nella colonna è riportato "NU" e a sinistra se è riportato "AN";
- i dati da stampare su foglio aggiuntivo devono essere esposti ripetendo sulla prima riga della Sezione contabile la descrizione del quadro cui si riferiscono;

- i codici identificativi dei dati hanno il formato seguente: QQRRCCMM dove QQ indica il quadro, RR il rigo, CC la colonna e MM il numero del modulo riportato nel modello in chiaro;
- il valore MM dovrà essere codificato a partire dal valore "01" fino al valore "99" (per il frontespizio il valore riportato di MM dovrà essere sempre "01"). Qualora questi valori non fossero sufficienti a numerare tutti i moduli, occorrera sostituire il primo carattere con un valore alfabetico (a partire da "A" fino a "Z", utilizzando i 26 caratteri dell'alfabeto inglese) e il secondo carattere dovrà essere codificato iniziando dai valori numerici (da "0" a "9") e proseguendo con i valori alfabetici inglesi;
- i dati da stampare devono essere esposti a partire dal frontespizio e successivamente secondo la sequenza dei moduli (es. quadri VA, VE, VF, etc.. del modulo1, quadri VA, VE, VF, etc.. modulo 2 e cosi via) oppure secondo la sequenza dei quadri (es. quadro VA modulo1, quadro VA modulo 2, quadro VE modulo 1, quadro VE modulo 2 e cosi via) indicata nei modelli in chiaro;
- all'interno dei moduli i dati devono essere stampati secondo l'ordine previsto nelle "Specifiche di Codifica".

Di seguito sono riportate le "Specifiche generali di stampa" dei fogli di cui è composto il modello IVAPC e le "Specifiche di Codifica" dei dati da stampare nella Sezione contabile dei singoli fogli.

Specifiche generali di stampa

Descrizione del Foglio Base			
1. Descrizione della Sezione Identificativa			
RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
1	1	1	Impostato a spazi
1	2	56	Spazio per le informazioni utente
1	57	75	Impostati a spazi
2	1	1	Impostato a spazi
2	2	34	"MODELLO IVAPC 1998 PER. IMP. 1997"
2	35	39	Impostato a spazi
2	40	41	"01"
2	42	56	Impostato a spazi
2	57	58	"00" (codice di ridondanza del Foglio Base)
2	59	66	Impostato a spazi
2	67	70	"0000" (codice OCR del Foglio Base)
2	71	74	Impostato a spazi
2	75	75	Marca di sincronizzazione (carattere "X")
3	1	75	Impostato a spazi
2. Descrizione della Sezione Anagrafica			
4	1	1	Impostato a spazi
4	2	16	"CODICE FISCALE:"
4	17	17	Impostato a spazi
4	18	33	Codice fiscale del contribuente
4	34	39	Impostato a spazi
4	40	56	"DICH. SOSTITUTIVA" (solo se barrata la casella relativa alla presentazione di dichiarazione sostitutiva, altrimenti impostare a spazi)
4	57	75	Impostato a spazi
5	1	75	Impostato a spazi
6	1	1	Impostato a spazi
6	2	14	"CONTRIBUENTE:"
6	15	17	Impostato a spazi
6	18	75	Denominazione o ragione sociale del contribuente
7	1	17	Impostato a spazi
7	18	75	Eventuale continuazione della Denominazione o ragione sociale
8	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
3. Descrizione della Sezione Contabile			
9	1	75	Impostato a spazi
	3a. Testata di quadro		
da 10 a 49	1	1	Impostato a spazi
da 10 a 49	2 27 52	3 28 53	Codice identificativo del quadro

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
da 10 a 49	4 29 54	5 30 55	Impostato a spazi
da 10 a 49	6 31 56	21 46 71	Dizione relativa al quadro (vedi SPECIFICHE DI CODIFICA)
da 10 a 49	22 47 72	25 50 75	Impostato a spazi
da 10 a 49	26 51	26 51	Carattere verticale (" ") di separazione delle colonne
			3b. Righe dettaglio (codice rigo-colonna, valore)
da 10 a 49	1	1	Impostato a spazi
da 10 a 49	2 27 52	3 28 53	Codice identificativo del quadro
da 10 a 49	4 29 54	5 30 55	Progressivo di rigo del quadro
da 10 a 49	6 31 56	7 32 57	Progressivo di colonna del quadro
da 10 a 49	8 33 58	9 34 59	Numero progressivo del modulo (vedi Specifiche Tecniche)
da 10 a 49	10 35 60	25 50 75	Campo destinato ai valori alfanumerici esposti nei vari quadri della dichiarazione IVA
da 10 a 49	26 51	26 51	Carattere verticale (" ") di separazione delle colonne
			3c. Righe dettaglio (descrizione di continuazione del campo)
da 10 a 49	1	1	Impostato a spazi
da 10 a 49	2 27 52	3 28 53	Codice identificativo del quadro
da 10 a 49	4 29 54	5 30 55	Progressivo di rigo del quadro
da 10 a 49	6 31 56	7 32 57	Progressivo di colonna del quadro
da 10 a 49	8 33 58	9 34 59	Numero progressivo del modulo (vedi Specifiche Tecniche)
da 10 a 49	10 35 60	10 35 60	Carattere "+" che indica la continuazione del campo sul rigo successivo
da 10 a 49	11 36 61	25 50 75	Spazio destinato alla continuazione dei valori alfanumerici esposti nei vari quadri della dichiarazione IVA
da 10 a 49	26 51	26 51	Carattere verticale (" ") di separazione delle colonne

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
			4. Descrizione della Sezione Riassuntiva
50	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
51	1	75	Impostato a spazi
52	1	1	Impostato a spazi
52	2	18	"QUADRI COMPILATI:"
52	19	19	Impostato a spazi
52	20	48	Identificativi dei quadri compilati dal contribuente (lasciare uno spazio dopo ciascun identificativo di quadro)
52	49	54	Impostato a spazi
52	55	71	"NUMERO DI MODULI:"
52	72	72	Impostato a spazi
52	73	75	Numero di moduli
53	1	75	Impostato a spazi
54	1	26	Impostato a spazi
54	27	30	"DATA"
54	31	36	Impostato a spazi
54	37	41	"CONC."
54	42	46	Impostato a spazi
54	47	53	"ABI-CAB"
54	54	68	Impostato a spazi
54	69	75	"IMPORTO"
55	1	1	Impostato a spazi
55	2	20	"IMP. VERSATA (VH23)"
55	21	22	Impostato a spazi
			ATTENZIONE - Prevedere le due seguenti configurazioni del campo "Data del versamento" in relazione alla presenza o meno, al momento della stampa del modello, del dato in oggetto nel codice VH23
55	23	28	Impostato a spazi
55	29	34	Data del versamento (formato GGMMAA)
			OPPURE
55	23	23	"!"
55	24	33	"__________"
55	34	34	"!"
			ATTENZIONE - Prevedere le due seguenti configurazioni del campo "Codice del concessionario" in relazione alla presenza o meno, al momento della stampa del modello, del dato in oggetto
55	35	39	Impostato a spazi
55	40	42	Codice del concessionario da VH23
			OPPURE
55	35	35	Impostato a spazi
55	36	36	"!"
55	37	41	"_____"
55	42	42	"!"

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
			ATTENZIONE - Prevedere le due seguenti configurazioni del campo "Codice ABI" e "Codice CAB" del versamento in relazione alla presenza o meno, al momento della stampa del modello, del dato in oggetto
55	43	46	Impostato a spazi
55	47	57	Codice ABI e codice CAB separati dal carattere "-"
			OPPURE
55	43	43	Impostato a spazi
55	44	44	"!"
55	45	56	"__________"
55	57	57	"!"
55	58	62	Impostato a spazi
55	63	75	Importo del versamento
56	1	75	Impostato a spazi
57	1	5	Impostato a spazi
57	6	22	"FIRMA DICHIARANTE"
57	23	26	Impostato a spazi
57	27	47	"SOTTOSCR.CONTROLLANTE" (solo se presente, altrimenti impostato a spazi
57	48	51	Impostato a spazi
57	52	71	"FIRMA PROFESSIONISTA" (solo se presente, altrimenti impostato a spazi
57	72	75	Impostato a spazi
58	1	75	Impostato a spazi
59	1	3	Impostato a spazi
59	4	4	"!"
59	5	22	Spazio per la firma del dichiarante (carattere "_")
59	23	23	"!"
59	24	27	Impostato a spazi
59	28	28	Delimitazione dello spazio per la sottoscrizione della controllante (carattere "!", solo se presente la sottoscrizione della controllante, altrimenti impostato a spazi)
59	29	46	Spazio per la sottoscrizione della controllante (carattere "_", solo se presente la sottoscrizione della controllante, altrimenti impostato a spazi)
59	47	47	Delimitazione dello spazio per la sottoscrizione della controllante (carattere "!", solo se presente la sottoscrizione della controllante, altrimenti impostato a spazi)
59	48	51	Impostato a spazi
59	52	52	Delimitazione dello spazio per la firma del professionista (carattere "!", solo se presente la firma del professionista, altrimenti impostato a spazi)
59	53	70	Spazio per la firma del professionista (carattere "_", solo se presente la firma del professionista, altrimenti impostato a spazi)
59	71	71	Delimitazione dello spazio per la firma del professionista (carattere "!", solo se presente la firma del professionista, altrimenti impostato a spazi)
59	72	75	Impostato a spazi

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
60	1	75	Impostato a spazi
61	1	75	Impostato a spazi
62	1	75	Impostato a spazi
63	1	9	Impostato a spazi
63	10	54	Spazio per gli estremi del soggetto che predispone il prodotto informatico per la stampa del modello IVAPC
63	55	67	Impostato a spazi
63	68	68	Spazio per la marca di "fine dichiarazione" (impostare a "X" solo se la presente è l'ultima pagina del modello IVAPC)
63	69	70	Impostato a spazi
63	71	72	"V0" (Codice di documento del Foglio Base del modello IVAPC)
63	73	74	Impostato a spazi
63	75	75	Marca di allineamento (carattere "X")

Specifiche generali di stampa

Descrizione del Foglio Aggiuntivo			
1. Descrizione della Sezione Identificativa			
RIGO	**DA POS.**	**A POS.**	**VALORE**
1	1	1	Impostato a spazi
1	2	56	Spazio per le informazioni utente
1	57	75	Impostati a spazi
2	1	1	Impostato a spazi
2	2	34	"MODELLO IVAPC 1998 PER. IMP. 1997"
2	35	39	Impostato a spazi
2	40	41	Numero progressivo di pagina del foglio
2	42	56	Impostato a spazi
2	57	58	"01" (codice di ridondanza del Foglio Aggiuntivo)
2	59	66	Impostato a spazi
2	67	70	"0001" (codice OCR del Foglio Aggiuntivo)
2	71	74	Impostato a spazi
2	75	75	Marca di sincronizzazione (carattere "X")
3	1	75	Impostato a spazi
2. Descrizione della Sezione Anagrafica			
4	1	1	Impostato a spazi
4	2	16	"CODICE FISCALE:"
4	17	17	Impostato a spazi
4	18	33	Codice fiscale del contribuente
4	34	75	Impostato a spazi
5	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
3. Descrizione della Sezione Contabile			
	3a. Testata di quadro		
6	1	75	Impostato a spazi
da 7 a 56	1	1	Impostato a spazi
da 7 a 56	2 27 52	3 28 53	Codice identificativo del quadro
da 7 a 56	4 29 54	5 30 55	Impostato a spazi
da 7 a 56	6 31 56	21 46 71	Dizione relativa al quadro (vedi SPECIFICHE DI CODIFICA)
da 7 a 56	22 47 72	25 50 75	Impostato a spazi
da 7 a 56	26 51	26 51	Carattere verticale (" ") di separazione delle colonne
	3b. Righe dettaglio (codice rigo-colonna, valore)		
da 7 a 56	1	1	Impostato a spazi

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
da 7 a 56	2 27 52	3 28 53	Codice identificativo del quadro
da 7 a 56	4 29 54	5 30 55	Progressivo di rigo del quadro
da 7 a 56	6 31 56	7 32 57	Progressivo di colonna del quadro
da 7 a 56	8 33 58	9 34 59	Numero progressivo del modulo (vedi Specifiche Tecniche)
da 7 a 56	10 35 60	25 50 75	Campo destinato ai valori alfanumerici esposti nei vari quadri della dichiarazione IVA
da 7 a 56	26 51	26 51	Carattere verticale (" ") di separazione delle colonne
	3c. Righe dettaglio (descrizione di continuazione del campo)		
da 7 a 56	1	1	Impostato a spazi
da 7 a 56	2 27 52	3 28 53	Codice identificativo del quadro
da 7 a 56	4 29 54	5 30 55	Progressivo di rigo del quadro
da 7 a 56	6 31 56	7 32 57	Progressivo di colonna del quadro
da 7 a 56	8 33 58	9 34 59	Numero progressivo del modulo (vedi Specifiche Tecniche)
da 7 a 56	10 35 60	10 35 60	Carattere "+" che indica la continuazione del campo sul rigo successivo
da 7 a 56	11 36 61	25 50 75	Spazio destinato alla continuazione della descrizione dei valori alfanumerici esposti nei vari quadri del modello IVA
da 7 a 56	26 51	26 51	Carattere verticale (" ") di separazione delle colonne
4. Descrizione della Sezione Riassuntiva			
57	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
58	1	75	Impostato a spazi
59	1	5	Impostato a spazi
59	6	22	"FIRMA DICHIARANTE"

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
59	23	75	Impostato a spazi
60	1	75	Impostato a spazi
61	1	3	Impostato a spazi
61	4	4	"!"
61	5	22	Spazio per la firma del dichiarante (carattere "_")
61	23	23	"!"
61	24	75	Impostato a spazi
62	1	75	Impostato a spazi
63	1	67	Impostato a spazi
63	68	68	Spazio per la marca di "fine dichiarazione" (impostare a "X" solo se la presente è l'ultima pagina del modello IVAPC)
63	69	70	Impostato a spazi
63	71	72	"V1" (Codice di documento del Foglio Aggiuntivo del modello IVAPC)
63	73	74	Impostato a spazi
63	75	75	Marca di allineamento (carattere "X")

Specifiche di codifica

Dati da stampare sul modello IVAPC				Riferimenti al modello tradizionale	
codice identificativo del quadro	Dizione quadro	codice rigo-colonna	AN	Rigo, colonna	denominazione del campo
01	CONTRIBUENTE				
		VC0101	NU		Partita IVA del contribuente
		VC0201	NU		Impresa artigiana iscritta all'albo (casella barrata impostare a 1)
		VC0202	NU		Amministrazione straordinaria o concordato preventivo (casella barrata impostare a 1)
		VC0203	NU		Modificazione di soggetto agricolo (casella barrata impostare a 1)
		VC0204	AN		Telefono (prefisso e numero divisi da -)
		VC0205	AN		FAX (prefisso e numero divisi da -)
02	DICHIARANTE				
		VD0101	AN		Codice fiscale del dichiarante
		VD0102	NU		Codice carica
		VD0103	NU		Casella relativa all'inizio della procedura concorsuale (se casella barrata impostare a 1)
		VD0104	NU		Data dell'inizio procedura concorsuale (GGMMAA)
		VD0105	NU		Data nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore (GGMMAA)
03	QUADRO VH-				
		VH0101	NU	Rigo VH1, col.1	Importo da versare periodo 1
		VH0102	NU	Rigo VH1, col.2	Importo versato periodo 1
		VH0103	NU	Rigo VH1, col.3	Codice concessione periodo 1
		VH0104	NU	Rigo VH1, col.4	Data del versamento (GGMMAA) periodo 1
		VH0105	NU	Rigo VH1, col.5	Codice ABI periodo 1
		VH0106	NU	Rigo VH1, col.6	Codice CAB o Cod. Dipendenza periodo 1
		VH0201	NU	Rigo VH2, col.1	Importo da versare periodo 2
		VH0202	NU	Rigo VH2, col.2	Importo versato periodo 2
		VH0203	NU	Rigo VH2, col.3	Codice concessione periodo 2
		VH0204	NU	Rigo VH2, col.4	Data del versamento (GGMMAA) periodo 2
		VH0205	NU	Rigo VH2, col.5	Codice ABI periodo 2
		VH0206	NU	Rigo VH2, col.6	Codice CAB o Cod. Dipendenza periodo 2
		VH0301	NU	Rigo VH3, col.1	Importo da versare periodo 3
		VH0302	NU	Rigo VH3, col.2	Importo versato periodo 3
		VH0303	NU	Rigo VH3, col.3	Codice concessione periodo 3
		VH0304	NU	Rigo VH3, col.4	Data del versamento (GGMMAA) periodo 3
		VH0305	NU	Rigo VH3, col.5	Codice ABI periodo 3
		VH0306	NU	Rigo VH3, col.6	Codice CAB o Cod. Dipendenza periodo 3
		VH0401	NU	Rigo VH4, col.1	Importo da versare periodo 4
		VH0402	NU	Rigo VH4, col.2	Importo versato periodo 4
		VH0403	NU	Rigo VH4, col.3	Codice concessione periodo 4
		VH0404	NU	Rigo VH4, col.4	Data del versamento (GGMMAA) periodo 4
		VH0405	NU	Rigo VH4, col.5	Codice ABI periodo 4
		VH0406	NU	Rigo VH4, col.6	Codice CAB o Cod. Dipendenza periodo 4
		VH0501	NU	Rigo VH5, col.1	Importo da versare periodo 5
		VH0502	NU	Rigo VH5, col.2	Importo versato periodo 5
		VH0503	NU	Rigo VH5, col.3	Codice concessione periodo 5
		VH0504	NU	Rigo VH5, col.4	Data del versamento (GGMMAA) periodo 5
		VH0505	NU	Rigo VH5, col.5	Codice ABI periodo 5
		VH0506	NU	Rigo VH5, col.6	Codice CAB o Cod. Dipendenza periodo 5
		VH0601	NU	Rigo VH6, col.1	Importo da versare periodo 6
		VH0602	NU	Rigo VH6, col.2	Importo versato periodo 6
		VH0603	NU	Rigo VH6, col.3	Codice concessione periodo 6
		VH0604	NU	Rigo VH6, col.4	Data del versamento (GGMMAA) periodo 6

Dati da stampare sul modello IVAPC				Riferimenti al modello tradizionale	
codice identificativo del quadro	Dizione quadro	codice rigo-colonna	All.	Rigo, colonna	denominazione del campo
		VH0605	NU	Rigo VH6, col 5	Codice ABI periodo 6
		VH0606	NU	Rigo VH6, col.6	Codice CAB o Cod. Dipendenza periodo 6
		VH0701	NU	Rigo VH7, col 1	Importo da versare periodo 7
		VH0702	NU	Rigo VH7, col 2	Importo versato periodo 7
		VH0703	NU	Rigo VH7, col.3	Codice concessione periodo 7
		VH0704	NU	Rigo VH7, col 4	Data del versamento (GGMMAA) periodo 7
		VH0705	NU	Rigo VH7, col 5	Codice ABI periodo 7
		VH0706	NU	Rigo VH7, col.6	Codice CAB o Cod. Dipendenza periodo 7
		VH0801	NU	Rigo VH8, col.1	Importo da versare periodo 8
		VH0802	NU	Rigo VH8, col 2	Importo versato periodo 8
		VH0803	NU	Rigo VH8, col.3	Codice concessione periodo 8
		VH0804	NU	Rigo VH8, col 4	Data del versamento (GGMMAA) periodo 8
		VH0805	NU	Rigo VH8, col 5	Codice ABI periodo 8
		VH0806	NU	Rigo VH8, col.6	Codice CAB o Cod. Dipendenza periodo 8
		VH0901	NU	Rigo VH9, col.1	Importo da versare periodo 9
		VH0902	NU	Rigo VH9, col.2	Importo versato periodo 9
		VH0903	NU	Rigo VH9, col.3	Codice concessione periodo 9
		VH0904	NU	Rigo VH9, col 4	Data del versamento (GGMMAA) periodo 9
		VH0905	NU	Rigo VH9, col 5	Codice ABI periodo 9
		VH0906	NU	Rigo VH9, col.6	Codice CAB o Cod. Dipendenza periodo 9
		VH1001	NU	Rigo VH10, col 1	Importo da versare periodo 10
		VH1002	NU	Rigo VH10, col 2	Importo versato periodo 10
		VH1003	NU	Rigo VH10, col 3	Codice concessione periodo 10
		VH1004	NU	Rigo VH10, col 4	Data del versamento (GGMMAA) periodo 10
		VH1005	NU	Rigo VH10, col.5	Codice ABI periodo 10
		VH1006	NU	Rigo VH10, col 6	Codice CAB o Cod. Dipendenza periodo 10
		VH1101	NU	Rigo VH11, col 1	Importo da versare periodo 11
		VH1102	NU	Rigo VH11, col 2	Importo versato periodo 11
		VH1103	NU	Rigo VH11, col 3	Codice concessione periodo 11
		VH1104	NU	Rigo VH11, col 4	Data del versamento (GGMMAA) periodo 11
		VH1105	NU	Rigo VH11, col 5	Codice ABI periodo 11
		VH1106	NU	Rigo VH11, col 6	Codice CAB o Cod. Dipendenza periodo 11
		VH1201	NU	Rigo VH12, col.1	Importo da versare periodo 12 acconto
		VH1202	NU	Rigo VH12, col.2	Importo versato periodo 12 acconto
		VH1203	NU	Rigo VH12, col.3	Codice concessione periodo 12 acconto
		VH1204	NU	Rigo VH12, col.4	Data del versamento (GGMMAA) periodo 12 acconto
		VH1205	NU	Rigo VH12, col 5	Codice ABI periodo 12 acconto
		VH1206	NU	Rigo VH12, col 6	Codice CAB o Cod. Dipendenza periodo 12 acconto
		VH1301	NU	Rigo VH13, col 1	Importo da versare saldo
		VH1302	NU	Rigo VH13, col 2	Importo versato saldo
		VH1303	NU	Rigo VH13, col 3	Codice concessione saldo
		VH1304	NU	Rigo VH13, col 4	Data del versamento (GGMMAA) saldo
		VH1305	NU	Rigo VH13, col 5	Codice ABI saldo
		VH1306	NU	Rigo VH13, col 6	Codice CAB o Cod. Dipendenza saldo
		VH2201	NU	Rigo VH22	IVA da versare (o da trasferire)
		VH2501	NU	Rigo VH25	Credito di imposta
		VH2601	NU	Rigo VH26	Importo da computare in detrazione nell'anno successivo
		VH2701	NU	Rigo VH27	Importo richiesto a rimborso
04	VISTO CONF.				
		VP0101	AN		Codice fiscale del professionista

Dati da stampare sul modello IVAPC				Riferimenti al modello tradizionale	
codice identificativo del quadro	Dizione quadro	codice rigo-colonna	All.	Rigo, colonna	denominazione del campo
		VP0201	NU		Casella di esecuzione dei controlli di cui all'art. 4, comma 7, del D.M. n. 494 del 22/10/1992 (casella barrata impostare a 1)
05	QUADRO VA				
		VA0101	AN	Rigo VA1, col.1	Codice Attività
		VA0102	AN	Rigo VA1, col.2	Descrizione dell'attività esercitata
		VA0201	NU	Rigo VA2, col.1	Beni ammortizzabili
		VA0202	NU	Rigo VA2, col.2	Beni strumentali non ammortizzabili
		VA0203	NU	Rigo VA2, col.3	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi
		VA0204	NU	Rigo VA2, col.4	Altri acquisti e importazioni
		VA0301	NU	Rigo VA3	Ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature annotate per il mese di dicembre 96
		VA0401	NU	Rigo VA4	Ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature annotate per il mese di dicembre 97
		VA0501	NU	Rigo VA5	Ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature annotate per l'anno 97
		VA0601	NU	Rigo VA6	Ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi di cui all'art.17, comma 3 e delle operazioni di cui all'art.74 comma 1 lett.e
		VA0701	NU	Rigo VA7	Ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del DL 331/93, annotati nei registri di cui agli artt. 23 o 24
		VA0801	NU	Rigo VA8	Partita IVA del soggetto fuso, incorporato in caso di fusioni, scissioni, etc...
		VA0901	NU	Rigo VA9	Codice Eventi eccezionali
		VA1001	NU	Rigo VA10	Corrispettivi non registrati, relativi al periodo di imposta, al netto dell'IVA (art.48, comma 1, quarto periodo)
		VA1101	NU	Rigo VA11	Maggiori corrispettivi per adeguamento parametri per il 1996
		VA1201	NU	Rigo VA12, col.1	Importo versato
		VA1202	NU	Rigo VA12, col.2	Codice concessione cod. VA12
		VA1203	NU	Rigo VA12, col.3	Data del versamento (GGMMAA) cod.VA12
		VA1204	NU	Rigo VA12, col.4	Codice ABI cod.VA12
		VA1205	NU	Rigo VA12, col.5	Codice CAB o Cod. Dipendenza cod.VA12
		VA1301	NU	Rigo VA13, col.1	Anno relativo all'eccedenza di credito ex-controllanti (formato AA)
		VA1302	NU	Rigo VA13, col.2	Importo compensato nell'anno 1997
		VA1401	NU	Rigo VA14	Regime speciale beni usati ecc. (D.L. 41/1995) (casella barrata impostare a 1)
		VA1501	NU	Rigo VA15	Ammontare degli acquisti da agricoltori esonerati, fatturati ai sensi art 34 comma 4
		VA1601	NU	Rigo VA16	Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi
		VA1701	NU	Rigo VA17, col 1	Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell'IVA
		VA1702	NU	Rigo VA17, col 2	Ammontare degli acquisti di beni con pagamento dell'IVA
06	QUADRO VE				
		VE0101	NU	Rigo VE1, col 1	Imponibile sulle cessioni di beni da tabella A DPR 663/72 al 2%
		VE0102	NU	Rigo VE1, col 2	Imposta del 2% sulle cessioni di beni da tabella A DPR 663/72
		VE0201	NU	Rigo VE2, col.1	Imponibile sulle cessioni di beni da tabella A DPR 663/72 al 4%
		VE0202	NU	Rigo VE2, col 2	Imposta del 4% sulle cessioni di beni da tabella A DPR 663/72
		VE0301	NU	Rigo VE3, col 1	Imponibile sulle cessioni di beni da tabella A DPR 663/72 al 6%
		VE0302	NU	Rigo VE3, col.2	Imposta del 6% sulle cessioni di beni da tabella A DPR 663/72
		VE0401	NU	Rigo VE4, col 1	Imponibile sulle cessioni di beni da tabella A DPR 663/72 al 7,5%
		VE0402	NU	Rigo VE4 col 2	Imposta del 7,5% sulle cessioni di beni da tabella A DPR 663/72
		VE0501	NU	Rigo VE5, col 1	Imponibile sulle cessioni di beni da tabella A DPR 663/72 al 8,5%

Dati da stampare sul modello IVAPC				Riferimenti al modello tradizionale	
codice identificativo del quadro	Dizione quadro	codice rigo-colonna	All.	Rigo, colonna	denominazione del campo
		VE0502	NU	Rigo VE5, col 2	Imposta del 8,5% sulle cessioni di beni da tabella A DPR 663/72
		VE0601	NU	Rigo VE6, col 1	Imponibile sulle cessioni di beni da tabella A DPR 663/72 al 9%
		VE0602	NU	Rigo VE6, col 2	Imposta del 9% sulle cessioni di beni da tabella A DPR 663/72
		VE0701	NU	Rigo VE7, col 1	Totale da VE1 a VE5 imponibile
		VE0702	NU	Rigo VE7, col.2	Totale da VE1 a VE6 imposta
		VE0801	AN	Rigo VE8, col 1	Segno dell'arrotondamento
		VE0802	NU	Rigo VE8, col.2	Variazioni e arrotondamenti di imposta
		VE0901	NU	Rigo VE9	Totale VE7 + o - VE8
		VE1001	NU	Rigo VE10, col.1	Operazioni imponibili distinte per aliquote (4%)
		VE1002	NU	Rigo VE10, col 2	Imposta al 4% relativa alle operazioni imponibili
		VE1101	NU	Rigo VE11, col.1	Operazioni imponibili distinte per aliquote (10%)
		VE1102	NU	Rigo VE11, col 2	Imposta al 10% relativa alle operazioni imponibili
		VE1201	NU	Rigo VE12, col.1	Operazioni imponibili distinte per aliquote (16%)
		VE1202	NU	Rigo VE12, col.2	Imposta al 16% relativa alle operazioni imponibili
		VE1301	NU	Rigo VE13, col 1	Operazioni imponibili distinte per aliquote (19%)
		VE1302	NU	Rigo VE13, col 2	Imposta al 19% relativa alle operazioni imponibili
		VE1401	NU	Rigo VE14, col 1	Operazioni imponibili distinte per aliquote (20%)
		VE1402	NU	Rigo VE14, col.2	Imposta al 20% relativa alle operazioni imponibili
		VE1501	NU	Rigo VE15, col 1	Totale da VE10 a VE14 imponibile
		VE1502	NU	Rigo VE15, col.2	Totale da VE10 a VE14 imposta
		VE1601	AN	Rigo VE16, col.1	Segno della variazione o arrotondamento
		VE1602	NU	Rigo VE16, col 2	Variazioni e arrotondamenti di imposta
		VE1701	NU	Rigo VE17	Totale VE15 + o - VE16
		VE2001	NU	Rigo VE20	Operazioni non imponibile di cui comma 1 degli artt. 8, lettere a) e b), 8-bis e 9, intracomunitarie e di cui agli art. 52 e 58 DL 331/1993
		VE2101	NU	Rigo VE21	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento
		VE2201	NU	Rigo VE22	Altre operazioni non imponibili
		VE2301	NU	Rigo VE23	Operazioni esenti (art.10)
		VE2401	NU	Rigo VE24	Operazioni non soggette all'imposta (art.74 comma 7)
		VE2501	NU	Rigo VE25	Operazioni non soggette ad imposta effettuate con terremotati
		VE2601	NU	Rigo VE26	Cessioni di beni ammortizzabili (non riportare il segno "-" prestampato sul modello)
		VE2801	NU	Rigo VE28	Volume di affari
		VE3001	NU	Rigo VE30	Totale imposta sulle operazioni imponibili
07	QUADRO VF				
		VF0101	NU	Rigo VF1, col 1	Acquisti e operazioni imponibili distinti per aliquota (2%)
		VF0102	NU	Rigo VF1, col 2	Imposta sugli acquisti al 2%
		VF0201	NU	Rigo VF2, col 1	Acquisti e operazioni imponibili distinti per aliquota (4%)
		VF0202	NU	Rigo VF2, col 2	Imposta sugli acquisti al 4%
		VF0301	NU	Rigo VF3, col 1	Acquisti e operazioni imponibili distinti per aliquota (6%)
		VF0302	NU	Rigo VF3, col 2	Imposta sugli acquisti al 6%
		VF0401	NU	Rigo VF4, col 1	Acquisti e operazioni imponibili distinti per aliquota (7,5%)
		VF0402	NU	Rigo VF4, col 2	Imposta sugli acquisti al 7,5%
		VF0501	NU	Rigo VF5, col 1	Acquisti e operazioni imponibili distinti per aliquota (8,5%)
		VF0502	NU	Rigo VF5, col 2	Imposta sugli acquisti al 8,5%
		VF0601	NU	Rigo VF6, col.1	Acquisti e operazioni imponibili distinti per aliquota (9%)
		VF0602	NU	Rigo VF6, col.2	Imposta sugli acquisti al 9%
		VF0701	NU	Rigo VF7, col 1	Acquisti e operazioni imponibili distinti per aliquota (10%)
		VF0702	NU	Rigo VF7, col 2	Imposta sugli acquisti al 10%

Dati da stampare sul modello IVAPC				Riferimenti al modello tradizionale	
codice identificativo del quadro	Dizione quadro	codice rigo-colonna	All.	Rigo, colonna	denominazione del campo
		VF0801	NU	Rigo VF8, col.1	Acquisti e operazioni imponibili distinti per aliquota (16%)
		VF0802	NU	Rigo VF8, col.2	Imposta sugli acquisti al 16%
		VF0901	NU	Rigo VF9, col.1	Acquisti e operazioni imponibili distinti per aliquota (19%)
		VF0902	NU	Rigo VF9, col.2	Imposta sugli acquisti al 19%
		VF1001	NU	Rigo VF10, col.1	Acquisti e operazioni imponibili distinti per aliquota (20%)
		VF1002	NU	Rigo VF10, col.2	Imposta sugli acquisti al 20%
		VF1101	NU	Rigo VF11, col.1	Totale da VF1 a VF10 degli imponibili
		VF1102	NU	Rigo VF11, col.2	Totale da VF1 a VF10 delle imposte
		VF1201	NU	Rigo VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento con il plafond
		VF1301	NU	Rigo VF13	Altri acquisti non imponibili
		VF1401	NU	Rigo VF14	Acquisti esenti (art.10) e operazioni non soggette all'imposta
		VF1501	NU	Rigo VF15	Acquisti non soggetti dei beni di cui all'art.74 comma 7
		VF1601	NU	Rigo VF16	Acquisti e importazioni effettuate dai terremotati
		VF1701	NU	Rigo VF17	Acquisti e import. per i quali non è ammessa la detrazione di imposta
		VF1801	NU	Rigo VF18	Totale acquisti e importazioni
		VF1901	NU	Rigo VF19, col.1	Segno della variazione o arrotondamento
		VF1902	NU	Rigo VF19, col.2	Variazioni e arrotondamenti di imposta
		VF2001	NU	Rigo VF20	Totale imposta su acquisti e importazioni
08	QUADRO VL				
		VL0101	NU	Rigo VL1	IVA sulle operazioni imponibili
		VL0201	NU	Rigo VL2	IVA relativa alle operazioni di cui al cod. VA6
		VL0301	NU	Rigo VL3	IVA relativa agli acq. intracom. di beni e servizi di cui al cod. VA7
		VL0401	NU	Rigo VL4	IVA a debito
		VL0501	NU	Rigo VL5	IVA ammessa in detrazione
		VL0601	NU	Rigo VL6	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art.34 primo comma, effettuate ai sensi degli artt. 8, primo comma, 38 quater a 72, nonché dei prodotti soggetti ad accisa
		VL0701	NU	Rigo VL7	Imposta trattenuta relativa alle cessioni di prodotti tessili abbigliamento e calzature per il mese di dicembre 1997
		VL0801	NU	Rigo VL8	IVA detraibile
		VL0901	NU	Rigo VL9, col 1	Imposta dovuta
		VL0902	NU	Rigo VL9, col 2	Imposta a credito
		VL1001	NU	Rigo VL10	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)
		VL1101	NU	Rigo VL11	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
		VL1201	NU	Rigo VL12	Credito risultante dalla dichiarazione 1996 non richiesto a rimborso
		VL1301	NU	Rigo VL13	Credito richiesto a rimborsi negli anni precedenti diniegato dall'ufficio
		VL1401	NU	Rigo VL14	Credito di imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche compreso acconto
		VL1501	NU	Rigo VL15	Ammontare dei versamenti periodici, e dei debiti trasferiti compresi acconto e interessi trimestrali
		VL1601	NU	Rigo VL16	Versamenti relativi all'anno di imposta effettuati direttamente all'ufficio nonché maggiore detraz. sui beni ammortizzabili
		VL1801	NU	Rigo VL18	IVA a credito
		VL1901	NU	Rigo VL19	IVA a debito
		VL2001	NU	Rigo VL20	Credito di imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale
		VL2101	NU	Rigo VL21	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale
09	QUADRO VG				

Dati da stampare sul modello IVAPC				Riferimenti al modello tradizionale	
codice identificativo del quadro	Dizione quadro	codice rigo-colonna	All.	Rigo, colonna	denominazione del campo
		VG0101	NU	Rigo VG1	Credito di costo dell'anno precedente
		VG0201	NU	Rigo VG2	Base imponibile lorda
		VG0301	NU	Rigo VG3	Credito di costo da riportare l'anno successivo
		VG0401	NU	Rigo VG4	Margine negativo dell'anno precedente
		VG0501	NU	Rigo VG5	Margine complessivo lordo
		VG0601	NU	Rigo VG6	Margine negativo da riportare nell'anno successivo
		VG0701	NU	Rigo VG7	Operazioni intracomunitarie non imponibili
		VG0801	NU	Rigo VG8, col.1	Cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli
		VG0802	NU	Rigo VG8, col 2	IVA sulle cessioni intracomutarie di prodotti agricoli
		VG0901	NU	Rigo VG9, col 1	Acquisti intracomunitari di beni
		VG0902	NU	Rigo VG9, col 2	IVA sugli acquisti intracomunitari di beni
		VG1001	NU	Rigo VG10, col 1	Importazioni
		VG1002	NU	Rigo VG10, col 2	Imposta sulle importazioni
		VG1101	NU	Rigo VG11	Percentuale di indetraibilità
		VG1201	NU	Rigo VG12	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al cod VF12
		VG1301	NU	Rigo VG13	IVA non detraibile relativa agli acquisti e importazioni afferenti le operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili
		VG1401	AN	Rigo VG14, col 1	segno della rettifica della detrazione
		VG1402	NU	Rigo VG14, col 2	Rettifica della detrazione
		VG1501	NU	Rigo VG15	IVA ammessa in detrazione
		VG1601	NU	Rigo VG16	Eccedenza di imposta non recuperata nell'anno precedente
		VG1701	NU	Rigo VG17	IVA sugli acquisti e importazioni di bovini e suini
		VG1801	NU	Rigo VG18	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini
		VG1901	NU	Rigo VG19	IVA sulla cessione di bovini e suini
		VG2001	NU	Rigo VG20	IVA relativa alla cessione non imponibili di bovini e suini
		VG2101	NU	Rigo VG21	Eccedenza d'imposta detraibile nell'anno successivo
		VG2201	NU	Rigo VG22	IVA ammessa in detrazione
		VG2301	NU	Rigo VG23	IVA ammessa in detrazione (Agriturismo)
		VG2401	NU	Rigo VG24	IVA ammessa in detrazione (Ass sindac operanti in agricoltura)
		VG2501	NU	Rigo VG25	IVA sugli acquisti di beni non ammortiz. e di servizi utilizzate per operazioni diverse da quelle indicate nell'art.34, primo comma
		VG2601	NU	Rigo VG26	IVA sugli acquisti di beni non ammortiz e di servizi ad uso promiscuo imputabili ad operazioni diverse
		VG2701	NU	Rigo VG27	Imposta sugli acquisti e importaz di bovini e suini non recuperate nel 1996 dagli agricoltori in regime normale
		VG2801	NU	Rigo VG28	IVA ammessa in detrazione
		VG2901	NU	Rigo VG29	IVA ammessa in detrazione
10	QUADRO VK				
		VK0101	NU	Rigo VK1, campo 1	Credito trasferito periodo 1
		VK0102	NU	Rigo VK1, campo 2	Debito trasferito periodo 1
		VK0201	NU	Rigo VK2, campo 1	Credito trasferito periodo 2
		VK0202	NU	Rigo VK2, campo 2	Debito trasferito periodo 2
		VK0301	NU	Rigo VK3, campo 1	Credito trasferito periodo 3
		VK0302	NU	Rigo VK3, campo 2	Debito trasferito periodo 3
		VK0401	NU	Rigo VK4, campo 1	Credito trasferito periodo 4
		VK0402	NU	Rigo VK4, campo 2	Debito trasferito periodo 4
		VK0501	NU	Rigo VK5, campo 1	Credito trasferito periodo 5
		VK0502	NU	Rigo VK5, campo 2	Debito trasferito periodo 5

Dati da stampare sul modello IVAPC				Riferimenti al modello tradizionale	
codice identificativo del quadro	**Dizione quadro**	**codice rigo-colonna**	**AL**	**Rigo, colonna**	**denominazione del campo**
		VK0601	NU	Rigo VK6, campo 1	Credito trasferito periodo 6
		VK0602	NU	Rigo VK6, campo 2	Debito trasferito periodo 6
		VK0701	NU	Rigo VK7, campo 1	Credito trasferito periodo 7
		VK0702	NU	Rigo VK7, campo 2	Debito trasferito periodo 7
		VK0801	NU	Rigo VK8, campo 1	Credito trasferito periodo 8
		VK0802	NU	Rigo VK8, campo 2	Debito trasferito periodo 8
		VK0901	NU	Rigo VK9, campo 1	Credito trasferito periodo 9
		VK0902	NU	Rigo VK9, campo 2	Debito trasferito periodo 9
		VK1001	NU	Rigo VK10, campo 1	Credito trasferito periodo 10
		VK1002	NU	Rigo VK10, campo 2	Debito trasferito periodo 10
		VK1101	NU	Rigo VK11, campo 1	Credito trasferito periodo 11
		VK1102	NU	Rigo VK11, campo 2	Debito trasferito periodo 11
		VK1201	NU	Rigo VK12, campo 1	Credito trasferito periodo 12
		VK1202	NU	Rigo VK12, campo 2	Debito trasferito periodo 12
		VK1301	NU	Rigo VK13	Totale dei crediti trasferiti
		VK1401	NU	Rigo VK14	Totale dei debiti trasferiti
		VK1501	NU	Rigo VK15	Eccedenza di debito
		VK1601	NU	Rigo VK16	Eccedenza di credito
		VK1701	NU	Rigo VK17	Eccedenza di credito compensata
		VK1801	NU	Rigo VK18	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante
		VK1901	NU	Rigo VK19	Crediti di imposta utilizzati
		VK2001	NU	Rigo VK20	Interessi trimestrali trasferiti
		VK2101	NU	Rigo VK21	IVA sulle operazioni imponibili (periodo di controllo)
		VK2201	NU	Rigo VK22	IVA relativa agli acquisti di beni e servizi di cui all'art.17, c.3 alle operazioni di cui all'art.74, c.1, lett.c (periodo di controllo)
		VK2301	NU	Rigo VK23	IVA relativa agli acq. intracom. di beni e servizi annotati nei registri di cui agli artt. 23 o 24 (periodo di controllo)
		VK2401	NU	Rigo VK24	IVA ammessa in detrazione (periodo di controllo)
		VK2501	NU	Rigo VK25	Importo detraibile per le cessioni dei prodotti agricoli di cui all'art.34 primo comma, effettuate ai sensi degli artt. 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché per le cessioni intracomunitarie degli stessi prodotti
		VK2601	NU	Rigo VK26	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali (periodo di controllo)
		VK2701	NU	Rigo VK27	Credito di imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche compreso acconto (periodo di controllo)
		VK2801	NU	Rigo VK28, partita	Partita IVA della controllante
		VK2802	NU	Rigo VK28, mese	Ultimo mese di controllo (formato MM)
		VK2803	AN	Rigo VK28, denom	Denominazione della controllante
11	QUADRO VO				
		VO0101	NU	Rigo VO1, cas 1	Opzione art 33 (casella barrata impostare a 1)
		VO0102	NU	Rigo VO1, cas 2	Revoca art 33 (casella barrata impostare a 1)
		VO0201	NU	Rigo VO2, cas 1	Rinuncia art. 34 - comma 6(casella barrata impostare a 1)
		VO0202	NU	Rigo VO2, cas 2	Opzione art 34 - comma 11(casella barrata impostare a 1)
		VO0203	NU	Rigo VO2, cas 3	Revoca art 34 - comma 11(casella barrata impostare a 1)
		VO0301	NU	Rigo VO3, cas 1	Opzione Art. 36 comma 3(casella barrata impostare a 1)
		VO0302	NU	Rigo VO3, cas 2	Revoca Art. 36 comma 3(casella barrata impostare a 1)
		VO0401	NU	Rigo VO4, cas 1	Opzione art. 36 bis(casella barrata impostare a 1)
		VO0402	NU	Rigo VO4, cas 2	Revoca art. 36 bis(casella barrata impostare a 1)
		VO0501	NU	Rigo VO5, cas 1	Opzione art 74 - comma 1(casella barrata impostare a 1)
		VO0601	NU	Rigo VO6, cas 1	Opzione art 74 - comma 5(casella barrata impostare a 1)

Dati da stampare sul modello IVAPC				Riferimenti al modello tradizionale	
codice identificativo del quadro	Dizione quadro	codice rigo-colonna	All.	Rigo, colonna	denominazione del campo
		VO0602	NU	Rigo VO6, cas 2	Opzione art 74 - comma 10(casella barrata impostare a 1)
		VO0603	NU	Rigo VO6, cas 3	Revoca art 74 - comma 5(casella barrata impostare a 1)
		VO0701	NU	Rigo VO7, cas 1	Opzione acquisti intracomunitari(casella barrata impostare a 1)
		VO0702	NU	Rigo VO7, cas 2	Revoca acquisti intracomunitari(casella barrata impostare a 1)
		VO0801	NU	Rigo VO8, cas 1	Opzione cessione beni usati art 36 DL 41/1995 - comma 2(casella barrata impostare a 1)
		VO0802	NU	Rigo VO8, cas 2	Opzione cessione beni usati art 36 DL 41/1995 - comma 6(casella barrata impostare a 1)
		VO0803	NU	Rigo VO8, cas 3	Revoca cessione beni usati art 36 DL 41/1995 - comma 2(casella barrata impostare a 1)
		VO0804	NU	Rigo VO8, cas 4	Revoca cessione beni usati art 36 DL 41/1995 - comma 6(casella barrata impostare a 1)
		VO0901	NU	Rigo VO9, cas 1	Opzione cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Belgio(casella barrata impostare a 1)
		VO0902	NU	Rigo VO9, cas 2	Opzione cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Germania(casella barrata impostare a 1)
		VO0903	NU	Rigo VO9, cas 3	Opzione cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Danimarca(casella barrata impostare a 1)
		VO0904	NU	Rigo VO9, cas 4	Opzione cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Grecia(casella barrata impostare a 1)
		VO0905	NU	Rigo VO9, cas 5	Opzione cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Spagna(casella barrata impostare a 1)
		VO0906	NU	Rigo VO9, cas 6	Opzione cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Francia(casella barrata impostare a 1)
		VO0907	NU	Rigo VO9, cas 7	Opzione cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Gran Bretagna
		VO0908	NU	Rigo VO9, cas 8	Opzione cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Irlanda(casella barrata impostare a 1)
		VO0909	NU	Rigo VO9, cas 9	Opzione cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Lussemburgo(casella barrata impostare a 1)
		VO0910	NU	Rigo VO9, cas 10	Opzione cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Olanda(casella barrata impostare a 1)
		VO0911	NU	Rigo VO9, cas 11	Opzione cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Portogallo(casella barrata impostare a 1)
		VO0912	NU	Rigo VO9, cas 12	Opzione cessione intracomunitarie in base a cataloghi - San Marino(casella barrata impostare a 1)
		VO0913	NU	Rigo VO9, cas 13	Opzione cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Austria(casella barrata impostare a 1)
		VO0914	NU	Rigo VO9, cas 14	Opzione cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Finlandia(casella barrata impostare a 1)
		VO0915	NU	Rigo VO9, cas 15	Opzione cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Svezia(casella barrata impostare a 1)
		VO1001	NU	Rigo VO10, cas 1	Revoca cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Belgio(casella barrata impostare a 1)
		VO1002	NU	Rigo VO10, cas 2	Revoca cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Germania(casella barrata impostare a 1)
		VO1003	NU	Rigo VO10, cas 3	Revoca cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Danimarca(casella barrata impostare a 1)
		VO1004	NU	Rigo VO10, cas 4	Revoca cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Grecia(casella barrata impostare a 1)
		VO1005	NU	Rigo VO10, cas 5	Revoca cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Spagna(casella barrata impostare a 1)
		VO1006	NU	Rigo VO10, cas 6	Revoca cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Francia(casella barrata impostare a 1)
		VO1007	NU	Rigo VO10, cas 7	Revoca cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Gran Bretagna(casella barrata impostare a 1)
		VO1008	NU	Rigo VO10, cas 8	Revoca cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Irlanda(casella barrata impostare a 1)

Dati da stampare sul modello IVAPC				Riferimenti al modello tradizionale	
codice identificativo del quadro	Dizione quadro	codice rigo-colonna	All.	Rigo, colonna	denominazione del campo
		VO1009	NU	Rigo VO10, cas.9	Revoca cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Lussemburgo(casella barrata impostare a 1)
		VO1010	NU	Rigo VO10, cas.10	Revoca cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Olanda(casella barrata impostare a 1)
		VO1011	NU	Rigo VO10, cas.11	Revoca cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Portogallo(casella barrata impostare a 1)
		VO1012	NU	Rigo VO10, cas.12	Revoca cessione intracomunitarie in base a cataloghi - San Marino(casella barrata impostare a 1)
		VO1013	NU	Rigo VO10, cas.13	Revoca cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Austria(casella barrata impostare a 1)
		VO1014	NU	Rigo VO10, cas.14	Revoca cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Finlandia(casella barrata impostare a 1)
		VO1015	NU	Rigo VO10, cas.15	Revoca cessione intracomunitarie in base a cataloghi - Svezia(casella barrata impostare a 1)
		VO1101	NU	Rigo VO11, cas.1	Opzione contabilità presso terzi (casella barrata impostare a 1)
		VO1201	NU	Rigo VO12, cas.1	Opzione regime di contabilità ordinaria imprese minori(casella barrata impostare a 1)
		VO1202	NU	Rigo VO12, cas.2	Revoca regime di contabilità ordinaria imprese minori (casella barrata impostare a 1)
		VO1301	NU	Rigo VO13, cas. 1	Opzione Regime contabilità ordinaria esercenti arti e professioni(casella barrata impostare a 1)
		VO1302	NU	Rigo VO13, cas. 2	Revoca Regime contabilità ordinaria esercenti arti e professioni(casella barrata impostare a 1)
		VO1401	NU	Rigo VO14, cas.1	Opzione associazioni sportive dilettantistiche(casella barrata impostare a 1)
		VO1402	NU	Rigo VO14, cas.2	Revoca associazioni sportive dilettantistiche(casella barrata impostare a 1)
		VO1501	NU	Rigo VO15, cas 1	Opzione associazione sindacali operanti in agricoltura (casella barrata impostare a 1)
		VO1502	NU	Rigo VO15, cas 2	Revoca associazione sindacali operanti in agricoltura(casella barrata impostare a 1)
		VO1601	NU	Rigo VO16	Opzione agriturismo(casella barrata impostare a 1)
		VO1701	NU	Rigo VO17	Revoca regime fiscale sostitutivo (casella barrata impostare a 1)
12	QUADRO VU				
		VU0101	NU	Rigo VU1, col 1	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari (gen)
		VU0102	NU	Rigo VU1, col.2	Plafond utilizzato all'importazione(gen)
		VU0103	NU	Rigo VU1, col.3	Volume d'affari anno 1997(gen)
		VU0104	NU	Rigo VU1, col.4	Esportazioni anno 1997(gen)
		VU0105	NU	Rigo VU1, col 5	Volume d'affari anno 1996(gen)
		VU0106	NU	Rigo VU1, col.6	Esportazioni anno 1996(gen)
		VU0201	NU	Rigo VU2, col.1	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari (feb)
		VU0202	NU	Rigo VU2, col.2	Plafond utilizzato all'importazione(feb)
		VU0203	NU	Rigo VU2, col.3	Volume d'affari anno 1997(feb)
		VU0204	NU	Rigo VU2, col 4	Esportazioni anno 1997(feb)
		VU0205	NU	Rigo VU2, col 5	Volume d'affari anno 1996(feb)
		VU0206	NU	Rigo VU2, col.6	Esportazioni anno 1996(feb)
		VU0301	NU	Rigo VU3, col.1	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari(mar)
		VU0302	NU	Rigo VU3, col 2	Plafond utilizzato all'importazione(mar)
		VU0303	NU	Rigo VU3, col 3	Volume d'affari anno 1997(mar)
		VU0304	NU	Rigo VU3, col.4	Esportazioni anno 1997(mar)
		VU0305	NU	Rigo VU3, col.5	Volume d'affari anno 1996(mar)
		VU0306	NU	Rigo VU3, col.6	Esportazioni anno 1996(mar)
		VU0401	NU	Rigo VU4, col 1	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari(apr)
		VU0402	NU	Rigo VU4, col.2	Plafond utilizzato all'importazione(apr)

Dati da stampare sul modello IVAPC				Riferimenti al modello tradizionale	
codice identificativo del quadro	Dizione quadro	codice rigo-colonna	All.	Rigo, colonna	denominazione del campo
		VU0403	NU	Rigo VU4, col 3	Volume d'affari anno 1997(apr)
		VU0404	NU	Rigo VU4, col 4	Esportazioni anno 1997(apr)
		VU0405	NU	Rigo VU4, col 5	Volume d'affari anno 1996
		VU0406	NU	Rigo VU4, col 6	Esportazioni anno 1996
		VU0501	NU	Rigo VU5, col 1	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari
		VU0502	NU	Rigo VU5, col 2	Plafond utilizzato all'importazione
		VU0503	NU	Rigo VU5, col 3	Volume d'affari anno 1997
		VU0504	NU	Rigo VU5, col 4	Esportazioni anno 1997
		VU0505	NU	Rigo VU5, col 5	Volume d'affari anno 1996
		VU0506	NU	Rigo VU5, col 6	Esportazioni anno 1996
		VU0601	NU	Rigo VU6, col 1	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari
		VU0602	NU	Rigo VU6, col 2	Plafond utilizzato all'importazione
		VU0603	NU	Rigo VU6, col 3	Volume d'affari anno 1997
		VU0604	NU	Rigo VU6, col 4	Esportazioni anno 1997
		VU0605	NU	Rigo VU6, col 5	Volume d'affari anno 1996
		VU0606	NU	Rigo VU6, col 6	Esportazioni anno 1996
		VU0701	NU	Rigo VU7, col 1	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari
		VU0702	NU	Rigo VU7, col 2	Plafond utilizzato all'importazione
		VU0703	NU	Rigo VU7, col 3	Volume d'affari anno 1997
		VU0704	NU	Rigo VU7, col 4	Esportazioni anno 1997
		VU0705	NU	Rigo VU7, col 5	Volume d'affari anno 1996
		VU0706	NU	Rigo VU7, col 6	Esportazioni anno 1996
		VU0801	NU	Rigo VU8, col 1	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari
		VU0802	NU	Rigo VU8, col 2	Plafond utilizzato all'importazione
		VU0803	NU	Rigo VU8, col 3	Volume d'affari anno 1997
		VU0804	NU	Rigo VU8, col 4	Esportazioni anno 1997
		VU0805	NU	Rigo VU8, col 5	Volume d'affari anno 1996
		VU0806	NU	Rigo VU8, col 6	Esportazioni anno 1996
		VU0901	NU	Rigo VU9, col 1	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari
		VU0902	NU	Rigo VU9, col 2	Plafond utilizzato all'importazione
		VU0903	NU	Rigo VU9, col 3	Volume d'affari anno 1997
		VU0904	NU	Rigo VU9, col 4	Esportazioni anno 1997
		VU0905	NU	Rigo VU9, col 5	Volume d'affari anno 1996
		VU0906	NU	Rigo VU9, col 6	Esportazioni anno 1996
		VU1001	NU	Rigo VU10, col 1	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari
		VU1002	NU	Rigo VU10, col 2	Plafond utilizzato all'importazione
		VU1003	NU	Rigo VU10, col 3	Volume d'affari anno 1997
		VU1004	NU	Rigo VU10, col 4	Esportazioni anno 1997
		VU1005	NU	Rigo VU10, col 5	Volume d'affari anno 1996
		VU1006	NU	Rigo VU10, col 6	Esportazioni anno 1996
		VU1101	NU	Rigo VU11, col 1	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari
		VU1102	NU	Rigo VU11, col 2	Plafond utilizzato all'importazione
		VU1103	NU	Rigo VU11, col 3	Volume d'affari anno 1997
		VU1104	NU	Rigo VU11, col 4	Esportazioni anno 1997
		VU1105	NU	Rigo VU11, col 5	Volume d'affari anno 1996
		VU1106	NU	Rigo VU11, col 6	Esportazioni anno 1996
		VU1201	NU	Rigo VU12, col 1	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari
		VU1202	NU	Rigo VU12, col 2	Plafond utilizzato all'importazione
		VU1203	NU	Rigo VU12, col 3	Volume d'affari anno 1997

Dati da stampare sul modello IVAPC				Riferimenti al modello tradizionale	
codice identificativo del quadro	Dizione quadro	codice rigo-colonna	All.	Rigo, colonna	denominazione del campo
		VU1204	NU	Rigo VU12, col.4	Esportazioni anno 1997
		VU1205	NU	Rigo VU12, col 5	Volume d'affari anno 1996
		VU1206	NU	Rigo VU12, col.6	Esportazioni anno 1996
		VU1301	NU	Rigo VU13, col.1	Totale annuale del plafond utilizzato all'interno
		VU1302	NU	Rigo VU13, col.2	Totale annuale del plafond utilizzato all'importazione
		VU1303	NU	Rigo VU13, col.3	Totale annuale volume d'affari 1997
		VU1304	NU	Rigo VU13, col.4	Totale annuale esportazioni 1997
		VU1305	NU	Rigo VU13, col.5	Totale annuale volume d'affari 1996
		VU1306	NU	Rigo VU13, col.6	Totale annuale esportazioni 1996
		VU1401	NU	Riga VU14, col.1	Plafond disponibile al 1° Gennaio
		VU1402	NU	Riga VU14, col.2	Casella metodo solare(casella barrata impostare a 1)
		VU1403	NU	Riga VU14, col 3	Casella metodo mensile(casella barrata impostare a 1)

DICHIARANTE

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

MINISTERO DELLE FINANZE

Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto

AVVERTENZA:
La dichiarazione va introdotta nella busta senza essere piegata e priva di fermagli, spilli o punti metallici in genere.

ALLEGATO 3

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI IVA '98 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA

1. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DEI DATI

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica saranno stabilite con successivo decreto

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone dei seguenti record fissi lunghi 4000 caratteri

- un record di testa (record di tipo "A").
- più record di dettaglio contenenti i dati delle dichiarazioni IVA '98. in particolare i record di dettaglio si suddividono in:
  - record di tipo "B" contenente i dati anagrafici del contribuente e, se presenti, del dichiarante.
  - record di tipo "C" contenente i dati contabili del contribuente.
- un record di coda (record di tipo "Z")

Per ciascuna dichiarazione IVA deve essere fornito un solo record di tipo "B" (contenente i dati anagrafici del contribuente e del dichiarante) seguito da almeno un record di tipo "C" (contenente i dati contabili del contribuente)

Il record di tipo "B" è costituito interamente da campi posizionali

I primi settantanove caratteri del record di tipo "C" sono occupati da campi posizionali che identificano la dichiarazione. Dall'ottantesimo carattere in avanti (eccetto gli ultimi due caratteri di controllo del record nelle posizioni 3999 e 4000) i campi non sono posizionali e devono essere inseriti solo se presenti

Ogni campo inserito nella parte non posizionale del record di dettaglio ha una lunghezza di 16 caratteri ed è preceduto da un campo codice lungo 8 caratteri. costituito dai seguenti dati

- primi due caratteri che individuano il quadro della dichiarazione IVA;
- terzo e quarto carattere che individuano il numero di riga del quadro.
- quinto e sesto carattere che individuano il numero di colonna all'interno della riga.
- settimo e ottavo carattere che individuano il numero progressivo del modulo

Nelle specifiche di seguito esposte vengono riportati solo i primi sei caratteri del campo codice. in quanto gli ultimi due caratteri assumono il valore "01" per il primo modulo compilato e sono incrementati di una unità per ogni ulteriore modulo compilato. Qualora il numero dei moduli sia superiore a 99. occorrerà sostituire il settimo carattere con un valore alfabetico (a partire da "A" fino a "Z", utilizzando i 26 caratteri dell'alfabeto inglese) e l'ottavo carattere dovrà essere codificato iniziando dai valori numerici (da "0" a "9") e proseguendo con i valori alfabetici inglesi

La parte non posizionale del record di dettaglio può contenere al massimo 163 campi, per cui i campi in eccesso dovranno essere forniti su un ulteriore record dello stesso tipo con progressivo di record incrementato di una unità

Per quanto riguarda il contenuto dei dati della fornitura si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

1. Il record di tipo "C" deve essere inizializzato a spaces, mentre il record di tipo "B" deve essere inizializzato a zero o a spaces a seconda della configurazione dei singoli campi.
2. I campi presenti nella parte non posizionale del record di tipo "C" devono essere allineati a destra se numerici ed a sinistra se alfanumerici, impostando a spaces i caratteri non significativi.
3. La configurazione dei campi può essere di tipo:
   - numerico (NU);
   - alfanumerico (AN).
4. I dati alfanumerici presenti nel record di tipo "B" e nella parte posizionale del record di tipo "C" vanno allineati a sinistra con riempimento a spaces dei caratteri non significativi. I dati alfanumerici possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.
5. I dati numerici presenti nel record di tipo "B" e nella parte posizionale del record di tipo "C" vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative.
6. I dati numerici devono essere forniti senza gli zeri prestampati.
7. I campi che assumono un valore negativo devono contenere il simbolo "-" nella posizione immediatamente precedente la prima cifra dell'importo stesso.
8. La rappresentazione dei campi "data" dovrà essere nel formato GGMMAA
9. Il codice fiscale di una persona fisica è alfanumerico di 16 caratteri; in caso di codice fiscale provvisorio o di persona non fisica il dato va allineato a sinistra con riempimento di spazi negli ultimi cinque caratteri. Questa regola vale per tutti i codici fiscali (sia nella parte posizionale che in quella non posizionale del record)
10. In caso di trasmissione dei dati da parte delle banche e dell'Ente Poste Italiane convenzionati, il campo "Denominazione o ragione sociale" (campo 7 del record di tipo "B") deve essere acquisito solo nel caso in cui risultino contemporaneamente non corretti il campo "Codice fiscale del contribuente" (campo 3 del record di tipo "B") ed il campo "Partita IVA del contribuente" (campo 8 del record di tipo "B"). Tale correttezza deve essere verificata relativamente alla struttura ed al carattere di controllo. Analogamente, il campo VK2803 della parte non posizionale del record di tipo "C", contenente la denominazione della controllante, deve essere acquisito solo nel caso in cui risulti non corretta la partita IVA della controllante (campo VK2801).
11. Con riferimento ai campi "Descrizione dell'attività esercitata" (codice VA0102) e "Denominazione della controllante" (codice VK2803), nel caso in cui la lunghezza della stringa da inserire dovesse eccedere i 16 caratteri disponibili, dovrà essere inserito un ulteriore campo, preceduto da un identico campo codice, il cui primo carattere dovrà essere impostato con il simbolo "+" ed i successivi quindici potranno essere utilizzati per la continuazione della stringa da inserire. Qualora lo spazio disponibile non dovesse essere ancora sufficiente, si procederà all'inserimento di ulteriori campi con le medesime modalità.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nell'invio telematico ed i codici riga-colonna per ogni campo inserito nella parte non posizionale.

RECORD DI TIPO "A": RECORD DI TESTA

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 AN	Impostare ad 'A'
2	Progressivo record	2	2 NU	Impostare a 1
3	Filler	4	8 NU	Impostare a zero
4	Data di emissione	12	6 NU	Indicare la data di produzione del file da inviare
5	Codice fornitura	18	5 AN	Impostare a 'IVA98'
6	Tipo fornitore	23	1 NU	Assume i valori: 5 - C.A.A.F.; 7 - Ente Poste; 8 - Banche
7	Codice fiscale del fornitore	24	16 AN	
8	Denominazione del fornitore	40	60 AN	
9	Filler	100	8 NU	Impostare a zero
10	Comune della sede legale	108	40 AN	Il comune deve essere indicato senza abbreviazioni e non possono essere riportati caratteri speciali quali il punto, la virgola, il trattino, ecc ad eccezione dell'apostrofo.
11	Sigla della provincia della sede legale	148	2 AN	
12	Indirizzo, via e numero civico della sede legale	150	35 AN	
13	C.A.P. della sede legale	185	5 NU	
14	Campo utente	190	100 AN	
15	Filler	290	3709 AN	Impostare a spaces
	Ultimi due caratteri di controllo del record			
16	Filler	3999	2 AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed LF').

RECORD DI TIPO "B": DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 AN	Impostare a 'B'
2	Progressivo record	2	2 NU	Impostare a 1
3	Codice fiscale del contribuente	4	16 AN	
4	Numero di protocollo	20	25 AN	Riservato a Banche e Poste
5	Spazio per l'applicazione	45	35 AN	
6	Data di presentazione	80	6 NU	
7	Denominazione o ragione sociale	86	40 NU	
	Dati del contribuente			
8	Partita IVA	126	11 NU	
9	Impresa artigiana iscritta all'albo	137	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata.
10	Amministrazione straordinaria o concordato preventivo	138	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata.
11	Modificazione di soggetto agricolo	139	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata.
12	Numero di telefono	140	13 AN	Prefisso e numero separati da ' - '.
13	Numero di fax	153	13 AN	Prefisso e numero separati da ' - '.
	Dati del dichiarante			
14	Codice fiscale	166	16 AN	
15	Codice carica	182	1 NU	
16	Inizio della procedura concorsuale	183	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata.
17	Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale	184	6 NU	
18	Data di nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore	190	6 NU	
	Firma della dichiarazione			
19	Casella quadro VH compilato	196	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata.
20	Casella quadro VA compilato	197	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata.
21	Casella quadro VE compilato	198	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata.
22	Casella quadro VF compilato	199	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata.
23	Casella quadro VL compilato	200	1 NU	0 Casella non barrata, 1 Casella barrata
24	Casella quadro VG compilato	201	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata.

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI
25	Casella quadro VK compilato	202	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata.
26	Casella quadro VO compilato	203	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata.
27	Casella quadro VU compilato	204	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata.
28	Numero di moduli	205	3 NU	
29	Firma della dichiarazione	208	1 NU	0 Firma presente; 1 Firma omessa.
30	Casella dichiarazione sostitutiva	209	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata.
	Visto di conformità			
31	Codice fiscale del CAAF	210	16 AN	
32	Numero di iscrizione all'albo	226	5 NU	
33	Codice fiscale del Direttore tecnico del CAAF o del professionista abilitato	231	16 AN	
34	Casella controlli di cui all'art. 4, comma 7 del D.M. 494/92	247	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata.
35	Filler	248	3742 AN	Impostato a spaces
36	Numero progressivo del pacco	3990	7 NU	Riservato a Banche e Poste
	Codici diagnostici riservati alle banche e all'Ente Poste			
37	Dichiarazione assente	3997	1 NU	1 in caso di assenza della dichiarazione; 0 nel caso contrario
38	Dichiarazione incompleta	3998	1 NU	1 in caso di incompleta dichiarazione; 0 nel caso contrario
	Ultimi due caratteri di controllo del record			
39	Filler	3999	2 AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed LF').

RECORD DI TIPO "C": DATI CONTABILI DEL CONTRIBUENTE

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 79)

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 AN	Impostare a 'C'
2	Progressivo record	2	2 NU	Impostare a 1 per il primo record; incrementare di una unità per ogni record di continuazione
3	Codice fiscale del contribuente	4	16 AN	Da impostare sempre
4	Numero di protocollo	20	25 AN	Riservato a Banche e Poste
5	Spazio per l'applicazione	45	35 AN	

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 80)

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
	Quadro VH- Versamenti periodici e determinazione dell'imposta annuale			
VH0101	Importo da versare periodo 1	16 NU		
VH0102	Importo versato periodo 1	16 NU		
VH0103	Codice Concessione periodo 1	16 NU		
VH0104	Data del versamento periodo 1	16 NU		
VH0105	Codice ABI periodo 1	16 NU		
VH0106	Codice CAB o codice dipendenza periodo 1	16 NU		
VH0201	Importo da versare periodo 2	16 NU		
VH0202	Importo versato periodo 2	16 NU		
VH0203	Codice Concessione periodo 2	16 NU		
VH0204	Data del versamento periodo 2	16 NU		
VH0205	Codice ABI periodo 2	16 NU		
VH0206	Codice CAB o codice dipendenza periodo 2	16 NU		
VH0301	Importo da versare periodo 3	16 NU		
VH0302	Importo versato periodo 3	16 NU		
VH0303	Codice Concessione periodo 3	16 NU		
VH0304	Data del versamento periodo 3	16 NU		
VH0305	Codice ABI periodo 3	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
VH0306	Codice CAB o codice dipendenza periodo 3	16 NU		
VH0401	Importo da versare periodo 4	16 NU		
VH0402	Importo versato periodo 4	16 NU		
VH0403	Codice Concessione periodo 4	16 NU		
VH0404	Data del versamento periodo 4	16 NU		
VH0405	Codice ABI periodo 4	16 NU		
VH0406	Codice CAB o codice dipendenza periodo 4	16 NU		
VH0501	Importo da versare periodo 5	16 NU		
VH0502	Importo versato periodo 5	16 NU		
VH0503	Codice Concessione periodo 5	16 NU		
VH0504	Data del versamento periodo 5	16 NU		
VH0505	Codice ABI periodo 5	16 NU		
VH0506	Codice CAB o codice dipendenza periodo 5	16 NU		
VH0601	Importo da versare periodo 6	16 NU		
VH0602	Importo versato periodo 6	16 NU		
VH0603	Codice Concessione periodo 6	16 NU		
VH0604	Data del versamento periodo 6	16 NU		
VH0605	Codice ABI periodo 6	16 NU		
VH0606	Codice CAB o codice dipendenza periodo 6	16 NU		
VH0701	Importo da versare periodo 7	16 NU		
VH0702	Importo versato periodo 7	16 NU		
VH0703	Codice Concessione periodo 7	16 NU		
VH0704	Data del versamento periodo 7	16 NU		
VH0705	Codice ABI periodo 7	16 NU		
VH0706	Codice CAB o codice dipendenza periodo 7	16 NU		
VH0801	Importo da versare periodo 8	16 NU		
VH0802	Importo versato periodo 8	16 NU		
VH0803	Codice Concessione periodo 8	16 NU		
VH0804	Data del versamento periodo 8	16 NU		
VH0805	Codice ABI periodo 8	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
VH0806	Codice CAB o codice dipendenza periodo 8	16 NU		
VH0901	Importo da versare periodo 9	16 NU		
VH0902	Importo versato periodo 9	16 NU		
VH0903	Codice Concessione periodo 9	16 NU		
VH0904	Data del versamento periodo 9	16 NU		
VH0905	Codice ABI periodo 9	16 NU		
VH0906	Codice CAB o codice dipendenza periodo 9	16 NU		
VH1001	Importo da versare periodo 10	16 NU		
VH1002	Importo versato periodo 10	16 NU		
VH1003	Codice Concessione periodo 10	16 NU		
VH1004	Data del versamento periodo 10	16 NU		
VH1005	Codice ABI periodo 10	16 NU		
VH1006	Codice CAB o codice dipendenza periodo 10	16 NU		
VH1101	Importo da versare periodo 11	16 NU		
VH1102	Importo versato periodo 11	16 NU		
VH1103	Codice Concessione periodo 11	16 NU		
VH1104	Data del versamento periodo 11	16 NU		
VH1105	Codice ABI periodo 11	16 NU		
VH1106	Codice CAB o codice dipendenza periodo 11	16 NU		
VH1201	Importo da versare periodo 12 (acconto)	16 NU		
VH1202	Importo versato periodo 12 (acconto)	16 NU		
VH1203	Codice Concessione periodo 12 (acconto)	16 NU		
VH1204	Data del versamento periodo 12 (acconto)	16 NU		
VH1205	Codice ABI periodo 12 (acconto)	16 NU		
VH1206	Codice CAB o codice dipendenza periodo 12 (acconto)	16 NU		
VH1301	Importo da versare periodo 13 (saldo)	16 NU		
VH1302	Importo versato periodo 13 (saldo)	16 NU		
VH1303	Codice Concessione periodo 13 (saldo)	16 NU		
VH1304	Data del versamento periodo 13 (saldo)	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
VH1305	Codice ABI periodo 13 (saldo)	16 NU		
VH1306	Codice CAB o codice dipendenza periodo 13 (saldo)	16 NU		
VH2201	Importo da versare o da trasferire	16 NU		
VH2301	Importo versato	16 NU		
VH2302	Codice Concessione	16 NU		
VH2303	Data del versamento	16 NU		
VH2304	Codice ABI	16 NU		
VH2305	Codice CAB o codice dipendenza	16 NU		
VH2501	Credito di imposta	16 NU		
VH2601	Importo da computare in detrazione nell'anno successivo	16 NU		
VH2701	Importo richiesto a rimborso	16 NU		
	Quadro VA - Informazioni e dati relativi all'attività			
VA0101	Codice attività	16 AN		
VA0102	Descrizione dell'attività esercitata	16 AN		
VA0201	Beni ammortizzabili	16 NU		
VA0202	Beni strumentali non ammortizzabili	16 NU		
VA0203	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	16 NU		
VA0204	Altri acquisti e importazioni	16 NU		
VA0301	Ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature annotate per il mese di dicembre 96	16 NU		
VA0401	Ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature annotate per il mese di dicembre 97	16 NU		
VA0501	Ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature annotate per l'anno 97	16 NU		
VA0601	Ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 17, comma 3 e delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1 lett. e.	16 NU		
VA0701	Ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
	delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, comma 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. 331/93, annotati nei registri di cui agli artt. 23 e 24			
VA0801	Partita IVA del soggetto fuso, incorporato in caso di fusioni, scissioni, ecc.	16 NU		
VA0901	Codice eventi eccezionali	16 NU	Da 1 a 8	
VA1001	Corrispettivi non registrati, relativi al periodo d'imposta, al netto dell'IVA (art.48, comma 1, quarto periodo)	16 NU		
VA1101	Maggiori corrispettivi per adeguamento parametri per il 1996	16 NU		
VA1201	Importo versato	16 NU		
VA1202	Codice Concessione cod. VA12	16 NU		
VA1203	Data del versamento (GGMMAA) cod. VA12	16 NU		
VA1204	Codice ABI cod. VA12	16 NU		
VA1205	Codice CAB o Cod. Dipendenza cod. VA12	16 NU		
VA1301	Anno relativo all'eccedenza di credito ex controllanti (formato AA)	16 NU		
VA1302	Importo compensato nell'anno 1997	16 NU		
VA1401	Regime speciale beni usati ecc. (D.L. 41/1995)	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VA1501	Ammontare degli acquisti da agricoltori esonerati, fatturati, ai sensi art. 34, comma 4	16 NU		
VA1601	Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi	16 NU		
VA1701	Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell'IVA	16 NU		
VA1702	Ammontare degli acquisti di beni con pagamento dell'IVA	16 NU		
	Quadro VE - Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili			
VE0101	Imponibile sulle cessioni di beni da tabella A allegata al D.P.R. 633/72 al 2%	16 NU		
VE0102	Imposta del 2% sulle cessioni di beni da tabella A allegata al D.P.R. 633/72	16 NU		
VE0201	Imponibile sulle cessioni di beni da tabella A allegata al D.P.R. 633/72 al 4%	16 NU		
VE0202	Imposta del 4% sulle cessioni di beni da tabella A allegata al D.P.R. 633/72	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
VE0301	Imponibile sulle cessioni di beni da tabella A allegata al D.P.R. 633/72 al 6%	16 NU		
VE0302	Imposta del 6% sulle cessioni di beni da tabella A allegata al D.P.R. 633/72	16 NU		
VE0401	Imponibile sulle cessioni di beni da tabella A allegata al D.P.R. 633/72 al 7,5%	16 NU		
VE0402	Imposta del 7,5% sulle cessioni di beni da tabella A allegata al D.P.R. 633/72	16 NU		
VE0501	Imponibile sulle cessioni di beni da tabella A allegata al D.P.R. 633/72 al 8,5%	16 NU		
VE0502	Imposta del 8,5% sulle cessioni di beni da tabella A allegata al D.P.R. 633/72	16 NU		
VE0601	Imponibile sulle cessioni di beni da tabella A allegata al D.P.R. 633/72 al 9%	16 NU		
VE0602	Imposta del 9% sulle cessioni di beni da tabella A allegata al D.P.R. 633/72	16 NU		
VE0701	Totale da VE1 a VE6 imponibile	16 NU		
VE0702	Totale da VE1 a VE6 imposta	16 NU		
VE0801	Segno dell'arrotondamento	16 AN		Impostare "+" se VE0802 positivo; "-" altrimenti
VE0802	Variazioni e arrotondamenti di imposta	16 NU		
VE0901	Totale VE7 ± VE8	16 NU		
VE1001	Operazioni imponibili distinte per aliquote (4%)	16 NU		
VE1002	Imposta al 4% relativa alle operazioni imponibili	16 NU		
VE1101	Operazioni imponibili distinte per aliquote (10%)	16 NU		
VE1102	Imposta al 10% relativa alle operazioni imponibili	16 NU		
VE1201	Operazioni imponibili distinte per aliquote (16%)	16 NU		
VE1202	Imposta al 16% relativa alle operazioni imponibili	16 NU		
VE1301	Operazioni imponibili distinte per aliquote (19%)	16 NU		
VE1302	Imposta al 19% relativa alle operazioni imponibili	16 NU		
VE1401	Operazioni imponibili distinte per aliquote (20%)	16 NU		
VE1402	Imposta al 20% relativa alle operazioni imponibili	16 NU		
VE1501	Totale da VE10 a VE14 imponibile	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
VE1502	Totale da VE10 a VE14 imposta	16 NU		
VE1601	Segno dell'arrotondamento	16 AN		Impostare "+" se VE1602 positivo; "-" altrimenti
VE1602	Variazioni e arrotondamenti di imposta	16 NU		
VE1701	Totale VE15 ± VE16	16 NU		
VE2001	Operazioni non imponibili di cui al comma 1 degli artt. 8, lettere a) e b), 8-bis e 9, intra-comunitarie e di cui agli artt. 52 e 58 del D.L. 331/1993	16 NU		
VE2101	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	16 NU		
VE2201	Altre operazioni non imponibili	16 NU		
VE2301	Operazioni esenti (art. 10)	16 NU		
VE2401	Operazioni non soggette all'imposta (art. 74,comma 7)	16 NU		
VE2501	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	16 NU		
VE2601	Cessioni di beni ammortizzabili	16 NU		Il dato deve essere riportato in valore assoluto (senza il segno "-")
VE2801	Volume d'affari	16 NU		
VE3001	Totale imposta sulle operazioni imponibili	16 NU		
	Quadro VF - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni			
VF0101	Acquisti e importazioni (2%)	16 NU		
VF0102	Imposta sugli acquisti al 2%	16 NU		
VF0201	Acquisti e importazioni (4%)	16 NU		
VF0202	Imposta sugli acquisti al 4%	16 NU		
VF0301	Acquisti e importazioni (6%)	16 NU		
VF0302	Imposta sugli acquisti al 6%	16 NU		
VF0401	Acquisti e importazioni (7,5%)	16 NU		
VF0402	Imposta sugli acquisti al 7,5%	16 NU		
VF0501	Acquisti e importazioni (8,5%)	16 NU		
VF0502	Imposta sugli acquisti al 8,5%	16 NU		
VF0601	Acquisti e importazioni (9%)	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
VF0602	Imposta sugli acquisti al 9%	16 NU		
VF0701	Acquisti e importazioni (10%)	16 NU		
VF0702	Imposta sugli acquisti al 10%	16 NU		
VF0801	Acquisti e importazioni (16%)	16 NU		
VF0802	Imposta sugli acquisti al 16%	16 NU		
VF0901	Acquisti e importazioni (19%)	16 NU		
VF0902	Imposta sugli acquisti al 19%	16 NU		
VF1001	Acquisti e importazioni (20%)	16 NU		
VF1002	Imposta sugli acquisti al 20%	16 NU		
VF1101	Totale da VF1 a VF10 degli imponibili	16 NU		
VF1102	Totale da VF1 a VF10 delle imposte	16 NU		
VF1201	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	16 NU		
VF1301	Altri acquisti non imponibili	16 NU		
VF1401	Acquisti esenti (art. 10) e operazioni non soggette all'imposta	16 NU		
VF1501	Acquisti, non soggetti all'imposta, dei beni di cui all'art 74, comma 7	16 NU		
VF1601	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	16 NU		
VF1701	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	16 NU		
VF1801	Totale acquisti e importazioni	16 NU		
VF1901	Segno della variazione o arrotondamento	16 AN		Impostare "+" se VF1902 positivo; "-" altrimenti
VF1902	Variazioni e arrotondamenti d'imposta	16 NU		
VF2001	Totale imposta su acquisti e importazioni imponibili	16 NU		
	Quadro VL - Liquidazione dell'imposta annuale			
VL0101	IVA sulle operazioni imponibili	16 NU		
VL0201	IVA relativa alle operazioni di cui al cod. VA6	16 NU		
VL0301	IVA relativa agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di cui al cod. VA7	16 NU		
VL0401	IVA a debito	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
VL0501	IVA ammessa in detrazione	16 NU		
VL0601	Importo detraibile per le cessioni di prodotti agricoli di cui agli artt. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli artt. 8, primo comma, 38-quater e 72, nonchè dei prodotti soggetti ad accisa	16 NU		
VL0701	Imposta trattenuta relativa alle cessioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature per il mese di dicembre 1997	16 NU		
VL0801	IVA detraibile	16 NU		
VL0901	Imposta dovuta	16 NU		
VL0902	Imposta a credito	16 NU		
VL1001	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) e crediti trasferiti	16 NU		
VL1101	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	16 NU		
VL1201	Credito risultante dalla dichiarazione 1996 non richiesto a rimborso	16 NU		
VL1301	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio	16 NU		
VL1401	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche, compreso l'acconto	16 NU		
VL1501	Ammontare dei versamenti periodici e dei debiti trasferiti, compresi l'acconto e gli interessi trimestrali	16 NU		
VL1601	Versamenti relativi all'anno di imposta, eseguiti direttamente all'ufficio nonchè maggiore detrazione sui beni ammortizzabili	16 NU		
VL1801	IVA a credito	16 NU		
VL1901	IVA a debito	16 NU		
VL2001	Credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale	16 NU		
VL2101	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	16 NU		
	Quadro VG - Operazioni e settori particolari			
VG0101	Credito di costo dell'anno precedente	16 NU		
VG0201	Base imponibile lorda	16 NU		
VG0301	Credito di costo da riportare nell'anno successivo	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
VG0401	Margine negativo dell'anno precedente	16 NU		
VG0501	Margine complessivo lordo	16 NU		
VG0601	Margine negativo da riportare nell'anno successivo	16 NU		
VG0701	Operazioni intracomunitarie non imponibili	16 NU		
VG0801	Cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli	16 NU		
VG0802	IVA sulle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli	16 NU		
VG0901	Acquisti intracomunitari di beni	16 NU		
VG0902	IVA sugli acquisti intracomunitari di beni	16 NU		
VG1001	Importazioni	16 NU		
VG1002	IVA sulle importazioni	16 NU		
VG1101	Percentuale di indetraibilità	16 NU		
VG1201	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al cod. VF12	16 NU		
VG1301	IVA non detraibile relativa agli acquisti e importazioni afferenti le operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	16 NU		
VG1401	Segno della rettifica della detrazione	16 AN		Impostare "+" se VG1402 positivo; "-" altrimenti
VG1402	Rettifica della detrazione	16 NU		
VG1501	IVA ammessa in detrazione	16 NU		
VG1601	Eccedenza d'imposta non recuperata nell'anno precedente	16 NU		
VG1701	IVA sugli acquisti e importazioni di bovini e suini	16 NU		
VG1801	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini	16 NU		
VG1901	IVA sulla cessione di bovini e suini	16 NU		
VG2001	IVA relativa alle cessioni non imponibili di bovini e suini	16 NU		
VG2101	Eccedenza d'imposta detraibile nell'anno successivo	16 NU		
VG2201	IVA ammessa in detrazione	16 NU		
VG2301	IVA ammessa in detrazione (Agriturismo)	16 NU		
VG2401	IVA ammessa in detrazione (Associazioni operanti in agricoltura)	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
VG2501	IVA sugli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi utilizzati per le operazioni diverse da quelle indicate nell'art. 34, primo comma	16 NU		
VG2601	IVA sugli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi ad uso promiscuo imputabile alle operazioni diverse	16 NU		
VG2701	Imposta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini non recuperata nel 1996 dagli agricoltori in regime normale	16 NU		
VG2801	IVA ammessa in detrazione	16 NU		
VG2901	IVA ammessa in detrazione	16 NU		
	Quadro VK - Dati relativi alle società controllanti e controllate			
VK0101	Credito trasferito periodo 1	16 NU		
VK0102	Debito trasferito periodo 1	16 NU		
VK0201	Credito trasferito periodo 2	16 NU		
VK0202	Debito trasferito periodo 2	16 NU		
VK0301	Credito trasferito periodo 3	16 NU		
VK0302	Debito trasferito periodo 3	16 NU		
VK0401	Credito trasferito periodo 4	16 NU		
VK0402	Debito trasferito periodo 4	16 NU		
VK0501	Credito trasferito periodo 5	16 NU		
VK0502	Debito trasferito periodo 5	16 NU		
VK0601	Credito trasferito periodo 6	16 NU		
VK0602	Debito trasferito periodo 6	16 NU		
VK0701	Credito trasferito periodo 7	16 NU		
VK0702	Debito trasferito periodo 7	16 NU		
VK0801	Credito trasferito periodo 8	16 NU		
VK0802	Debito trasferito periodo 8	16 NU		
VK0901	Credito trasferito periodo 9	16 NU		
VK0902	Debito trasferito periodo 9	16 NU		
VK1001	Credito trasferito periodo 10	16 NU		
VK1002	Debito trasferito periodo 10	16 NU		
VK1101	Credito trasferito periodo 11	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
VK1102	Debito trasferito periodo 11	16 NU		
VK1201	Credito trasferito periodo 12	16 NU		
VK1202	Debito trasferito periodo 12	16 NU		
VK1301	Totale dei crediti trasferiti	16 NU		
VK1401	Totale dei debiti trasferiti	16 NU		
VK1501	Eccedenza di debito	16 NU		
VK1601	Eccedenza di credito	16 NU		
VK1701	Eccedenza di credito compensata	16 NU		
VK1801	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	16 NU		
VK1901	Crediti di imposta utilizzati	16 NU		
VK2001	Interessi trimestrali trasferiti	16 NU		
VK2101	IVA sulle operazioni imponibili	16 NU		
VK2201	IVA relativa agli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 17, comma 3 e alle operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lettera c)	16 NU		
VK2301	IVA relativa agli acquisti intracomunitari di beni e servizi annotati nei registri di cui agli artt. 23 o 24	16 NU		
VK2401	IVA ammessa in detrazione	16 NU		
VK2501	Importo detraibile per le cessioni dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma effettuate ai msensi degli artt. 8, primo comma, 38-quater e 72, nonchè per le cessioni intracomunitarie degli stessi prodotti	16 NU		
VK2601	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	16 NU		
VK2701	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche	16 NU		
VK2801	Partita IVA della controllante	16 NU		
VK2802	Ultimo mese di controllo (formato MM)	16 NU	Da 1 a 13	
VK2803	Denominazione della controllante	16 AN		
	Quadro VO - Comunicazioni delle opzioni e revoche			
VO0101	Opzione art. 33	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0102	Revoca art. 33	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0201	Rinuncia art. 34, comma 6	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
VO0202	Opzione art. 34, comma 11	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0203	Revoca art. 34, comma 11	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0301	Opzione art. 36, comma 3	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0302	Revoca art. 36, comma 3	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0401	Opzione art. 36-bis	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0402	Revoca art. 36-bis	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0501	Opzione art. 74, comma 1	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0601	Opzione art. 74, comma 5	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0602	Opzione art. 74, comma 10	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0603	Revoca art. 74, comma 5	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0701	Opzione acquisti intracomunitari	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0702	Revoca acquisti intracomunitari	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0801	Opzione cessione beni usati art. 36 D.L. 41/1995, comma 2	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0802	Opzione cessione beni usati art. 36 D.L. 41/1995, comma 6	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0803	Revoca cessione beni usati art. 36 D.L. 41/1995, comma 2	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0804	Revoca cessione beni usati art. 36 D.L. 41/1995, comma 6	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0901	Opzione cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Belgio	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0902	Opzione cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Germania	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0903	Opzione cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Danimarca	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0904	Opzione cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Grecia	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0905	Opzione cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Spagna	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0906	Opzione cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Francia	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0907	Opzione cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Gran Bretagna	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0908	Opzione cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Irlanda	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
VO0909	Opzione cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Lussemburgo	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0910	Opzione cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Olanda	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0911	Opzione cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Portogallo	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0912	Opzione cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - San Marino	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0913	Opzione cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Austria	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0914	Opzione cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Finlandia	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO0915	Opzione cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Svezia	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1001	Revoca cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Belgio	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1002	Revoca cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Germania	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1003	Revoca cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Danimarca	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1004	Revoca cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Grecia	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1005	Revoca cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Spagna	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1006	Revoca cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Francia	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1007	Revoca cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Gran Bretagna	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1008	Revoca cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Irlanda	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1009	Revoca cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Lussemburgo	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1010	Revoca cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Olanda	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1011	Revoca cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Portogallo	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1012	Revoca cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - San Marino	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1013	Revoca cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Austria	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1014	Revoca cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Finlandia	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1015	Revoca cessioni intracomunitarie in base a cataloghi - Svezia	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1101	Opzione contabilità presso terzi	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
VO1102	Revoca contabilità presso terzi	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1201	Opzione regime di contabilità ordinaria imprese minori	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1301	Opzione regime contabilità ordinaria esercenti arti e professioni	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1302	Revoca regime contabilità ordinaria esercenti arti e professioni	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1401	Opzione associazioni sportive dilettantistiche	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1402	Revoca associazioni sportive dilettantistiche	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1501	Opzione associazioni sindacali operanti in agricoltura	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1502	Revoca associazioni sindacali operanti in agricoltura	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1601	Opzione agriturismo	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VO1701	Revoca regime fiscale sostitutivo	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
	Quadro VU - Esportatori ed operatori assimilati			
VU0101	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari (gen)	16 NU		
VU0102	Plafond utilizzato all'importazione (gen)	16 NU		
VU0103	Volume d'affari anno 1997 (gen)	16 NU		
VU0104	Esportazioni anno 1997 (gen)	16 NU		
VU0105	Volume d'affari anno 1996 (gen)	16 NU		
VU0106	Esportazioni anno 1996 (gen)	16 NU		
VU0201	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari (feb)	16 NU		
VU0202	Plafond utilizzato all'importazione (feb)	16 NU		
VU0203	Volume d'affari anno 1997 (feb)	16 NU		
VU0204	Esportazioni anno 1997 (feb)	16 NU		
VU0205	Volume d'affari anno 1996 (feb)	16 NU		
VU0206	Esportazioni anno 1996 (feb)	16 NU		
VU0301	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari (mar)	16 NU		
VU0302	Plafond utilizzato all'importazione (mar)	16 NU		
VU0303	Volume d'affari anno 1997 (mar)	16 NU		
VU0304	Esportazioni anno 1997 (mar)	16 NU		
VU0305	Volume d'affari anno 1996 (mar)	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
VU0306	Esportazioni anno 1996 (mar)	16 NU		
VU0401	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari (apr)	16 NU		
VU0402	Plafond utilizzato all'importazione (apr)	16 NU		
VU0403	Volume d'affari anno 1997 (apr)	16 NU		
VU0404	Esportazioni anno 1997 (apr)	16 NU		
VU0405	Volume d'affari anno 1996 (apr)	16 NU		
VU0406	Esportazioni anno 1996 (apr)	16 NU		
VU0501	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari (mag)	16 NU		
VU0502	Plafond utilizzato all'importazione (mag)	16 NU		
VU0503	Volume d'affari anno 1997 (mag)	16 NU		
VU0504	Esportazioni anno 1997 (mag)	16 NU		
VU0505	Volume d'affari anno 1996 (mag)	16 NU		
VU0506	Esportazioni anno 1996 (mag)	16 NU		
VU0601	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari (giu)	16 NU		
VU0602	Plafond utilizzato all'importazione (giu)	16 NU		
VU0603	Volume d'affari anno 1997 (giu)	16 NU		
VU0604	Esportazioni anno 1997 (giu)	16 NU		
VU0605	Volume d'affari anno 1996 (giu)	16 NU		
VU0606	Esportazioni anno 1996 (giu)	16 NU		
VU0701	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari (lug)	16 NU		
VU0702	Plafond utilizzato all'importazione (lug)	16 NU		
VU0703	Volume d'affari anno 1997 (lug)	16 NU		
VU0704	Esportazioni anno 1997 (lug)	16 NU		
VU0705	Volume d'affari anno 1996 (lug)	16 NU		
VU0706	Esportazioni anno 1996 (lug)	16 NU		
VU0801	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari (ago)	16 NU		
VU0802	Plafond utilizzato all'importazione (ago)	16 NU		
VU0803	Volume d'affari anno 1997 (ago)	16 NU		
VU0804	Esportazioni anno 1997 (ago)	16 NU		
VU0805	Volume d'affari anno 1996 (ago)	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
VU0806	Esportazioni anno 1996 (ago)	16 NU		
VU0901	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari (set)	16 NU		
VU0902	Plafond utilizzato all'importazione (set)	16 NU		
VU0903	Volume d'affari anno 1997 (set)	16 NU		
VU0904	Esportazioni anno 1997 (set)	16 NU		
VU0905	Volume d'affari anno 1996 (set)	16 NU		
VU0906	Esportazioni anno 1996 (set)	16 NU		
VU1001	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari (ott)	16 NU		
VU1002	Plafond utilizzato all'importazione (ott)	16 NU		
VU1003	Volume d'affari anno 1997 (ott)	16 NU		
VU1004	Esportazioni anno 1997 (ott)	16 NU		
VU1005	Volume d'affari anno 1996 (ott)	16 NU		
VU1006	Esportazioni anno 1996 (ott)	16 NU		
VU1101	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari (nov)	16 NU		
VU1102	Plafond utilizzato all'importazione (nov)	16 NU		
VU1103	Volume d'affari anno 1997 (nov)	16 NU		
VU1104	Esportazioni anno 1997 (nov)	16 NU		
VU1105	Volume d'affari anno 1996 (nov)	16 NU		
VU1106	Esportazioni anno 1996 (nov)	16 NU		
VU1201	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari (dic)	16 NU		
VU1202	Plafond utilizzato all'importazione (dic)	16 NU		
VU1203	Volume d'affari anno 1997 (dic)	16 NU		
VU1204	Esportazioni anno 1997 (dic)	16 NU		
VU1205	Volume d'affari anno 1996 (dic)	16 NU		
VU1206	Esportazioni anno 1996 (dic)	16 NU		
VU1301	Plafond utilizzato all'interno o per acquisti intracomunitari (totale)	16 NU		
VU1302	Plafond utilizzato all'importazione (totale)	16 NU		
VU1303	Volume d'affari anno 1997 (totale)	16 NU		
VU1304	Esportazioni anno 1997 (totale)	16 NU		
VU1305	Volume d'affari anno 1996 (totale)	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
VU1306	Esportazioni anno 1996 (totale)	16 NU		
VU1401	Plafond disponibile al 1° gennaio	16 NU		
VU1402	Casella metodo solare	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata
VU1403	Casella metodo mensile	16 NU		Impostare a 1 se casella barrata

ULTIMI DUE CARATTERI DI CONTROLLO DEL RECORD

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	LUNGHEZZA	VALORI AMMESSI
	Filler	3999	2 AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed LF').

RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 AN	Impostare a 'Z'
2	Progressivo record	2	2 NU	Impostare a 1
3	Filler	4	8 NU	Impostare a zero
4	Data di emissione	12	6 NU	Indicare la data di produzione del file da inviare
5	Codice fornitura	18	5 AN	Impostare a 'IVA98'
6	Filler	23	18 NU	Impostare a zero
7	Numero record di tipo "B"	41	9 NU	
8	Numero record di tipo "C"	50	9 NU	
9	Filler	59	3940 AN	Impostare a spaces
	Ultimi due caratteri di controllo del record			
10	Filler	3999	2 AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

98A0382

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651330) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.